

Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione

Documento conclusivo

Relazione di sintesi

1. Il mandato consegnato dal decreto ministeriale di costituzione della Commissione "per elaborare una proposta di interventi in tema di ordinamento penitenziario e in particolare di misure alternative alla detenzione" riflette l'imperativo di affrontare la situazione di emergenza in cui versa attualmente il sistema carcerario italiano: le intollerabili condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari sono, con crescente intensità, motivo di denuncia e di condanna da parte di esponenti delle più autorevoli assise istituzionali e degli organi di giustizia nazionali ed europei.

La stessa Corte EDU ha individuato nel sovraffollamento e nel degrado delle carceri italiane un fattore di crisi strutturale del nostro sistema penitenziario ed una delle più significative e ricorrenti ipotesi di violazione da parte dell'Italia della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, segnatamente sotto il profilo della violazione dell' art. 3-

La Corte costituzionale (sent. n. 279 del 2013) ha recentemente ammonito il legislatore affinché non tardi a porre mano alle riforme necessarie al ripristino di condizioni compatibili con i parametri costituzionali (vengono in rilievo in particolare gli artt. 2, 3, 27 comma 3, Cost.), che tutti si compendiano nel principio secondo cui «la dignità della persona [....] è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo, che il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale» (sent. n. 26 del 1999); principio ribadito anche dalla Corte di Strasburgo, secondo la quale le modalità del trattamento penitenziario non possono comportare, per il soggetto che vi è sottoposto, «une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention» (CEDU, Grande Chambre, Kudla /c. Polonia, sent. 26.10.2000).

Tale ingravescente situazione ha imposto l'esigenza di imprimere una decisa accelerazione al processo di riforma di quei settori dell'ordinamento penale e penitenziario che offrono le più promettenti potenzialità deflative del *prison overcrowding*, in tal modo favorendo, nel contempo, una detenzione più umana e dignitosa a quei soggetti che non possono aspirare a forme di esecuzione esterna al circuito penitenziario.

In questa direzione, del resto, si indirizzano da tempo gli auspici e i moniti del Capo dello Stato, ripresi dal Ministro della giustizia, per la introduzione di quegli strumenti normativi che possano porre rimedio, in tempi ragionevolmente brevi e in maniera strutturale, alla patologica situazione, ponendo le condizioni per "un sistema rispettoso del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona".

L'impegno della Commissione, ispirato da questi ineludibili obbiettivi, si è profuso, pertanto, nella elaborazione di un'articolata proposta di possibili modifiche normative, ispirate dal convergente intento di fornire un contributo, di pronto e concreto impiego, nella prospettiva tanto di una incisiva riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena, quanto di un miglioramento del livello di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

Si illustrano qui **le principali direttrici della riforma**, che è ora portata all'attenzione del referente istituzionale; **per le singole proposte si rimanda al prospetto sinottico** che segue, in cui sono state riportate le norme vigenti, le norme risultanti dalle modifiche proposte e le note illustrative della *ratio* e degli effetti delle stesse.

2. Una priorità fortemente avvertita – anche alla luce delle prescrizioni imposte dalla Corte di Strasburgo nella sentenza *Torreggiani e al. /c. Italia* - è stata quella di assicurare una **migliore tutela dei diritti delle persone detenute**. Si è ritenuto di mantenere – ed anzi, rafforzare – il primo livello di tutela, non giurisdizionale, rappresentato dal diritto di reclamo riconosciuto ai detenuti ed agli internati e consistente nel diritto di avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a diverse autorità, cui vengono aggiunte nuove figure, sia interne e sia esterne all'amministrazione. Ma, soprattutto, si è proceduto a formulare una nuova ipotesi di **reclamo giurisdizionalizzato** esperibile davanti al magistrato di sorveglianza, con l'intento di rispondere anche alle sollecitazioni della richiamata sentenza CEDU –, e precisamente alla prescrizione che fa obbligo al nostro Paese di introdurre, nel termine di un anno dalla data di definitività di tale sentenza, un ricorso interno, idoneo ad offrire un effettivo **rimedio preventivo** (rimozione immediata delle cause) **e compensativo** (una riparazione adeguata del pregiudizio subito), rispetto alle situazioni in contrasto con l'art. 3 CEDU.

La nuova disciplina stabilisce che il reclamo giurisdizionale venga trattato secondo lo schema procedimentale tipico previsto, per il procedimento di sorveglianza, dal combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p., con la partecipazione dell'amministrazione interessata al reclamo (si tratta, a seconda dei casi, della amministrazione penitenziaria o di quella sanitaria), che è così messa in grado di esporre le proprie osservazioni e richieste, comparendo direttamente in udienza o mediante la loro trasmissione per iscritto al magistrato di sorveglianza. Si è prevista la facoltà per il magistrato di sorveglianza, che ha accertato la grave violazione del diritto del detenuto, di emettere una pronuncia di natura accessoria che attiene alla compensazione in via equitativa del pregiudizio sino ad allora subìto, quale "rimedio compensativo". Se le parti accettano questa forma di "equo indennizzo", resta preclusa l'azione civile intesa ad ottenere il risarcimento del danno e,

sostanzialmente, anche l'impugnazione del provvedimento per carenza di interesse delle parti che hanno prestato il consenso. A regime, la soluzione "equitativa" dovrebbe essere statisticamente piuttosto frequente, potendo rappresentare il punto di incontro dei contrapposti interessi dell'amministrazione penitenziaria (che eviterebbe il maggior danno di un risarcimento in sede civile) e del detenuto (che eviterebbe spese e lungaggini per coltivare l'azione civile): si tratta, dunque, di un epilogo che dovrebbe efficacemente coniugare l'esigenza di accertare le violazioni dei diritti dei detenuti, garantendone un equo ristoro, con l'esigenza di scongiurare estenuanti e laceranti contenziosi tra questi e l'amministrazione penitenziaria.

Al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale è stato anche previsto, da un lato, il **potere del magistrato di ordinare all'amministrazione** interessata **di porre rimedio** alla accertata sussistenza del pregiudizio oggetto del reclamo, assicurando in tal modo una tutela preventiva ed immediata; dall'altro, l'**efficacia di giudicato dell'ordinanza**, con cui il magistrato abbia accolto o respinto il reclamo, **nel giudizio civile per risarcimento del danno**.

È stato rafforzato, inoltre, l'istituto del **reclamo in materia disciplinare**: la novità più significativa concerne la **natura del sindacato** che il magistrato di sorveglianza può effettuare sul provvedimento disciplinare. Nella Commissione si sono manifestate differenti posizioni tra chi riteneva che la tutela giurisdizionale dovesse riguardare anche i **profili di merito**, al fine di assicurare la più piena protezione ai diritti dei detenuti e degli internati, e chi, viceversa, riteneva che il reclamo *in subiecta materia* dovesse riguardare soltanto **profili di legittimità**, onde evitare una eccessiva ingerenza della magistratura di sorveglianza nell'esercizio del potere disciplinare spettante all'autorità penitenziaria. Si è infine approdati ad una mediazione, nel senso di **estendere anche ai profili di merito la tutela giurisdizionale** in ambito disciplinare, ma soltanto **per le sanzioni più gravi** (isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni ed esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni). Tale soluzione sembrerebbe poter anche esercitare una indiretta efficacia dissuasiva nei confronti dell'Amministrazione, che sarà verosimilmente indotta a ricorrere alle sanzioni più gravi solo quando i presupposti di fatto potranno resistere al controllo, anche nel merito, dell'autorità giurisdizionale.

Una novità di tutto rilievo, sul fronte dell'effettività delle decisioni della magistratura di sorveglianza, è costituita dalla possibilità, per l'interessato, di promuovere il **giudizio di ottemperanza** ai sensi dell'art. 112 del Codice del processo amministrativo (in tale prospettiva muovono altresì le coerenti modifiche proposte agli artt. 112, 113 e 114 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104).

3. La Commissione ha ritenuto, inoltre, non più differibile il riallineamento dell'asse normativo alle coordinate costituzionali della finalità rieducativa della pena: finalità con la quale è apparso inconciliabile un sistema di esecuzione penale, come l'attuale, incentrato su percorsi differenziati, sotto il profilo trattamentale e di accessibilità alle forme di esecuzione alternativa al carcere, in ragione del "tipo di autore", identificato unicamente sulla base del reato oggetto della condanna o della recidiva. In questa prospettiva, si è intervenuti con proposte di modifica o **soppressione** delle disposizioni che compongono l'imponente sistema di **preclusioni** normative **all'accesso ai c.d.** "benefici penitenziari", stratificatesi a seguito dei numerosi provvedimenti di legislazione securitaria.

Si inscrive in questa prospettiva di riforma anche la eliminazione del divieto assoluto di concessione di qualsiasi misura alternativa al condannato che abbia subito la revoca della detenzione domiciliare. Anche tale divieto, infatti, appare di dubbia compatibilità con una concezione rieducativa dell'esecuzione penale, specie alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, alla cui stregua è in contrasto con la finalità rieducativa della pena ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari, che non lasci al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustifichino la regressione trattamentale imposta in seguito alla revoca di una precedente misura alternativa al carcere (Corte cost., sent. n. 189/2010).

Da rilevare, in linea generale, che la possibilità di ammettere alle misure alternative i soggetti meritevoli, rimuovendo generalizzati sbarramenti preclusivi, non soltanto favorisce un "deflusso" di popolazione penitenziaria, ma incide *de futuro* sul numero degli ingressi (oltre che sulla complessiva sicurezza sociale), se è vero che il condannato che espia la pena in carcere recidiva nel 68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19%, che si riduce all'1% tra coloro che sono stati inseriti nel circuito produttivo.

4. Sempre nella prospettiva di favorire l'espiazione della pena in forme alternative al carcere, si colloca la proposta di estendere l'utilizzo del c.d. "braccialetto elettronico" quale modalità di esecuzione di tutti i benefici penitenziari extramurari, che il giudice della sorveglianza non avrebbe concesso, senza la possibilità di adottare questa ulteriore modalità di controllo (art. 58-quinquies). Si è consentito, altresì – con l'obbligatorio utilizzo di tali strumenti - l'applicazione della detenzione domiciliare di durata infrabiennale anche ai condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater. La previsione avrebbe sicura efficacia deflativa in quanto consentirebbe l'accesso alla misura della detenzione domiciliare di numerosi condannati, che oggi ne sono esclusi, ogniqualvolta la prognosi del giudice sia, nel caso specifico, positiva. Allo stesso

tempo, consentirebbe di mantenere il trattamento più severo voluto dal legislatore nei confronti dei condannati per i delitti *ex* art. 4-*bis*, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

- 5. Una posizione di rilievo assume la proposta di intervento sull'art. 47 della legge n. 354/75, vera norma-cardine del sistema di esecuzione penitenziaria. La proposta mira, tra l'altro, a rimodulare la "competenza cautelare" del magistrato di sorveglianza, con il fine, per un verso, di ampliarne la portata (introducendo la possibilità di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova) e di precisarne, per l'altro, l'ambito di operatività, coincidente con i casi in cui ricorrano il periculum in mora derivante dalla protrazione dello stato detentivo e il fumus boni juris in ordine alla probabile fondatezza della domanda proposta. In tal modo, la disposizione in esame – estesa alla misura della semilibertà - si allinea alla disciplina di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, come recentemente introdotta con il D.L. n. 78/13, conv. dalla L. n. 94/13. Con tale proposta, si intende anche evitare che il condannato trascorra un periodo in totale libertà, in assenza di vincoli di qualsivoglia natura (prospettiva che, attualmente, sconsiglia sovente l'adozione del provvedimento "cautelare") a fronte dell'effetto positivo che deriva, per contro, dall'avvio immediato della misura alternativa, tenuto conto della prossimità del fine pena. Si è anche stabilito che, qualora la prova abbia sortito esito positivo, all'estinzione della pena dovrebbe coerentemente conseguire l'inapplicabilità della misura di sicurezza ordinata in sentenza, senza necessità di ulteriore verifica da parte del magistrato di sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale del reo, come invece impone l'attuale normativa.
- 6. Di ampia prospettiva è la proposta di intervento sulla disciplina del **procedimento di sorveglianza**, riservando la procedura a maggiore tasso di giurisdizionalità alle materie per le quali si procede con le più garantite forme di cui all'art. 666 c.p.p. (poiché involgenti più direttamente profili afferenti a diritti fondamentali, quali la libertà personale) ed estendendo alle materia di competenza del magistrato di sorveglianza la più snella e semplificata procedura camerale di cui all'art. 69-bis della legge n. 354/75. La **semplificazione della procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza**, prevista da tale norma, ha indubbiamente riscosso un successo pratico, consentendo la definizione di un numero di procedimenti che non sarebbe stato possibile raggiungere con le forme procedurali dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. Nella medesima direzione di **riduzione dei tempi processuali e di semplificazione procedurale** vanno due ulteriori interventi, concernenti la gestione delle misure alternative nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi e l'eliminazione dell'obbligatoria richiesta del parere al Pubblico Ministero nei procedimenti in materia di liberazione anticipata.

7. Nell'ottica di agevolare, sia pure indirettamente, l'accesso dei condannati e degli internati alle misure alternative alla detenzione, sono state previste modifiche volte a **facilitare i percorsi amministrativi** che innervano la disciplina **del trattamento** penitenziario dei soggetti custoditi presso gli istituti penitenziari e a propiziare l'**abbattimento dei tempi di decisione**.

Sul versante del recupero dell'efficienza del trattamento penitenziario, l'esigenza di riorganizzare i percorsi amministrativi di gestione ordinaria della vita all'interno degli istituti di pena per ridurre i tempi di risposta ed accrescere l'efficienza complessiva del sistema, nell'ottica del progressivo miglioramento del grado di tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta, ha suggerito una razionalizzazione delle competenze in tema di autorizzazioni al compimento di determinati atti rilevanti nella gestione amministrativa ordinaria, mediante una più precisa distribuzione delle stesse fra diversi uffici giurisdizionali, la magistratura di sorveglianza e l'amministrazione penitenziaria. Si è proceduto ad una organica sistemazione della materia relativa alle autorizzazioni ai ricoveri esterni all'istituto penitenziario per ragioni di salute, introducendo, anche, per i casi di urgenza, la possibilità che il ricovero sia disposto dalla direzione dell'istituto penitenziario, salva la ratifica dell'autorità giudiziaria, cui la relativa competenza resta comunque attribuita, trattandosi di atti incidenti sul diritto alla salute presidiato dal disposto costituzionale (art. 32, Cost.). L'intervento proposto potrebbe ragionevolmente conseguire – con la riduzione dei passaggi procedimentali - non trascurabili risultati sotto il profilo dell'efficienza del servizio, soprattutto laddove esso consente una rapidità esecutiva connessa ad esigenze di salute del detenuto; e correlativamente potrà efficacemente comportare un risparmio di energie amministrative in termini di impegno delle cancellerie degli Uffici di sorveglianza.

Di cospicuo rilievo risulta anche lo snellimento del procedimento relativo al "governo" della misura dell'affidamento in prova, operato mediante l'attribuzione al direttore dell'UEPE della possibilità di autorizzare limitate deroghe alle prescrizioni della misura alternativa: si codifica una "buona prassi" già sperimentata presso alcuni Uffici di sorveglianza, recepita in una recente Risoluzione del C.S.M., in rapporto a determinate esigenze dei soggetti affidati (es. salute o giustizia), e mira – senza operare alcun stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente - a conseguire alcuni importanti risultati. Anzitutto, un miglioramento della tempistica del servizio per l'utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato (evitando l'attuale, macchinoso passaggio dell'istanza dall'UEPE all'ufficio di sorveglianza, la registrazione dell'istanza medesima, l'autorizzazione del magistrato, la trasmissione della stessa all'UEPE e la comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato). In secondo luogo, non trascurabili economie, tenuto conto che un solo Ufficio di sorveglianza di medie dimensioni rilascia, ogni anno,

oltre un migliaio di temporanee deroghe alle prescrizioni. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informativa periodica da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza. Ad analoghe finalità di razionalizzazione e di abbattimento dei tempi di risposta rispondono gli interventi in tema di autorizzazioni ai colloqui, ai permessi ordinari e alla corrispondenza telefonica, nonché in tema di impiego degli assistenti volontari.

8. La Commissione ha ritenuto di non potere adeguatamente affrontare il problema dell'intollerabile degrado delle condizioni dei nostri penitenziari senza estendere la propria riflessione critica al tema della **custodia cautelare in carcere** e delle sue possibili alternative. Il 46% della popolazione penitenziaria è costituito da imputati: una percentuale sicuramente eccessiva, anche a voler tener conto delle peculiarità del nostro sistema processuale, caratterizzato da tre gradi di giudizio, e dalla presunzione di non colpevolezza fino alla definitività della sentenza di ultima istanza.

Il dato, oggettivamente allarmante anche al netto delle considerazioni fatte, non è sfuggito, come è noto, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nella sentenza Torreggiani e ad. /c. Italia, non ha potuto non trarne motivo di preoccupazione tanto da sentire la necessità di ribadire l'invito, anche in chiave di deflazione della popolazione carceraria, ad una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere. Ha ricordato, la Corte, come "l'applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbe essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi della giustizia" e come ciò dovrebbe indurre gli Stati a favorire "un uso più ampio possibile della alternative alla custodia cautelare quali ad esempio l'obbligo, per l'indagato, di risiedere ad indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato dall'autorità giudiziaria", senza, per altro, dimenticare l'opportunità di "valutare attentamente la possibilità di controllare tramite sistemi di sorveglianza elettronici l'obbligo di dimorare nel luogo precisato". Le parole dei giudici di Strasburgo riecheggiano – in modo particolarmente significativo – le affermazioni già contenute, da ultimo, nel "Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia nel settore della detenzione" (Com (2001) 327), approvato in via definitiva dalla Commissione europea il 14 giugno 2011. Pur nella consapevolezza che una effettiva inversione di tendenza non sarà possibile senza un cambiamento culturale, anche tra gli operatori del diritto, in particolare pubblici ministeri e giudici, la Commissione ritiene improcrastinabili alcuni interventi correttivi sulla vigente normativa.

Il lavoro di revisione critica si è sviluppato lungo alcune direttrici principali. *In primis*, quella di "purgare" la vigente normativa processualpenalistica da tutti quegli **automatismi legislativi** (espressi nella forma, ora, dell'obbligo di adozione della misura cautelare massima; ora,

del divieto di applicazione di misure cautelari meno afflittive) – iniettati nel *sistema* dalle novelle di matrice securitaria succedutesi in questi ultimi anni – manifestazioni di un "favor carcerationis" incompatibile con quel principio del "minimo sacrificio necessario" che deve improntare di sé l'intera disciplina in materia di privazione della libertà personale *ante iudicium*. L'obiettivo comune a tutte le proposte si sono collocate questa linea appare essere quello di restituire al giudice il potere-dovere di individuare – in esito ad una valutazione condotta caso per caso sulla base dei principi generali di adeguatezza e proporzionalità – la misura più idonea rispetto alle specificità della fattispecie concreta.

Centrale, in questo senso, la scelta compiuta in ordine alla previsione contenuta nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., che, come è noto, impone il carcere obbligatorio come unica misura applicabile nei confronti dei soggetti raggiunti da gravi indizi in ordine a taluni delitti particolarmente gravi. La Commissione, pur condividendo – secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale - le ragioni che giustificano un regime differenziato in materia cautelare con riguardo ai procedimenti per delitti di mafia in senso stretto (per le connotazioni strutturali e criminologiche, assolutamente peculiari di tale fenomeno criminale, tali da differenziarlo da qualsiasi altro), ritiene che anche in relazione a questa situazione vada superato il modello imperniato su presunzioni assolute (sostituibile con la previsione di una duplice presunzione iuris tantum, sia rispetto all'an, sia rispetto al quantum del periculum libertatis). Alla prospettiva di una riperimetrazione normativa del ricorso alla carcerazione preventiva entro i confini della stretta necessità si è ritenuto di affiancare un contestuale potenziamento delle misure non custodiali. Ciò deve, secondo la Commissione, passare sia attraverso interventi volti a rendere più incisive le misure oggi previste, sia ampliando il ventaglio delle possibili alternative cautelari. Sotto il primo profilo, si è proposto di rilanciare l'uso, attualmente sottodimensionato, delle misure interdittive, parificando il loro regime di durata, oggi previsto entro limiti ingiustificatamente mortificanti, a quello dettato per le misure coercitive non custodiali. Sul secondo versante, gli interventi individuati sono stati molteplici e diversificati. Si è, anzitutto, previsto di istituzionalizzare la possibilità – attualmente consentita soltanto in relazione a peculiari e tassative situazioni – di applicazione cumulativa nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto di più misure cautelari. Si è proposto, altresì, di consentire l'adozione degli strumenti di controllo a distanza – previo giudizio positivo del giudice in ordine alla disponibilità degli stessi e alla loro idoneità rispetto alle specifiche esigenze cautelari, nonché con il consenso dell'interessato congiuntamente, non solo, agli arresti domiciliari (come stabilisce oggi l'art. 275-bis c.p.p.), ma a qualsiasi misura coercitiva diversa dal carcere.



9. La Commissione evidenzia, inoltre, l'opportunità di apprestare strumenti cautelari ulteriori, nell'ottica di addivenire ad un ventaglio di opzioni, anche sinergicamente utilizzabili, che consenta di minimizzare l'utilizzo di misure di matrice carceraria.

In tale prospettiva si inserisce la proposta di introduzione dell'**istituto della "prestazione di cauzione"**. Tale strumento, già presente in molti ordinamenti europei, è implicitamente ammessa dalla stessa CEDU (artt. 5 § 3 Cedu e 9 § 3 Pidcp), prevedendo che la rimessione in libertà della persona privata della libertà personale *ante iudicatum* possa essere subordinata a non meglio specificate «guarantees» (rimesse alle singole legislazioni interne), «che assicurino la comparizione della persona all'udienza». Una Raccomandazione europea (R(80)11, del 27 giugno 1980) contempla espressamente la «prestazione di una cauzione o di altre garanzie da parte della persona, tenuto conto delle sue risorse» (provision of bail or other forms of security by the person concerned, having regard to his means), nonché la «prestazione di una garanzia da parte di un terzo» (provision of surety)». Nello stesso senso, ancor più specificamente, il § 12 dell'Appendice alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (99) 22, del 30 settembre 1999. Di «scarcerazione su cauzione» parla infine – come si è ricordato – la sentenza "Torreggiani", annoverandola tra le alternative alla custodia cautelare in carcere.

Sul piano tecnico, la proposta prevede l'introduzione dell'art. 283-bis c.p.p., in cui la «prestazione di cauzione» è costruita quale misura cautelare autonoma, avente per oggetto il deposito di una somma di denaro, generalmente rateizzabile, commisurata alle condizioni economiche dell'imputato ed alla gravità del fatto.

La «prestazione di cauzione» costituirà misura cautelare applicabile da sola ovvero congiuntamente alle altre misure cautelari personali diverse dalla custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura , con l'intento di "rinforzare" il sistema cautelare medio-basso senza dover ricorrere necessariamente alla custodia carceraria

10. Con riguardo alla **durata della custodia cautelare in carcere**, la Commissione ritiene senz'altro urgente un più ampio ripensamento della attuale disciplina, anche per raccogliere le autorevoli sollecitazioni sovrannazionali. Si tratta di predisporre meccanismi in grado di assicurare che la durata del carcere cautelare si avvicini a quella strettamente indispensabile, o comunque di efficacemente controllare e reprimere gli abusi. In via immediata, mancando i tempi tecnici (cfr. oltre, par. 13) per elaborare strumenti procedimentali che presentano complesse implicazioni, la Commissione si è limitata a prevedere l'estinzione della custodia in carcere (ferma l'adottabilità di altra misura) allorquando essa abbia raggiunto una misura pari ai due terzi della pena concretamente

irrogata, ancorché soggetta a impugnazione, nel rispetto di quel principio di proporzionalità che deve guidare non solo la scelta iniziale della misura, ma anche il mantenimento della stessa.

11. Si propone di **estendere l'utilizzo del collegamento audiovisivo** nell'intento di conseguire cospicue economie di tempo e di risorse, cercando di evitare restrizioni dei diritti dei detenuti. Attualmente, l'interessato ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice viene sentito dal magistrato di sorveglianza "prima del giorno dell'udienza": adempimento quasi burocratico non avendo il magistrato cognizione della *res iudicanda*. Si propone, in questi casi, di realizzare un **contatto diretto dell'interessato con il** suo **giudice**, sia pure **mediante collegamento audiovisivo**. Si ritiene, in tal modo, di meglio tutelare le garanzie del detenuto assicurando la possibilità di far valere le proprie ragioni direttamente – sebbene in videoconferenza - al giudice dell'esecuzione che procede, in luogo dell'attuale "rogatoria interna" con il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, recependo anche un orientamento giurisprudenziale in tal senso. Sono fatte salve le possibilità sia di far assumere le dichiarazioni dell'interessato dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, nel caso in cui non siano disponibili mezzi tecnici idonei all'attivazione della videoconferenza, sia di disporre la traduzione in aula, ove il giudice lo ritenga necessario.

Ad analoghe finalità di razionalizzazione risponde la proposta di modifica del primo comma dell'art. 146-bis del D.Lgs. n. 271/1989, che rende possibile, per il giudice, di attivare il **procedimento di partecipazione a distanza al dibattimento** in due ulteriori ipotesi: con riferimento agli imputati per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, nonché nell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 c.p.p., anche quando si proceda nei loro confronti per fatti diversi; e quando sussistano specifiche esigenze di sicurezza connesse allo stato di detenzione, anche sulla base di richiesta dell'Amministrazione penitenziaria che dia conto di concreti pericoli: si pensi, a titolo esemplificativo, al rischio di evasione connesso alla traduzione, ovvero all'inopportunità dell'assegnazione del detenuto in istituti prossimi alla sede di giustizia per comportamenti che abbiano destabilizzato l'ordine e la sicurezza penitenziaria.

12. L'analisi della Commissione ha, infine, riguardato alcune specifiche disposizioni di leggi speciali, segnatamente il **Testo unico in materia di stupefacenti** (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) e il **Testo unico di immigrazione** (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nell'intento di rimodularne la disciplina in chiave agevolatrice del processo di graduale deflazione penitenziaria, allineando l'ordinamento domestico alle direttive europee e alle convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha aderito, consentendo un'applicazione più razionale delle misure cautelari ed agevolando il



ricorso a strumenti di controllo della persona indagata o imputata diversi da quello della restrizione carceraria.

Con riferimento all'intervento sul primo compendio normativo, si è assunto, quale punto di partenza, la constatazione dell'altissima incidenza percentuale dei soggetti ristretti per reati in materia di stupefacenti sull'intera popolazione detenuta (che rappresentano quasi il 40% del totale). Si propone, anzitutto, un articolato intervento teso a configurare un trattamento sanzionatorio più equilibrato dell'attuale, di cui è generalmente riconosciuta l'irragionevole eccessività. Un particolare rilievo riveste, altresì, l'introduzione di una autonoma fattispecie di reato in luogo dell'ipotesi attenuata "di non lieve entità", prevista dall'art. 73, comma 5 T.u. stupefacenti, con l'intento di sottrarla al giudizio di comparazione tra circostanze, che allo stato comporta - in alcuni non infrequenti casi - risultati sanzionatori ingiustificatamente pesanti. Sul versante esecutivo della pena, viene estesa la possibilità di applicare l'affidamento "terapeutico" al condannato tossicodipendente. Si propone, inoltre, di applicare tale istituto anche ai soggetti internati, al fine di non interrompere un eventuale progetto di recupero già attivato nel corso dell'espiazione della condanna, che vanificherebbe inevitabilmente l'effetto risocializzante e riabilitativo del percorso intrapreso di uscita dalla dipendenza.

Riguardo alla **normativa sugli stranieri**, oltre alla riduzione della possibilità di adottare la misura custodiale anche per i delitti previsti dal Testo unico immigrazione, si suggerisce **l'aumento** a tre anni del limite di pena per l'espulsione a titolo di sanzione alternativa al carcere: attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e l'adozione di un più efficace coordinamento degli organi coinvolti nell'iter procedurale, si punta ad accrescere il tasso di applicazione dell'istituto, con auspicabili, significativi effetti sulla riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari, considerato che, secondo le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia, al 30 luglio 2013, nelle strutture penitenziarie italiane erano presenti 22.812 stranieri (di cui all'incirca 18.000 non "comunitari"). Ma anche ove approvata, una tale modifica non sortirebbe gli auspicati effetti deflativi se non si interverrà – come si propone – sul versante amministrativo e procedimentale per una **tempestiva identificazione del detenuto straniero**, che consenta di dare immediata applicazione all'istituto dell'espulsione non appena ne maturino i presupposti.

13. Il limitato tempo a disposizione non ha consentito alla Commissione di affrontare taluni temi molto importanti, dei quali si vuol qui dare telegrafica segnalazione, a mo' di punti programmatici di **un'agenda ideale per un ulteriore sforzo riformistico**. Sempre tenendo distinte le problematiche connesse al carcere per i condannati da quelle riguardanti il carcere per gli imputati, si possono individuare linee di intervento, anche se di complessità e di incidenza diverse, tutte

estremamente significative per un riallineamento del nostro sistema carcerario rispetto ai parametri della Costituzione, della Convenzione europea e, prima ancora, di etica civile.

Basti pensare, rimanendo sul terreno dell'**esecuzione penale**, ad un catalogo che annoveri tra le principali ipotesi di riforma:

- a) revisione della disciplina relativa alle condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione, secondo un più nitido criterio di **gradualità trattamentale**;
- b) **soppressione** di **automatismi** e preclusioni che impediscano l'individualizzazione del trattamento rieducativo;
- c) rimeditazione politico-sistematica dell'attuale art. 4-bis ord penit.;
- d) rivisitazione del sistema delle **misure di sicurezza**, anche in considerazione della nuova normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;
- e) maggiore valorizzazione del **lavoro**, in ogni sua forma, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale;
- f) previsione di un più ampio ricorso al contributo del **volontariato** sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna;
- g) potenziamento dell'impiego degli **strumenti informatici** sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa; sia per favorire le relazioni personali e familiari; sia per finalità di arricchimento professionale e culturale del detenuto;
- h) eliminazione dal sistema delle ipotesi di c.d. *ergastolo ostativo*, cioè di situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita;
- razionalizzazione della disciplina in tema di detenzione domiciliare, oggi frammentata in troppe ipotesi e sottoipotesi;
- j) ripensamento della misura della **semilibertà**, nel senso di aumentarne i margini di concedibilità, ma anche gli strumenti di controllo del detenuto nella parte extracarceraria della giornata (ad es. con strumenti di monitoraggio elettronico).

Un'attenzione particolare andrebbe riservata, poi, allo studio di una risposta "compensativa" per l'illegittimo pregiudizio subito in violazione dell'art. 3 CEDU, diversa dall'indennizzo economico: si potrebbe prevedere una forma di riparazione che consista in una congrua riduzione della pena detentiva ancora da scontare. Si tratta di un rimedio che la Corte europea ha già preso in considerazione, trattando un caso omologo di sovraffollamento carcerario, in una recente pronuncia (sent. Ananyev contro la Russia del 10 gennaio 2012, cui "la Torreggiani" significativamente rinvia più volte). Vi si afferma che «a mitigation of sentence» può essere «a form of compensation», ricordando che la Corte ha riconosciuto in molte pronunce, ivi richiamate (§222),



l'adeguatezza del meccanismo di riduzione della pena apprestato da alcuni Stati come strumento riparativo per l'irragionevole durata del processo (rimedio già sperimentato, ad esempio, nell'ordinamento tedesco per indennizzare il condannato dell'eccessiva durata del suo processo).

Si potrebbe, quindi, proficuamente lavorare intorno ad una specifica ipotesi, nell'ambito del procedimento per la tutela dei diritti dei detenuti dinanzi alla magistratura di sorveglianza, che dia la facoltà al detenuto che ha subito un trattamento inumano o degradante in violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di chiedere, a titolo di riparazione, una **congrua riduzione della pena eventualmente residua**, secondo un coefficiente di "sconto", sulla falsariga di quanto previsto per la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 ord. penit..

In un orizzonte ancora più ampio, si potrebbe operare una riflessione riguardante i rapporti tra fase di cognizione e fase di esecuzione. In realtà, tra le due fasi esiste già una sorta di relazione osmotica: le scelte difensive compiute nel processo di cognizione sono calibrate sulle opzioni poi praticabili in sede di esecuzione. La tendenza di diritto penale sostanziale, poi, è nel senso di anticipare al momento della sentenza l'applicazione di alcune sanzioni ora previste come misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva della pena. Sembra giunto il momento, anche senza necessariamente operare la radicale opzione di un processo (unico, ma) bifasico, di tessere una attenta rete di raccordi funzionali tra l'epilogo del processo penale e la fase dell'esecuzione, in modo che questa raccolga un testimone, cioè un patrimonio di conoscenze e di scelte, da portare a più consapevoli e compiute conseguenze.

Venendo al versante della **custodia cautelare in carcere**, si avverte senz'altro la necessità, alla luce di talune distorsioni giurisprudenziali, di procedere ad una più puntuale messa a punto dei **presupposti della misura cautelare** in modo da scongiurare il rischio che questa finisca per assolvere il compito, improprio e incostituzionale, di sospingere il recluso verso una collaborazione, quando non addirittura quello di espiazione anticipata di una pena che si prevede incerta e, comunque, lontana nel tempo. Ma il profilo più carente nella disciplina normativa della materia *de qua*, è costituito dalla mancanza di reali **antidoti all'evenienza che la custodia cautelare in carcere**, legittimamente disposta, **si protragga senza necessità** e, quindi, illegittimamente. La giurisprudenza della Corte europea ha già richiamato l'attenzione sulla necessità di prevedere meccanismi idonei ad evitare che nel procedimento non si registrino ingiustificate stasi quando l'indagato o l'imputato è detenuto. La Commissione ha avviato una discussione su questi temi individuando almeno due possibilità di intervento, che potrebbero agire anche sinergicamente: prevedere che dopo un breve termine dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ad es. trenta giorni, il p.m. debba o chiedere il giudizio, o scarcerare o rivolgersi al

Tribunale del riesame per avere una proroga della custodia in carcere; istituire controlli d'ufficio periodici sulla inevitabilità della protrazione della custodia e sulla speditezza dello svolgimento del procedimento. La discussione, appena avviata, richiede un approfondimento particolare, molte essendo le implicazioni "politiche" e, soprattutto, tecniche delle scelte in questa materia.



PROPOSTE DI RIFORMA

Quadro sinottico suddiviso per testi normativi:

Legge 26 luglio 1975, n. 354.		
Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e		
limitative della libertà	. p.	. 1
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.		
Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà	. p.	. 44
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.	•	
Codice di procedura penale	. p.	. 56
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.		
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale	p.	89
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.		
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,		
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza	p.	92
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.		
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e		
norme sulla condizione dello straniero	p.	107
Allegato 1		
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.		
Codice del processo amministrativo	p.	112

Legenda

Nella <u>PRIMA COLONNA</u> è riportato il testo vigente della disposizione normativa su cui si intende intervenire. Il carattere *corsivo* indica le parti soggette a proposta di modifica, la soppressione di parole o parti di testo è indicata con il carattere *barrato*.

Nella <u>SECONDA COLONNA</u> è riportata la disposizione normativa come risulterebbe se venissero recepite le modifiche proposte dalla Commissione.

Il carattere **neretto** indica le parti interpolate o aggiunte. L'intervento ablativo riguardante un intero articolo o comma viene segnalato con la parola "**soppresso**".

Nella <u>TERZA COLONNA</u> sono riportate sintetiche considerazioni illustrative delle modifiche proposte.

Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 11	Art. 11	L'art. 11 della legge di ordinamento
Servizio sanitario	Servizio sanitario	penitenziario costituisce la norma cardine per la
		gestione delle esigenze sanitarie della
1. Ogni istituto penitenziario é dotato di servizio	1. Identico	popolazione detenuta, quale strumento per
medico e di servizio farmaceutico rispondenti		assicurare, attraverso il contatto dei soggetti
alle esigenze profilattiche e di cura della salute		ristretti con le strutture ospedaliere esterne, la
dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre,		tutela del diritto fondamentale alla salute,
dell'opera di almeno uno specialista in		particolarmente esposto al rischio di
psichiatria.		compromissione per le attuali condizioni di vita
		all'interno degli istituti penitenziari. Nella
	2. Ove siano necessari cure o accertamenti	*
1 1	1 1	dell'istituto dei c.d. "ricoveri esterni", la
=		proposta di intervento concerne anzitutto la
	sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi	·
	esterni di cura, con ordinanza del giudice che	
		competenza al rilascio delle autorizzazioni in
*	provvedimento è adottato dal presidente del	
	tribunale o della corte di assise. Prima	
	dell'esercizio dell'azione penale, provvede il	
	giudice per le indagini preliminari. Se è	
	proposto ricorso per cassazione, provvede il	
	giudice che ha emesso il provvedimento	
	impugnato. Dopo la sentenza definitiva di	
	condanna, provvede il magistrato di	
dal presidente, durante gli atti preliminari al	sorveglianza.	sistematico, l'intervento è informato al principio
giudizio;dal pretore, nei procedimenti di sua		per cui la competenza, ai fini dell'intervento nei
competenza; dal presidente della corte		confronti dei soggetti detenuti, si distribuisce
d'appello, nel corso degli atti preliminari al		con riferimento alla loro posizione giuridica,

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
giudizio dinanzi alla corte di assise, fino alla	•	con attivazione del giudice procedente nei
convocazione della corte stessa e dal presidente		confronti dei soggetti imputati e della
di essa successivamente alla convocazione.		magistratura di sorveglianza in relazione ai
	2-bis Il provvedimento può essere modificato	detenuti condannati e internati.
	per garantire le esigenze di sicurezza ed è	La riformulazione del comma 2 si attua con il
	revocato appena sono cessate le ragioni che lo	recepimento materiale della dizione normativa
	hanno determinato. La competenza per la	dell'art. 279 c.p.p., seguendo la prospettiva già
	modifica e la revoca è determinata a norma	tracciata dal legislatore con riguardo alla
	del comma 2.	disciplina dell'art. 18-ter, comma 3, lett. b), in
		tema di controlli della corrispondenza dei
	, ,	detenuti. E' stato, inoltre, inserito il riferimento
		alla tipologia di provvedimento adottato
		(l'ordinanza, seguendo, anche in questo caso, la
	giudiziaria competente.	precedente opzione legislativa - v. art. 240 disp.
		att. c.p.p.), in considerazione della natura dei
	3. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e gli internati trasferiti in ospedali civili o in	_
	altri luoghi esterni di cura non sono sottoposti a	
	piantonamento durante la degenza, salvo che sia	
	necessario per la tutela della loro incolumità	
con provvedimento del direttore dell'istituto nei	personale.	della competenza, laddove il nuovo comma 2-
casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a		bis dell'art. 11 riproduce materialmente il
piantonamento durante la degenza, salvo che sia		comma 2 della disposizione codicistica
necessario per la tutela della loro incolumità		abrogata.
personale.	A 71	Il comma 2-ter di nuovo conio recepisce il
4. Il detenuto o l'internato che, non essendo	4. Iaentico	contenuto dispositivo dell'attuale comma 3, con
sottoposto a piantonamento, si allontana dal		riferimento alla opportuna possibilità di
luogo di cura senza giustificato motivo é		adozione del provvedimento di ricovero da parte
punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.		della direzione penitenziaria, nei casi di
5. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti	5 Idantica	urgenza. Il comma 3 introduce la regola generale per cui,
sono sottoposti a visita medica generale allo	J. Ideniico	quando non ricorre il pericolo di fuga, il
sono solioposti a visita iliculca generale allo		quando non ricorre n pericolo di ruga, n

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
scopo di accertare eventuali malattie fisiche o		detenuto, nel corso del ricovero in luogo esterno
psichiche. L'assistenza sanitaria é prestata, nel		di cura, non è sottoposto a piantonamento, salvo
corso della permanenza nell'istituto, con		che ciò si palesi necessario a tutela della sua
periodici e frequenti riscontri,		incolumità personale.
indipendentemente dalle richieste degli		
interessati.		
6. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli	6. Identico	
ammalati e coloro che ne facciano richiesta;		
deve segnalare immediatamente la presenza di		
malattie che richiedono particolari indagini e		
cure specialistiche; deve, inoltre, controllare		
periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori		
cui sono addetti.		
7. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti	7. Identico	
affetti da malattie contagiose sono		
immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di		
malattia psichica sono adottati senza indugio i		
provvedimenti del caso col rispetto delle norme		
concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità		
mentale.		
8. In ogni istituto penitenziario per donne sono	8. Identico	
in funzione servizi speciali per l'assistenza		
sanitaria alle gestanti e alle puerpere.		
9. Alle madri é consentito di tenere presso di sé	9. Identico	
i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e		
l'assistenza dei bambini sono organizzati		
appositi asili nido.		
	10. Identico	
l'organizzazione e per il funzionamento dei		
servizi sanitari, può avvalersi della		
collaborazione dei servizi pubblici sanitari		
locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
con la regione e secondo gli indirizzi del		
ministero della salute.		
11. I detenuti e gli internati possono richiedere	11. Identico	
di essere visitati a proprie spese da un sanitario		
di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria		
l'autorizzazione del magistrato che procede, sino		
alla pronuncia della sentenza di primo grado.		
12. Il medico visita almeno due volte l'anno gli	12. Identico	
istituti di prevenzione e di pena allo scopo di		
accertare lo stato igienico-sanitario,		
l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le		
malattie infettive disposte dal servizio sanitario		
penitenziario e le condizioni igieniche e		
sanitarie dei ristretti negli istituti. 13.Il medico riferisce sulle visite compiute e sui	12 Identico	
provvedimenti da adottare al ministero della	13. Identico	
salute e a quello della giustizia, informando		
altresì i competenti uffici regionali e il		
magistrato di sorveglianza.		
magistrate di soi (eginanza)		
Art. 14-bis	Art. 14-bis	L'aggiunta del comma 7 all'art. 14-bis è volto
Regime di sorveglianza particolare.	Regime di sorveglianza particolare.	ad armonizzare la disciplina di impugnazione
		del regime di sorveglianza particolare (di
1. Possono essere sottoposti a regime di	1. Identico	competenza del tribunale di sorveglianza e non
sorveglianza particolare per un periodo non		del magistrato di sorveglianza) alla materia dei
superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte		reclami e alle proposte in tema di tutela dei
in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i		diritti dei detenuti: va qui reintrodotto il
condannati, gli internati e gli imputati:		termine di 10 gg. per impugnare, stante la
a. che con i loro comportamenti		suggerita abrogazione dell'art. 14-ter. Va
compromettono la sicurezza ovvero turbano		segnalato infine che, estendendo la procedura
l'ordine negli istituti;		dell'art. 35-bis a questa materia, si prevede
b. che con la violenza o minaccia		anche per questa fattispecie la possibilità della

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
impediscono le attività degli altri detenuti o	-	liquidazione di un equo indennizzo.
internati;		-
c. che nella vita penitenziaria si avvalgono		
dello stato di soggezione degli altri detenuti nei		
loro confronti.		
2. Il regime di cui al precedente comma primo	2. Identico	
é disposto con provvedimento motivato della		
amministrazione penitenziaria previo parere del		
consiglio di disciplina, integrato da due degli		
esperti previsti dal quarto comma dell'articolo		
80.		
3. Nei confronti degli imputati il regime di	3. Identico	
sorveglianza particolare é disposto sentita anche		
l'autorità giudiziaria che procede.		
4. In caso di necessità ed urgenza	4. Identico	
l'amministrazione può disporre in via		
provvisoria la sorveglianza particolare prima dei		
pareri prescritti, che comunque devono essere		
acquisiti entro dieci giorni dalla data del		
provvedimento. Scaduto tale termine la		
amministrazione, acquisiti i pareri prescritti,		
decide in via definitiva entro dieci giorni		
decorsi i quali, senza che sia intervenuta la		
decisione, il provvedimento provvisorio decade.		
5. Possono essere sottoposti a regime di	5. Identico	
sorveglianza particolare, fin dal momento del		
loro ingresso in istituto, i condannati, gli		
internati e gli imputati, sulla base di precedenti		
comportamenti penitenziari o di altri concreti		
comportamenti tenuti, indipendentemente dalla		
natura dell'imputazione, nello stato di libertà.		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza. 6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.		
Art. 14-ter	Art. 14-ter	La soppressione della previsione del reclamo in
Reclamo	Reclamo	materia di sorveglianza speciale è dettata dalla
1 Avverso il provvedimento che dispone o	_	necessità di coordinamento con la proposta relativa alla disciplina di tutela dei diritti dei
proroga il regime di sorveglianza particolare	Soppresso	detenuti, che rende superflua questa specifica
può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci		norma.
giorni dalla comunicazione del provvedimento		
definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione		
del provvedimento.		
2 Il tribunale di sorveglianza provvede con		
ordinanza in camera di consiglio entro dieci		
giorni dalla ricezione del reclamo.		
3 Il procedimento si svolge con la		
partecipazione del difensore e del pubblico		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ministero. L'interessato e l'amministrazione	-	
penitenziaria possono presentare memorie.		
Per quanto non diversamente disposto si		
applicano le disposizioni del Capo secondo-bis		
del Titolo secondo.		
Art.18	Art.18	La proposta di modifica della norma risponde
Colloqui, corrispondenza e informazione.	Colloqui, corrispondenza e informazione.	all'esigenza di coordinamento con l'analogo
		intervento sull'art. 11, comma 2, in base al
1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad	1. Identico	principio che l'area elettiva di intervento della
avere colloqui e corrispondenza con i congiunti		magistratura di sorveglianza o – come in questo
e con altre persone, nonché con il garante dei		caso - dell'autorità penitenziaria, si colloca
diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti		successivamente alla irrevocabilità della
giuridici.		sentenza di condanna. Tale criterio generale di
2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto	2. Identico	distribuzione della competenza assolve sia ad
il controllo a vista e non auditivo del personale		esigenze di carattere sistematico, sia a ragioni
di custodia.		pratiche e di opportunità, che consigliano di
3. Particolare favore viene accordato ai colloqui	3. Identico	mantenere in capo all'autorità giudiziaria
con i familiari.		procedente - che meglio può ponderare le
4. L'amministrazione penitenziaria pone a	4. Identico	esigenze preventive del caso concreto – il
disposizione dei detenuti e degli internati, che		controllo su una serie articolata di attività e
ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria		misure potenzialmente pregiudizievoli per gli
necessari per la corrispondenza.		esiti processuali (colloqui visivi, telefonate,
5. Può essere autorizzata nei rapporti con i	5. Identico	visite mediche esterne, permessi c.d. "di
familiari e, in casi particolari, con terzi,		necessità"), fruibili da un determinato soggetto
corrispondenza telefonica con le modalità e le		imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare.
cautele previste dal regolamento.		La proposta precisa, infine, che la direzione
6. I detenuti e gli internati sono autorizzati a	6. Identico	penitenziaria è competente, per i condannati in
tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i		via definitiva e gli internati, anche con
libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi		riferimento ai colloqui telefonici.
di altri mezzi di informazione.		
7. Omissis.	7. Omissis.	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	8. Salvo quanto disposto dall'articolo 18- <i>bis</i> , per	Kciazione mustrativa
	gli imputati i permessi di colloquio e le	
	autorizzazioni alla corrispondenza telefonica	
1	sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai	
<u> </u>	sensi di quanto stabilito nel secondo comma	
	dell'articolo 11. Per i condannati e gli	
_	internati, i permessi di colloquio e le	
sentenza di primo grado i permessi di colloquio	1 2	
sono di competenza del direttore dell'istituto.	sono di competenza del direttore dell'istituto.	
sono di competenza dei direttore dell'istituto.	sono di competenza dei direttore dei istituto.	
Art.18-ter	Art.18-ter	Coerentemente con la <i>ratio</i> che ha ispirato la
Limitazioni e controlli della corrispondenza	Limitazioni e controlli della corrispondenza	proposta di intervento sull'articolo 11, comma
r		2, la norma è modificata nel senso di prevedere
1. Per esigenze attinenti le indagini o	1. Identico	che, ai fini dell'emissione del provvedimento di
investigative o di prevenzione dei reati, ovvero		sottoposizione a controlli della corrispondenza
per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto,		dei soggetti detenuti, la competenza è attribuita
possono essere disposti, nei confronti dei singoli		al magistrato di sorveglianza per i condannati a
detenuti o internati, per un periodo non		titolo definitivo e per gli internati; mentre per
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non		gli imputati a provvedere è il giudice indicato
superiori a tre mesi:		nell'art. 279 c.p.p
a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e		217 C.P.P.
telegrafica e nella ricezione della stampa;		
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto		
di controllo;		
c) il controllo del contenuto delle buste che		
racchiudono la corrispondenza, senza lettura		
della medesima.		
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano	2. Identico	
qualora la corrispondenza epistolare o		
telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel		

comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente	
autorità indicate nell'articolo 35 della presente	
legge, ai membri del Parlamento, alle	
Rappresentanze diplomatiche o consolari dello	
Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli	
organismi internazionali amministrativi o	
giudiziari preposti alla tutela dei diritti	
dell'uomo di cui l'Italia fa parte.	
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono	
adottati con decreto motivato, su richiesta del adottati con decreto motivato, su richiesta del	
pubblico ministero o su proposta del direttore pubblico ministero o su proposta del direttore	
dell'istituto: dell'istituto:	
a) nei confronti dei condannati e degli internati, a) nei confronti dei condannati e degli internati,	
nonché nei confronti degli imputati dopo la dal magistrato di sorveglianza;	
pronuncia della sentenza di primo grado, dal	
magistrato di sorveglianza;	
b) nei confronti degli imputati, <i>fino alla</i> b) nei confronti degli imputati, dal giudice	
pronuncia della sentenza di primo grado, dal indicato nell'articolo 279 del codice di	
giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice	
procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal	
collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.	
presidente del tribunale o della corte di assise.	
4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, 4. <i>Identico</i> nel disporre la sottoposizione della	
corrispondenza a visto di controllo, se non	
ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente	
all'amministrazione penitenziaria designato	
dallo stesso direttore.	
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, 5. <i>Identico</i>	
l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ritenga che la corrispondenza o la stampa non		
debba essere consegnata o inoltrata al		
destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta.		
Il detenuto e l'internato vengono		
immediatamente informati.		
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1	6. Identico	
e dal comma 5 può essere proposto reclamo,		
secondo la procedura prevista dall'articolo 14-		
ter, al tribunale di sorveglianza, se il		
provvedimento è emesso dal magistrato di		
sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al		
tribunale nel cui circondario ha sede il giudice		
che ha emesso il provvedimento. Del collegio		
non può fare parte il giudice che ha emesso il		
provvedimento. Per quanto non diversamente		
disposto dal presente comma si applicano le		
disposizioni dell'articolo 666 del codice di		
procedura penale.		
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma	7. Identico	
1, l'apertura delle buste che racchiudono la		
corrispondenza avviene alla presenza del		
detenuto o dell'internato.		
Art. 30	Art. 30	La modifica risponde all'esigenza di coordinare
Permessi	Permessi	la disposizione del comma 1 alla proposta
		modifica dell'art. 11, comma 2, sulla scorta del
1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un	1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un	
<u> </u>	familiare o di un convivente, ai condannati e	della magistratura di sorveglianza si colloca
	agli internati può essere concesso dal magistrato	
	di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare,	
	con le cautele previste dal regolamento,	
l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso,	l'infermo. Agli imputati il permesso é concesso	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
durante il procedimento di primo grado, dalle	dalle medesime autorità giudiziarie competenti	
medesime autorità giudiziarie, competenti ai	ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a	
sensi del secondo comma dell'articolo 11 a	disporre il trasferimento in luoghi esterni di	
disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura	cura.	
degli imputati fino alla pronuncia della		
sentenza di primo grado. Durante il		
procedimento di appello provvede il presidente		
del collegio e, nel corso di quello di cassazione,		
il presidente dell'ufficio giudiziario presso il		
quale si è svolto il procedimento di appello.		
2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare	2 Identico	
gravità.		
3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. 4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore		
dalla scadenza del permesso senza giustificato	1. Identico	
motivo è punito in via disciplinare.		
Art. 30-ter	Art. 30-ter	La proposta di intervento sull'art. 30-ter, pur
Permessi premio	Permessi premio	non avendo un immediata correlazione con le
F-5	F	esigenze deflative del sovraffollamento
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare	1. Identico.	penitenziario, si colloca in una prospettiva di
condotta ai sensi del successivo comma 8 e che		miglioramento delle garanzie giurisdizionali

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
non risultano socialmente pericolosi, il	-	poste a tutela della posizione del soggetto
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore		detenuto. In tale ottica la proposta di modifica
dell'istituto, può concedere permessi premio di		riguarda la disciplina del reclamo avverso il
durata non superiore ogni volta a quindici giorni		diniego del permesso premio.
per consentire di coltivare interessi affettivi,		Il termine attualmente stabilito ai fini della
culturali o di lavoro. La durata dei permessi non		proposizione dell'impugnazione (appena 24 ore
può superare complessivamente quarantacinque		dalla comunicazione), mentre può avere una sua
giorni in ciascun anno di espiazione.		giustificazione in tema di reclami avverso i
2. Per i condannati minori di età la durata dei	2. Identico.	provvedimenti di rigetto dei permessi ex art 30
permessi premio non può superare ogni volta i		(dove la gravità ed urgenza della situazione
trenta giorni e la durata complessiva non può		giustifica la particolare celerità del
eccedere i cento giorni in ciascun anno di		procedimento, anche e soprattutto nell'interesse
espiazione.		del condannato), appare eccessivamente
3. L'esperienza dei permessi premio è parte	3. Identico.	penalizzante con riguardo al permesso premio,
integrante del programma di trattamento e deve		beneficio di natura squisitamente trattamentale
essere seguita dagli educatori e assistenti sociali		che non presuppone particolari ragioni di
penitenziari in collaborazione con gli operatori		urgenza. In quest'ultimo caso, invero, il termine
sociali del territorio.		di 24 ore si risolve in una eccessiva
4. La concessione dei permessi è ammessa:	4. Identico.	compressione del diritto di difesa, perché
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla		oggettivamente insufficiente non solo per la
reclusione non superiore a quattro anni anche se		materiale presentazione del reclamo (il termine
congiunta all'arresto;		orario decorre anche nei giorni festivi così che il
b) nei confronti dei condannati alla reclusione		detenuto non ha spesso nemmeno il tempo di
superiore a quattro anni, salvo quanto previsto		contattare il suo difensore); ma, soprattutto, per
dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un		la precisa indicazione dei motivi a sostegno
quarto della pena;		dell'impugnazione (onere il cui mancato
c) nei confronti dei condannati alla reclusione		assolvimento comporta l'inammissibilità del
per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter		reclamo).
e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione		Sul piano tecnico, si interviene assegnando ai
di almeno metà della pena e, comunque, di non		fini dell'eventuale impugnazione del
oltre dieci anni;		provvedimento in materia di permessi il termine
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo,		di cinque giorni dalla comunicazione del

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. 6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di	5. Identico.	provvedimento stesso all'interessato.
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.		
Art. 35	Art. 35	Nell'ipotizzare un ampio intervento volto ad
Diritto di reclamo	Diritto di reclamo	introdurre nell'ordinamento efficaci strumenti di
		tutela dei diritti dei detenuti, si è ritenuto
		opportuno mantenere un primo livello di
istanze o reclami orali o scritti, anche in busta	istanze o reclami orali o scritti, anche in busta	garanzia, non giurisdizionale, rappresentato dal

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
chiusa:	chiusa:	diritto di reclamo riconosciuto ai detenuti ed
1. al direttore dell'istituto, nonché agli	a) al direttore dell'istituto, al provveditore	agli internati dall'art. 35 e consistente nel diritto
ispettori, al direttore generale per gli istituti di	regionale, al direttore dell'Ufficio ispettivo,	di avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a
prevenzione e di pena e al Ministro per la	al Capo del dipartimento della	diverse autorità.
grazia e giustizia;	amministrazione penitenziaria e al Ministro	Si suggerisce una parziale riformulazione
	della giustizia;	dell'art. 35 procedendo, da un lato, ad una
	b) al garante dei diritti dei detenuti	integrazione del novero dei destinatari dei
	comunque denominato o, in assenza del	
	medesimo, al presidente della giunta	, ,
		dei diritti dei detenuti comunque denominato
	sindaco;	ed, in sua assenza, i rappresentanti degli enti
2. al magistrato di sorveglianza;	c) al magistrato di sorveglianza;	locali Comune e Provincia)
3. alle autorità giudiziarie e sanitarie in		all'Amministrazione e, dall'altro, ad un
visita all'istituto;		adeguamento terminologico, sostituendo le
4. al presidente della giunta regionale;		vecchie figure del 'direttore generale per gli
5. al Capo dello Stato.	d) al Capo dello Stato.	istituti di prevenzione e di pena' con il 'Capo
		del dipartimento dell'amministrazione
		penitenziaria' e quella degli 'ispettori' con il
		'direttore dell'ufficio ispettivo'. Inoltre, si è
		previsto che i reclami possono essere indirizzati
		al presidente della giunta regionale, autorità già
		prevista come destinataria dei reclami
		dall'attuale n. 4 dell'art. 35, solo in via
		sussidiaria e cioè nella sola ipotesi di mancata
		istituzione della figura del garante dei diritti dei detenuti. Infine, si è mantenuto, nel novero delle
		autorità destinatarie del reclamo, anche il
		magistrato di sorveglianza, nonostante
		l'introduzione - con l'art. 35-bis - del reclamo
		giurisdizionale proprio di sua competenza,
		perché è parso comunque opportuno che il
		magistrato di sorveglianza, nell'ambito della sua
		magistrato di soi vegnanza, nen amono dena sua

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		funzione di vigilanza (cfr. art. 69, commi primo
		e secondo) possa conoscere, in via generale, le
		doglianze dei detenuti e degli internati.
	Art. 35-bis.	Come è noto, con la sentenza emessa in data 8
	Reclamo giurisdizionale.	gennaio 2013 la CEDU, decidendo nella causa
		promossa da Torreggiani ed altri contro l'Italia,
	1. Il procedimento relativo al reclamo di cui	ha dichiarato che il nostro Paese, entro il
	all'art. 69, comma 6 si svolge ai sensi degli	termine di un anno dalla data di definitività di
		tale sentenza, dovrà istituire un ricorso o un
		insieme di ricorsi interni, effettivi ed idonei ad
	S	offrire una riparazione adeguata e sufficiente in
		caso di sovraffollamento carcerario, precisando,
	_ ·	in motivazione, da un lato, che "il reclamo
	<u> </u>	rivolto al magistrato di sorveglianza in virtù
	interessata può trasmettere al magistrato di	0
	e e	sull'ordinamento penitenziario è un ricorso
	richieste.	accessibile, ma non effettivo nella pratica" e,
		dall'altro, che devono essere creati "senza
		indugio un ricorso o una combinazione di
		ricorsi che abbiano effetti preventivi e
	provvedimento definitivo.	compensativi e garantiscano realmente una
		riparazione effettiva". Anche al fine di
		prestare ottemperanza a tale decisione della
		CEDU, si è quindi prevista una effettiva tutela
	_	giurisdizionale, affidata al magistrato di
	1 7	sorveglianza, nelle ipotesi previste dal novellato
		comma 6 dell'art. 69 (v. <i>infra</i>) e si è quindi
		introdotto il "nuovo" art. 35-bis, avente la
	ancora attuale, ordina all'Amministrazione	
	di porvi rimedio.	giurisdizionale".
	4. Il magistrato di sorveglianza può stabilire,	Al comma 1 si è previsto che il reclamo

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	•	giurisdizionale venga trattato secondo lo
	dell'amministrazione interessata, un equo	schema procedimentale tipico previsto, per il
l	indennizzo che, se accettato dalle parti,	procedimento di sorveglianza, dal combinato
	preclude l'azione civile di risarcimento del	disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p Si è ritenuto
	danno per il pregiudizio subito.	necessario che l'amministrazione interessata al
	5. L'ordinanza è impugnabile soltanto per	reclamo (si tratta, a seconda dei casi, della
	cassazione, nel termine previsto dall'articolo	amministrazione penitenziaria o di quella
	585 del codice di procedura penale.	sanitaria) venga avvisata della fissazione della
	6. L'ordinanza pronunciata dal magistrato di	udienza in camera di consiglio, così da essere
	sorveglianza che abbia accolto il reclamo	messa in grado di esporre le proprie
	presentato ai sensi dell'art. 69, comma 6,	osservazioni e le proprie richieste o comparendo
	* * •	direttamente in udienza o, se non ritiene di
	1 0 /	comparire, mediante trasmissione per iscritto
1	· •	delle medesime al magistrato di sorveglianza (si
	•	ricorda che ai sensi dell'art. 666, comma 3,
		c.p.p. è previsto il termine di cinque giorni per il
	promosso nei confronti dell'amministrazione,	
		Al comma 2 si è deciso di mantenere il termine
	=	di dieci giorni per la impugnazione dei
	comma 1.	provvedimenti disciplinari, come già stabilito
		dal combinato disposto degli artt. 69, commi 6 e
		14-ter (posto che quest'ultima norma andrebbe
1	presentato ai sensi dell'art. 69, comma 6,	3
		Per quanto riguarda il comma 3 , si prevede che
		quando il reclamo sia stato proposto ai sensi
1	· ·	dell'art. 69, comma 6, lett. a) ed abbia cioè ad
	insussistenza del pregiudizio lamentato, nel	
1	<u> </u>	disciplinare, il magistrato si sorveglianza, in
1	·	caso di accoglimento del reclamo, ne dispone
	nell'interesse dello stesso, nei confronti della	
	amministrazione.	dell'annullamento (anziché, quella della
		disapplicazione) poiché l'impugnativa

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		disciplinare non può che avere effetto
		demolitorio e perché si tratta di tutela
		giurisdizionale del giudice ordinario sugli atti
		della P.A. che incidono su dei diritti e per i quali
		sussiste riserva di legge (art. 113 Cost.):
		l'intervento normativo proposto è dunque
		pienamente in linea con detta riserva. Non si è
		poi ritenuto di prevedere il potere di modificare
		la sanzione, ma soltanto di annullarla, volendosi
		evitare una eccessiva ingerenza nell'esercizio
		del potere disciplinare da parte dell'autorità
		penitenziaria: se il magistrato di sorveglianza,
		nella motivazione dell'ordinanza di
		accoglimento del reclamo, rileva che la
		sanzione era troppo grave rispetto alla
		violazione e va annullata per tale ragione,
		l'Amministrazione potrà eventualmente
		provvedere <i>ex novo</i> adeguandosi al
		provvedimento del magistrato di sorveglianza,
		irrogando quindi una sanzione più lieve.
		Quando invece il reclamo è stato proposto ai
		sensi della lett. b) del citato comma 6 dell'art.
		69, il magistrato ordina all'amministrazione
		interessata di porre rimedio alla accertata
		sussistenza del pregiudizio oggetto del reclamo,
		purché sia ancora attuale al momento della
		decisione: si è scelto di specificare che il
		pregiudizio deve sussistere sia al momento della
		presentazione del reclamo che al momento della
		decisione in quanto trattasi di tutela preventiva
		ed immediata, che inerisce alla natura stessa
		della tutela giurisdizionale attribuita al

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		magistrato di sorveglianza (che è giudice 'di
		prossimità').
		Al comma 4 si è prevista la facoltà per il
		magistrato di sorveglianza di emettere una
		pronuncia di natura accessoria che attenga alla
		compensazione in via equitativa del pregiudizio
		che si sia già verificato fino al momento della
		decisione (rimedio compensativo richiesto
		anche dalla sentenza Torreggiani): il magistrato
		di sorveglianza può quindi stabilire un equo
		indennizzo che pone a carico
		dell'amministrazione, ma che da questa può
		essere rifiutato (in ragione del fatto che non è
		previsto un secondo grado di merito, con la
		conseguenza che in caso di liquidazione
		esorbitante non avrebbe mezzi per dolersene
		potendo ricorrere solo per motivi di legittimità
		in Cassazione); se l'interessato e
		l'amministrazione concordano nell'accettare
		l'equo indennizzo stabilito dal magistrato di
		sorveglianza, rimane preclusa l'azione civile per
		l'eventuale supero; se il pregiudizio, e il
		conseguente danno risarcibile, perdura anche
		dopo la decisione, l'interessato potrà proporre
		nuovo reclamo ovvero agire in sede civile.
		Al comma 5 si è deciso di non prevedere una
		impugnazione nel merito, ma soltanto la ricorribilità per cassazione per ragioni di
		coerenza sistematica, non essendo prevista
		(tranne che per le ipotesi di cui all'art. 680
		c.p.p. in materia di misure di sicurezza e di
		dichiarazione di abitualità o professionalità nel
		dicinarazione di abituanta o professionanta nei

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		reato o tendenza a delinquere) l'impugnazione
		nel merito, avanti al tribunale di sorveglianza, di
		decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza
		nel contraddittorio delle parti. Si è altresì
		ritenuto opportuno specificare che il termine per
		ricorrere per cassazione è quello di giorni
		quindici previsto dall'art. 585, comma 1, lett. <i>a</i>),
		c.p.p. e non quello, che è parso troppo breve,
		trattandosi di tutela di diritti, di giorni dieci
		previsto dall'art. 71-ter (norma di natura sempre
		più residuale e foriera di dubbi interpretativi, tale da rendere necessaria una riflessione sulla
		sua abrogazione).
		Infine, ai commi 6 e 7 si è prevista l'efficacia di
		giudicato delle ordinanze con cui il magistrato
		abbia accolto o respinto il reclamo nel giudizio
		civile per risarcimento del danno promosso dal
		detenuto o dall'internato in relazione al
		pregiudizio oggetto del reclamo proposto ai
		sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b).
Art.41-bis	Art.41-bis	La modifica intende coordinare la disposizione
Situazioni di emergenza	Situazioni di emergenza	del comma 2-quater , lett. a) e b) con la
		proposta di modifica dell'art. 11, comma 2,
(Omissis)	(Omissis)	sulla base del principio secondo cui l'intervento
		della magistratura di sorveglianza o dell'autorità
	2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale	penitenziaria si configura successivamente alla
	di detenzione devono essere ristretti all'interno	irrevocabilità della sentenza di condanna.
·	di istituti a loro esclusivamente dedicati,	Viene, inoltre, proposto di espungere l'ultimo
_	collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero	-
1 *	comunque all'interno di sezioni speciali e	*
logisticamente separate dal resto dell'istituto e	logisticamente separate dal resto dell'istituto e	143/13, che ha dichiarato l'illegittimità

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	custoditi da reparti specializzati della polizia	<u>-</u>
	penitenziaria. La sospensione delle regole di	
trattamento e degli istituti di cui al comma 2	trattamento e degli istituti di cui al comma 2	un massimo di tre volte alla settimana, una
prevede:	prevede:	telefonata o un colloquio della stessa durata di
	a) l'adozione di misure di elevata sicurezza	1 1
	interna ed esterna, con riguardo principalmente	
<u> </u>	alla necessità di prevenire contatti con	
	l'organizzazione criminale di appartenenza o di	
,	attuale riferimento, contrasti con elementi di	
	organizzazioni contrapposte, interazione con	
1.1	altri detenuti o internati appartenenti alla	
	medesima organizzazione ovvero ad altre ad	
essa alleate;	essa alleate;	
	b) la determinazione dei colloqui nel numero di	
	uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo	
	regolari ed in locali attrezzati in modo da	
1 20 00	impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i	
_	colloqui con persone diverse dai familiari e	
	conviventi, salvo casi eccezionali determinati	
	volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero,	
	per gli imputati, dall'autorità giudiziaria	
	competente ai sensi di quanto stabilito nel	
	secondo comma dell'articolo 11. I colloqui	
	vengono sottoposti a controllo auditivo ed a	
1 0 1	registrazione, previa motivata autorizzazione	
	dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del	
· ·	medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo	
	per coloro che non effettuano colloqui può	
_	essere autorizzato, con provvedimento motivato	
* *	del direttore dell'istituto ovvero, per gli	
1.*	imputati, dall'autorità giudiziaria competente ai	
dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla	sensi di quanto stabilito nel secondo comma	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di	2101020210 2210002 0001 00
1 0	applicazione, un colloquio telefonico mensile	
_	con i familiari e conviventi della durata	
1 1	massima di dieci minuti sottoposto, comunque,	
	a registrazione. I colloqui sono comunque	
	videoregistrati. Le disposizioni della presente	
	lettera non si applicano ai colloqui con i	
colloqui sono comunque videoregistrati. Le		
disposizioni della presente lettera non si	·	
applicano ai colloqui con i difensori <i>con i quali</i>		
potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte		
alla settimana, una telefonata o un colloquio		
della stessa durata di quelli previsti con i		
<i>familiari</i> ;		
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli	c) la limitazione delle somme, dei beni e degli	
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;	oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;	
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti	d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti	
e degli internati;	e degli internati;	
e) la sottoposizione a visto di censura della	e) la sottoposizione a visto di censura della	
corrispondenza, salvo quella con i membri del	corrispondenza, salvo quella con i membri del	
Parlamento o con autorità europee o nazionali	Parlamento o con autorità europee o nazionali	
aventi competenza in materia di giustizia;	aventi competenza in materia di giustizia;	
f) la limitazione della permanenza all'aperto,	f) la limitazione della permanenza all'aperto,	
che non può svolgersi in gruppi superiori a	che non può svolgersi in gruppi superiori a	
quattro persone, ad una durata non superiore a	quattro persone, ad una durata non superiore a	
due ore al giorno fermo restando il limite	due ore al giorno fermo restando il limite	
minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.	minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.	
	Saranno inoltre adottate tutte le necessarie	
misure di sicurezza, anche attraverso	,	
	accorgimenti di natura logistica sui locali di	
, ,	detenzione, volte a garantire che sia assicurata	
la assoluta impossibilità di comunicare tra	la assoluta impossibilità di comunicare tra	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
detenuti appartenenti a diversi gruppi di	detenuti appartenenti a diversi gruppi di	
socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.	socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.	
(Omissis)	(Omissis)	
Art. 47	Art. 47	La proposta di modifica del comma 4 si ispira
Affidamento in prova al servizio sociale	Affidamento in prova al servizio sociale	ad una duplice prospettiva: migliorare la
•	•	"leggibilità" della dizione normativa, così da
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre	1. Identico	fugare ogni possibile dubbio interpretativo della
anni, il condannato può essere affidato al		stessa; e rimodulare la "competenza cautelare"
servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo		del magistrato di sorveglianza, con il fine di
uguale a quello della pena da scontare.		ampliarne, per un verso, la portata
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei	2. Identico	(introducendo la possibilità di applicazione
risultati della osservazione della personalità,		provvisoria della misura) e di precisarne, per
condotta collegialmente per almeno un mese in		l'altro, l'ambito di operatività, coincidente con i
istituto, nei casi in cui si può ritenere che il		casi in cui ricorrano il periculum in mora
provvedimento stesso, anche attraverso le		derivante dalla protrazione dello stato detentivo
prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla		e il <i>fumus boni juris</i> in ordine alla probabile
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione		fondatezza della domanda proposta. Il tal modo,
del pericolo che egli commetta altri reati.		la disposizione in esame si allinea alla disciplina
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può	3. Identico	di applicazione provvisoria della detenzione
essere disposto senza procedere all'osservazione		domiciliare, come recentemente introdotta con il
in istituto quando il condannato, dopo la		D.L. n. 78/13, conv. dalla L. n. 94/13.
commissione del reato, ha serbato		La nuova formulazione del comma 4 potrà,
comportamento tale da consentire il giudizio di		inoltre, contribuire a risolvere gli attuali
cui al comma 2.		problemi organizzativi degli uffici di
4. Se l'istanza di affidamento in prova al	4. Dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della	sorveglianza, soddisfacendo al contempo
servizio sociale è proposta dopo che ha avuto	pena, l'istanza di affidamento in prova al	esigenze di natura sistematica. Sotto il primo
	servizio sociale è rivolta al tribunale di	-
	sorveglianza. Il condannato può anche	
	richiedere l'applicazione provvisoria della	-
può sospendere l'esecuzione della pena e	misura al magistrato di sorveglianza. Il	affidamento in prova al servizio sociale

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ordinare la liberazione del condannato, quando	magistrato, delibata la sussistenza dei	proposte dopo che ha avuto inizio l'esecuzione
sono offerte concrete indicazioni in ordine alla	presupposti per l'ammissione all'affidamento	della pena (ancorché prive della richiesta di
sussistenza dei presupposti per l'ammissione	in prova, può disporne con ordinanza	"liberazione del condannato"), nonché alla
all'affidamento in prova e al grave pregiudizio	l'applicazione provvisoria quando non vi sia	successiva trasmissione delle stesse al tribunale
derivante dalla protrazione dello stato di	pericolo di fuga e sussista un grave	di sorveglianza. In ordine al secondo profilo,
detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La	pregiudizio derivante dalla protrazione dello	viene superata "l'anomalia" della vigente
sospensione dell'esecuzione della pena opera	stato di detenzione. L'ordinanza conserva	formulazione, secondo cui il condannato può
sino alla decisione del tribunale di	efficacia fino alla decisione del tribunale di	ottenere in sede cautelare un provvedimento di
sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza	sorveglianza, cui il magistrato trasmette	contenuto più ampio (liberazione senza alcuna
trasmette immediatamente gli atti, e che decide	immediatamente gli atti, che decide entro	prescrizione in ordine ai rapporti con l'UEPE,
entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è	sessanta giorni.	alla dimora, alla libertà di locomozione, al
accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non		lavoro, etc.) di quello che potrà ottenere in sede
può essere accordata altra sospensione, quale		di merito, con evidente violazione del principio
che sia l'istanza successivamente proposta.		di strumentalità della giurisdizione cautelare.
		Con tale proposta, infine, si intende evitare che
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in	5. Identico	il condannato trascorra un periodo in totale
cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto		libertà, in assenza di vincoli di qualsivoglia
dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il		natura (prospettiva che, attualmente, sconsiglia
servizio sociale, alla dimora, alla libertà di		sovente l'adozione del provvedimento
locomozione, al divieto di frequentare		"cautelare") a fronte dell'effetto positivo che
determinati locali ed al lavoro.		deriva, per contro, dall'avvio immediato della
6. Con lo stesso provvedimento può essere	6. Identico	misura alternativa anche in considerazione della
disposto che durante tutto o parte del periodo di		più breve prossimità del fine pena.
affidamento in prova il condannato non		L'introduzione del nuovo comma 8-bis, che
soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un		prevede l'attribuzione al direttore dell'UEPE
comune determinato; in particolare sono		della possibilità di autorizzare limitate deroghe
stabilite prescrizioni che impediscano al		alle prescrizioni della misura alternativa,
soggetto di svolgere attività o di avere rapporti		codifica una "buona prassi" già sperimentata
personali che possono portare al compimento di		presso alcuni uffici di sorveglianza e recepita in
altri reati.		una recente Risoluzione del C.S.M., in rapporto
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che	7. Identico	a determinate esigenze dei soggetti affidati (es.
l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore		salute o giustizia), e mira – senza operare alcun

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
della vittima del suo reato ed adempia		stravolgimento dell'assetto organizzativo
puntualmente agli obblighi di assistenza		vigente - a conseguire alcuni importanti
familiare.		risultati.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni	8. Identico	Anzitutto, un miglioramento della tempistica del
possono essere modificate dal magistrato di		servizio per l'utenza riguardo alla gestione
sorveglianza.		delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato
	8-bis. Le deroghe temporanee alle	(evitando l'attuale, macchinoso passaggio
	prescrizioni sono autorizzate dal direttore	dell'istanza dall'UEPE all'ufficio di
	dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che	sorveglianza, la registrazione dell'istanza
		medesima, l'autorizzazione del magistrato, la
	magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella	trasmissione della stessa all'UEPE e la
	relazione di cui al comma 10.	comunicazione della decisione da parte
		dell'UEPE all'affidato). In secondo luogo, un
9. Il servizio sociale controlla la condotta del	9. Identico	importante risparmio in termini di tempo e di
soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di		energie amministrative (sia da parte delle
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi		cancellerie degli uffici di sorveglianza che da
in relazione con la sua famiglia e con gli altri		parte degli stessi UEPE), che potranno così
suoi ambienti di vita.		essere più proficuamente impiegate. Infine,
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente	10. Identico	risultato non meno importante alla luce della
al magistrato di sorveglianza sul		attuale difficile situazione economica, si
comportamento del soggetto.		potranno realizzare non trascurabili economie,
11. L'affidamento è revocato qualora il		forse non facilmente quantificabili ma
comportamento del soggetto, contrario alla		certamente apprezzabili, tenuto conto che un
legge o alle prescrizioni dettate, appaia		solo ufficio di sorveglianza di medie dimensioni
incompatibile con la prosecuzione della prova.		rilascia ogni anno oltre un migliaio di deroghe
		temporanee alle prescrizioni, con
	12. L'esito positivo del periodo di prova	_
	estingue la pena detentiva e sono revocate le	
		controllo e coordinamento sono, in ogni caso,
· ·	giudice con la sentenza di condanna. Il	
* *		dell'UEPE al magistrato di sorveglianza. La
pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.	trovi in disagiate condizioni economiche, può	modifica normativa proposta è, pertanto, "a

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che	costo zero" e ad essa potranno conseguire
	non sia stata già riscossa.	significative economie.
		La modifica del comma 12 risponde a esigenze
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale	12-bis. Identico	di coerenza sistematica e di massimizzazione
che abbia dato prova nel periodo di affidamento		dell'effetto del positivo superamento della
di un suo concreto recupero sociale, desumibile		"messa alla prova" da parte dell'affidato al
da comportamenti rivelatori del positivo		servizio sociale sul piano del reinserimento
evolversi della sua personalità, può essere		sociale. Nel caso dell'affidamento in prova al
concessa la detrazione di pena di cui all'articolo		servizio sociale, una volta accertato che il
54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-		condannato ha portato a buon fine il suo
bis nonché l'articolo 54, comma 3.		percorso di risocializzazione, sembra, invero,
		una contraddizione sul piano logico-giuridico
		affermare la perdurante sussistenza di elementi
		che possano ritenersi sintomatici di una residua
		pericolosità sociale.
		In tale prospettiva, qualora la prova abbia sortito
		esito positivo, all'estinzione della pena
		dovrebbe conseguire l'inapplicabilità della
		misura di sicurezza ordinata in sentenza, senza
		necessità di ulteriore verifica da parte del
		magistrato di sorveglianza in ordine alla
		pericolosità sociale del reo, come invece
		impone l'attuale tenore dell'art. 47, comma 12.
		Sul piano sistematico, la proposta di introdurre
		un'ipotesi di revoca automatica delle misure
		di sicurezza sembra imporsi sulla
		considerazione che già l'art. 210, comma 2 del
		codice penale prevede l'inapplicabilità delle
		misure di sicurezza in conseguenza di cause
		estintive della pena. Se l'ordinamento rinuncia
		all'applicazione della misura di sicurezza e,
		quindi, a soddisfare le esigenze di prevenzione

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		sottese ad essa, come - ad esempio - in caso di
		estinzione della pena conseguente
		all'applicazione dell'indulto (che di certo non è
		un provvedimento dettato dal comportamento
		del condannato), sembra allora coerente
		prevedere che i medesimi effetti si producano
		quando l'estinzione è conseguenza di un
		positivo percorso di rieducazione del
		condannato, certificato dal tribunale di
		sorveglianza.
		Ragioni di equilibrio e coerenza sistematica
		consigliano, invece, l'esclusione
		dell'estinzione degli effetti penali quale
		conseguenza dell'esito positivo
		dell'affidamento in prova. Gli effetti penali
		della condanna sono caratterizzati da una
		notevole "persistenza" nel senso che di regola
		sopravvivono alla estinzione della pena e, in
		alcuni casi, anche ai fenomeni estintivi del
		reato. E' pacifico, infatti, che gli effetti penali
		permangono in caso di estinzione del reato
		conseguente alla sospensione condizionale
		(Cass. sez. IV, 23.11.2010 n. 45351, rv
		249096); permangono certamente in caso di
		estinzione della pena per amnistia impropria o
		per indulto e, in genere, in tutti i casi di
		estinzione della pena con l'unica eccezione
		della morte del condannato. Anche in caso di
		riabilitazione (art. 178 c.p.) l'effetto estintivo
		per gli effetti penali si produce "solo se la legge
		non dispone altrimenti".
		Gli effetti penali della condanna costituiscono,

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		poi, tra le conseguenze del reato, la categoria
		dai contorni più ampi e meno definiti,
		coinvolgendo tra l'altro la recidiva, il complesso
		dei benefici nel momento della loro concessione
		o in quello della revoca (sospensione
		condizionale della pena, non menzione della
		condanna, perdono giudiziale, grazia, indulto),
		giungendo a comprendere le pene accessorie
		che degli effetti penali sono considerate una
		specie (art. 20 c.p.).
		L'attuale previsione – che configura l'esito
		positivo dell'affidamento in prova come causa
		estintiva degli effetti penali – è, quindi,
		incoerente con i principi in tema di estinzione
		della pena; l'incoerenza è ancora più accentuata
		se si considera che l'affidamento in prova con
		esito positivo determina l'estinzione della pena
		principale detentiva e solo eventualmente anche
		di quella pecuniaria, con l'incongruo esito di
		una possibile sopravvivenza, sia pure parziale,
		della pena principale (pecuniaria) accompagnata
		dal venir meno degli ulteriori effetti penali della condanna.
		Risulta, poi, irragionevole l'estinzione degli
		effetti penali della condanna, con l'ampiezza
		delle sue conseguenze, collegata alla modalità di espiazione della pena detentiva, quale è
		l'affidamento in prova al servizio sociale. In
		questa ottica si spiegano le letture restrittive
		della disposizione date dalla giurisprudenza (per
		tutte: Cass. Sez. Un. 27.9.1995, n. 27, rv.
		202272).
		202212).

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 47-ter	Art. 47-ter	La proposta di modifica dell'art. 47-ter è
Detenzione domiciliare	Detenzione domiciliare	articolata, anzitutto, sulla razionalizzazione
		della disciplina riferibile alla tipologia ordinaria
01. La pena della reclusione per qualunque	01. Soppresso.	della misura domiciliare. Il comma 01 è
reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II,		soppresso, e, al suo posto, viene inserita al
titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli		comma 1 una lettera f), che consente di
609 bis, 609 quater e 609 octies del codice		applicare il beneficio della detenzione
penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del		domiciliare al condannato di età superiore ai
codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis		settanta anni. Con tale innovato assetto, la
della presente legge, può essere espiata nella		norma acquista una migliore coerenza interna,
propria abitazione o in altro luogo pubblico di		nel senso che il beneficio può essere applicato –
cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi		in una più ragionevole graduazione nella
di persona che, al momento dell'inizio		somministrazione del beneficio - nel caso di
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della		condannato che si trovi in gravi condizioni di
stessa, abbia compiuto i settanta anni di età		salute (a prescindere dall'età); al condannato
purché non sia stato dichiarato delinquente		ultrasessantenne (se inabile, anche
abituale, professionale o per tendenza né sia		parzialmente), e al soggetto ultrasettantenne (a
stato mai condannato con l'aggravante di cui		prescindere dalle eventuali patologie).
all'articolo 99 del codice penale.		
	1. La pena della reclusione non superiore a	
_ ·	quattro anni, anche se costituente parte residua	
	di maggior pena, nonché la pena dell'arresto,	
1 1	possono essere espiate nella propria abitazione o	
o i	in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo	
,	pubblico di cura, assistenza o accoglienza	
	ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case	
famiglia protette, quando trattasi di :	famiglia protette, quando trattasi di :	
*	a. donna incinta o madre di prole di età	
inferiore ad anni dieci con lei convivente;	inferiore ad anni dieci con lei convivente;	
	b. padre, esercente la potestà, di prole di età	
,	inferiore ad anni dieci con lui convivente,	
quando la madre sia deceduta o altrimenti	quando la madre sia deceduta o altrimenti	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
assolutamente impossibilitata a dare assistenza	assolutamente impossibilitata a dare assistenza	
alla prole;	alla prole;	
c. persona in condizioni di salute	c. persona in condizioni di salute	
particolarmente gravi, che richiedano costanti	particolarmente gravi, che richiedano costanti	
contatti con i presidi sanitari territoriali;	contatti con i presidi sanitari territoriali;	
<u> </u>	d. persona di età superiore a sessanta anni, se	
inabile anche parzialmente;	inabile anche parzialmente;	
1	e. persona minore di anni ventuno per	1 1 00 0
	comprovate esigenze di salute, di studio, di	
lavoro e di famiglia.	lavoro e di famiglia.	applicare la detenzione domiciliare (ex art. 47-
	f. persona di età superiore ai settanta anni.	
		dei reati di cui all'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-
1.1 Abrogato.	1.1 Abrogato.	quater, purché sempre assistita dal suppletivo,
*	1-bis. La detenzione domiciliare può essere	
	applicata per l'espiazione della pena detentiva	
	inflitta in misura non superiore a due anni,	
	anche se costituente parte residua di maggior	
* · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pena, indipendentemente dalle condizioni di cui	· ·
1 1 1	al comma 1 quando non ricorrono i presupposti	
	per l'affidamento in prova al servizio sociale e	
	sempre che tale misura sia idonea ad evitare il	
*	pericolo che il condannato commetta altri reati.	<u> </u>
1 1	La presente disposizione non si applica ai	U ,
condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.	condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.	1
		risolvendo anche, almeno in parte, la
		contraddizione insita nel sistema, il quale non
		esclude per i medesimi condannati la possibilità
	_	di accedere alla misura, ben più ampia, dell'affidamento in prova al servizio sociale.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio	quinquies.	den amdamento in prova ai servizio sociale.
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della	1-iei. IueiiiiC0	
pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice		
pena ai sensi degli articoli 140 e 147 dei codice		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la		
pena supera il limite di cui al comma 1, può		
disporre la applicazione della detenzione		
domiciliare, stabilendo un termine di durata di		
tale applicazione, termine che può essere		
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue		
durante la esecuzione della detenzione		
domiciliare.		
1-quater. L'istanza di applicazione della	1-quater. Identico	
detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha		
avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale		
di sorveglianza competente in relazione al luogo		
di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave		
pregiudizio derivante dalla protrazione dello		
stato di detenzione, l'istanza di detenzione		
domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-		
bis e 1-ter e' rivolta al magistrato di		
sorveglianza che può disporre l'applicazione		
provvisoria della misura. Si applicano, in quanto		
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,		
comma 4.		
2. Abrogato	2. Abrogato	
3. Abrogato	3. Abrogato	
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la		
detenzione domiciliare, ne fissa le modalità		
secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del		
codice di procedura penale. Determina e		
impartisce altresì le disposizioni per		
gli interventi del servizio sociale. Tali		
prescrizioni e disposizioni possono essere		
modificate dal magistrato di sorveglianza		
competente per il luogo in cui si svolge la		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
detenzione domiciliare.		
4 bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il	4-bis. Soppresso	
tribunale di sorveglianza, quando ne abbia		L'abrogazione del comma 4-bis è conseguente
accertato la disponibilità da parte delle autorità		all'introduzione dell'art. 58-quinquies, in
preposte al controllo, può prevedere modalità		quanto la previsione di carattere generale in
di verifica per l'osservanza delle prescrizioni		ordine all'utilizzo del monitoraggio elettronico
imposte anche mediante mezzi elettronici o altri		rende superflua una previsione specifica per la
strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di		detenzione domiciliare.
cui all'articolo 275-bis del codice di procedura		
penale.		
5. Il condannato nei confronti del quale e'	5. Identico	
disposta la detenzione domiciliare non e'		
sottoposto al regime penitenziario previsto dalla		La soppressione del comma 9-bis, infine, mira
presente legge e dal relativo regolamento di		a eliminare il divieto assoluto di concessione di
esecuzione. Nessun onere grava		qualsiasi misura penitenziaria al condannato che
sull'amministrazione penitenziaria per il		ha subito la revoca della detenzione domiciliare.
mantenimento, la cura e l'assistenza medica del		Tale divieto si connota per numerose criticità,
condannato che trovasi in detenzione		tanto sul piano tecnico e criminologico
domiciliare.		(l'inammissibilità configurata dal disposto
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il	6. Identico	normativo si riferisce incongruamente alla pena
comportamento del soggetto, contrario alla		residua, e non già alla persona), quanto su
legge o alle prescrizioni dettate, appare		quello applicativo (il riferimento alle "misure
incompatibile con la prosecuzione delle misure.		sostitutive" che formano oggetto della
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono	7. Identico	preclusione sembrerebbe lasciare fuori
a cessare le condizioni previste nei commi 1 e		dall'ambito di operatività il beneficio della
1- <i>bis</i> .		semilibertà, che propriamente non si configura
8. Il condannato che, essendo in stato di	8. Identico	quale misura sostitutiva o alternativa alla
detenzione nella propria abitazione o in un altro		detenzione). Infine, occorre considerare che
dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana,		anche la più recente giurisprudenza
e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice		costituzionale ha ribadito l'incompatibilità con
penale. Si applica la disposizione dell'ultimo		la finalità rieducativa della pena di ogni
comma dello stesso articolo.		preclusione di natura assoluta all'accesso ai

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8,	9. Identico	benefici penitenziari, che non lasci al giudice di
salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa		sorveglianza la possibilità di verificare se le
la revoca del beneficio.		caratteristiche della condotta e la personalità del
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è	9-bis. Soppresso	condannato giustifichino la regressione
revocata ai sensi dei commi precedenti la pena		trattamentale imposta in seguito alla revoca di
residua non può essere sostituita con altra		una precedente misura alternativa al carcere
misura.		(Corte cost., sent. n. 189/2010).
		In tale prospettiva, pare in definitiva auspicabile
		l'espunzione della disposizione in esame che,
		introducendo una preclusione assoluta e
		insuperabile all'accesso a qualsivoglia beneficio
		penitenziario, appare irragionevole rispetto alla
		stessa preclusione introdotta con riferimento ai
		reati gravissimi di cui all'art. 4-bis, comma 1,
		che pure recede a fronte di condotte
		collaborative del condannato.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 47-quinquies	Art. 47-quinquies	L'intervento proposto, introducendo il comma
Detenzione domiciliare speciale	Detenzione domiciliare speciale	7-bis, realizza il coordinamento della norma in
		esame con l'art. 47-ter.
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui	1. Identico	
all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole		
di età non superiore ad anni dieci, se non		
sussiste un concreto pericolo di commissione di		
ulteriori delitti e se vi è la possibilità di		
ripristinare la convivenza con i figli, possono		
essere ammesse ad espiare la pena nella propria		
abitazione, o in altro luogo di privata dimora,		
ovvero in luogo di cura, assistenza o		
accoglienza, al fine di provvedere alla cura e		
alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di		
almeno un terzo della pena ovvero dopo		
l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di		
condanna all'ergastolo, secondo le modalità di		
cui al comma 1-bis.		
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri	1-bis. Identico	
condannate per taluno dei delitti indicati		
nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un		
terzo della pena o di almeno quindici anni,		
prevista dal comma 1 del presente articolo, può		
avvenire presso un istituto a custodia attenuata		
per detenute madri ovvero, se non sussiste un		
concreto pericolo di commissione di ulteriori		
delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in		
altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di		
cura, assistenza o accoglienza, al fine di		
provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In		
caso di impossibilità di espiare la pena nella		
propria abitazione o in altro luogo di privata		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dimora, la stessa può essere espiata nelle case		
famiglia protette, ove istituite.		
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta	2. Identico	
la detenzione domiciliare speciale, nessun onere		
grava sull'amministrazione penitenziaria per il		
mantenimento, la cura e l'assistenza medica		
della condannata che si trovi in detenzione		
domiciliare speciale.		
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la	3. Identico	
detenzione domiciliare speciale, fissa le		
modalità di attuazione, secondo quanto stabilito		
dall'articolo 284, comma 2, del codice di		
procedura penale, precisa il periodo di tempo		
che la persona può trascorrere all'esterno del		
proprio domicilio, detta le prescrizioni relative		
agli interventi del servizio sociale. Tali		
prescrizioni e disposizioni possono essere		
modificate dal magistrato di sorveglianza		
competente per il luogo in cui si svolge la		
misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del		
codice di procedura penale.		
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale		
in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto		
deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.		
5. Il servizio sociale controlla la condotta del		
soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di		
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi		
in relazione con la sua famiglia e con gli altri		
suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al		
magistrato di sorveglianza sul comportamento		
del soggetto.		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.	6. Identico 7. Identico	
	7-bis. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47-ter.	
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.		

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 50	Art. 50	L'intervento sul comma 6 realizza il raccordo
Ammissione alla semilibertà.	Ammissione alla semilibertà.	con la disciplina introdotta da nuovo comma 4
		dell'art. 47, consentendo altresì – in seguito alla
1. Possono essere espiate in regime di	1. Identico	soppressione del riferimento al comma 1 -
semilibertà la pena dell'arresto e la pena della		l'applicazione in via provvisoria della
reclusione non superiore a sei mesi, se il		semilibertà in tutti i casi in cui tale beneficio
condannato non è affidato in prova al servizio		può essere applicato.
sociale.		
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il	2. Identico	
condannato può essere ammesso al regime di		
semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno		
metà della pena ovvero, se si tratta di		
condannato per taluno dei delitti indicati nei		
commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di		
almeno due terzi di essa. L'internato può esservi		
ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi		
previsti dall'articolo 47, se mancano i		
presupposti per l'affidamento in prova al		
servizio sociale, il condannato per un reato		
diverso da quelli indicati nel comma 1		
dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime		
di semilibertà anche prima dell'espiazione di		
metà della pena.		
3. Per il computo della durata delle pene non si	3. Identico	
tiene conto della pena pecuniaria inflitta		
congiuntamente a quella detentiva.		
4. L'ammissione al regime di semilibertà è	4. Identico	
disposta in relazione ai progressi compiuti nel		
corso del trattamento, quando vi sono le		
condizioni per un graduale reinserimento del		
soggetto nella società.		
5. Il condannato all'ergastolo può essere	5. Identico	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.	•	
1 1	6 I listanza di samilibantà é nivelta dans aba	
	6. L'istanza di semilibertà é rivolta, dopo che	
	ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in	
· ·	relazione al luogo di esecuzione. Si applicano	
	le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4,	
l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.	in quanto compatibili.	
Turred 17, commu 1, in quanto companione.	in quanto companioni	
7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una	7. Identico	
detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre		
anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la		
semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo		
92 del decreto del Presidente della Repubblica		
29 aprile 1976, n. 431.		
	A . 54.11	7 1100 11
Art. 51-bis	Art. 51-bis	La proposta modifica del comma 1 intende
Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione	Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione	semplificare la gestione delle misure alternative
della libertà	della libertà	nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi. La concentrazione della competenza
1 Quando duranto l'attuazione dell'affidamento	1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento	±
	in prova al servizio sociale o della detenzione	1
	domiciliare o della detenzione domiciliare	
	speciale o del regime di semilibertà sopravviene	
	un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il	
direttore dell'istituto penitenziario o il direttore		L'eliminazione dell'aggettivo "provvisoria"
-	immediatamente al magistrato di sorveglianza,	
v	con le proprie richieste. Se questi, tenuto conto	
_	del cumulo delle pene, rileva che permangono le	
	condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o	* * *
comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis	ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai	necessario contraddittorio dinnanzi al Tribunale
dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo	commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai	di sorveglianza.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	primi tre commi dell'articolo 50, dispone con	
	ordinanza la prosecuzione della misura in	
	corso; in caso contrario ne dispone la	
contrario dispone la sospensione della misura	_	
stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette		
quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che		
deve decidere nel termine di venti giorni la		
prosecuzione o la cessazione della misura.		
	2. Avverso il provvedimento di cui al comma	
	1 è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 69-bis.	
	Art. 58-quinquies	L'introduzione della norma è volta a
	Particolari modalità di controllo	consentire una più ampia applicazione dei
		benefici extramurari: ogniqualvolta residuino
	Nel disporre le misure alternative alla	dubbi sull'affidabilità del detenuto che ne
	detenzione previste dal capo VI, il permesso	sconsiglierebbero la concessione, il giudice
	premio e l'assegnazione al lavoro all'esterno,	potrà ugualmente concederli qualora ritenga che
	il tribunale ed il magistrato di sorveglianza,	
		efficacemente contrastati dal suppletivo, più
		pregnante controllo, costituito dal monitoraggio
	-	elettronico del soggetto. Si è prevista anche la
		possibilità per il magistrato di sorveglianza di
		applicare il braccialetto elettronico, anche nel
		corso di esecuzione del beneficio, ogniqualvolta
	_	la violazione alle prescrizioni posta in essere dal
		soggetto non sia stata così grave da apparire
		incompatibile con la prosecuzione dello stesso,
		ma renda necessario un controllo più incisivo.
	sorveglianza.	Sul piano sistematico si segnala che
		all'introduzione dell'art. 58-quinquies consegue
		l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 47-ter,
		in quanto la previsione di carattere generale

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	-	rende superflua una previsione specifica per la
		detenzione domiciliare.
Articolo 69	Articolo 69	Avendo introdotto nell'ordinamento strumenti
Funzioni e provvedimenti del magistrato di	Funzioni e provvedimenti del magistrato di	di tutela dei diritti dei detenuti (ved. artt. 35 e
sorveglianza	sorveglianza	35-bis), si è ritenuto di individuarne
		specificatamente l'aria di applicazione e di
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla	1. Identico	assicurarne l'effettività. Al comma 5 si è
organizzazione degli istituti di prevenzione e di		abrogata la dizione 'nel corso del trattamento'
pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari		perché troppo limitante sui poteri di intervento
servizi, con particolare riguardo alla attuazione		del magistrato di sorveglianza che deve poter
del trattamento rieducativo.		apprestare una tutela (che in questa fase non è
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad	2. Identico	ancora giurisdizionale) delle posizione
assicurare che l'esecuzione della custodia degli		giuridiche dei detenuti "a tutto campo", non
imputati sia attuata in conformità delle leggi e		riguardante cioè, necessariamente e soltanto, il
dei regolamenti.		trattamento penitenziario in senso stretto.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di	3. Identico	Per quanto riguarda la lett. a) del novellato
sicurezza personali.		comma 6, nella Commissione si sono
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi	4. Identico	manifestate differenti posizioni tra chi riteneva
del primo e secondo comma dell'art.208 del		che la tutela giurisdizionale dovesse riguardare
codice penale, nonché all'applicazione,		anche i profili di merito al fine di assicurare la
esecuzione, trasformazione o revoca, anche		più piena protezione ai diritti dei detenuti e
anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede		degli internati e chi viceversa riteneva che il
altresì, con decreto motivato, in occasione dei		reclamo in subiecta materia potesse riguardare
provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca		soltanto profili di legittimità, onde evitare una
della dichiarazione di delinquenza abituale,		eccessiva ingerenza della magistratura di
professionale o per tendenza di cui agli articoli		sorveglianza nell'esercizio del potere
102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.		disciplinare spettante all'autorità penitenziaria.
5. Approva, con decreto, il programma di		Si è infine trovata una mediazione, tra tali
trattamento di cui al terzo comma dell'articolo	trattamento di cui al terzo comma dell'articolo	opposti punti di vista, nel senso di estendere

Lettera dichiarata costituzionalmente **illegittima** (Corte cost. sent. 27 ottobre 2006 n.341)

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che	anche ai profili di merito la tutela
costituiscono violazione dei diritti del	costituiscono violazione dei diritti del	giurisdizionale in ambito disciplinare, ma
condannato o dell'internato, lo restituisce, con	condannato o dell'internato, lo restituisce, con	soltanto con riguardo alle sanzioni più gravi, e
osservazioni, al fine di una nuova formulazione.	osservazioni, al fine di una nuova	cioè quelle previste ai nn. 4 e 5 dell'art. 39,
Approva, con decreto, il provvedimento di	formulazione. Approva, con decreto, il	comma 1 (isolamento durante la permanenza
ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce,	provvedimento di ammissione al lavoro	all'aria aperta per non più di dieci giorni ed
inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni	all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni	esclusione dalle attività in comune per non più
dirette ad eliminare eventuali violazioni dei	dirette ad eliminare eventuali violazioni dei	di quindici giorni).
diritti dei condannati e degli internati.	diritti dei condannati e degli internati.	Per quanto riguarda la lett. b) del novellato
		comma 6, mentre vi è stata unanimità nel
	6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui	prevedere che oggetto del reclamo sia
cassazione, secondo la procedura di cui	reclami dei detenuti e degli internati	"l'inosservanza da parte dell'amministrazione di
all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e	concernenti:	disposizioni previste dalla presente legge e dal
degli internati concernenti l'osservanza delle		relativo regolamento dalla quale derivi al
norme riguardanti:		detenuto o all'internato un pregiudizio
a) [l'attribuzione della qualifica lavorativa, la	_ ·	all'esercizio dei suoi diritti", è invece stata
	riguardanti i provvedimenti di applicazione	introdotta soltanto a maggioranza la
	delle sanzioni disciplinari sotto il profilo	qualificazione di tale pregiudizio come "attuale"
e le assicurazioni sociali;] ¹	della legittimità e, nei casi di cui all'art. 39,	e "grave": nell'intento della maggioranza dei
	comma 1, numeri 4 e 5, anche del merito;	commissari, il requisito della gravità è
		necessario per evitare il rischio di gravare la
b) le condizioni di esercizio del potere	1 /	magistratura di sorveglianza di questioni di
	dell'amministrazione di disposizioni previste	natura bagatellare e quello dell'attualità per
disciplinare, la contestazione degli addebiti e la	1 88	evitare reclami aventi per oggetto pregiudizi
facoltà di discolpa.	regolamento dalla quale derivi al detenuto o	verificatisi in passato e non più sussistenti al
	all'internato un attuale e grave pregiudizio	momento della presentazione del reclamo. La
	all'esercizio dei suoi diritti.	minoranza contraria a tale modifica ritiene,
		viceversa, che in tal modo si introducano
	6-bis. I provvedimenti del magistrato di	limitazioni ad una tutela che dovrebbe invece
	sorveglianza emessi ai sensi dell'art. 35-bis	essere piena ed incondizionata.
	devono essere eseguiti dall'amministrazione	Al fine di garantire l'effettività della tutela
	competente. In caso di inottemperanza	giurisdizionale prevista con l'introduzione

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	l'interessato può proporre l'azione ai sensi	dell'art. 35-bis e del novellato comma 6 dell'art.
	dell'art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.	69, al comma 6-bis sono stati previsti, da un
	104.*	lato, l'obbligo per l'amministrazione
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi,		competente di dare esecuzione alle ordinanze
sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli	7. Provvede, con decreto motivato, sui	adottate da magistrato di sorveglianza in sede di
•	permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed	definizione del reclamo e dall'altro, la
all'affidamento in prova al servizio sociale e	,	possibilità per l'interessato di promuovere il
alla detenzione domiciliare.	all'affidamento in prova al servizio sociale e	giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112
	alla detenzione domiciliare.	del Codice del processo amministrativo (si è
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di		scartata l'idea, originariamente emersa nel corso
pena per la liberazione anticipata e sulla		dei lavori della Commissione, di affidare al
remissione del debito, nonché sui ricoveri	1 1	magistrato di sorveglianza il giudizio di
previsti dall'articolo 148 del codice penale.	remissione del debito, nonché sui ricoveri	ottemperanza perché ciò avrebbe comportato
9.Esprime motivato parere sulle proposte e le	* -	una duplice eterodossia, rispetto cioè sia alla
istanze di grazia concernenti i detenuti.	9. Esprime motivato parere sulle proposte e le	struttura tipica del giudizio di ottemperanza nel
10. Svolge, inoltre tutte le altre funzioni	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	nostro ordinamento e sia alle funzioni ed alle
attribuitegli dalla legge.	10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni	competenze della magistratura di sorveglianza).
	attribuitegli dalla legge.	Infine, la Commissione, a maggioranza, non ha
¹ Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte		ritenuto di inserire, nel comma 6-bis, il seguente
cost. sent. 27 ottobre 2006 n.341)	\$ T 1	periodo: "L'azione di ottemperanza può essere
cost. sent. 27 ottobre 2000 il.s 11)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	proposta anche dai garanti dei detenuti
	di promuovere l'azione di ottemperanza anche	1
	-	dell'interessato", ritenendo preferibile che tale
	0 /	previsione, se del caso, sia inserita in
		un'apposita disciplina della figura e dei compiti del Garante nazionale per i diritti dei detenuti e
	, <u> </u>	degli internati, che si auspica venga emanata
	del processo amministrativo (D. Lgs. 2.7.2010,	1 -
	n. 104), di cui all'allegato 1.	quanto prima.
	n. 107), ui cui uu uutguu 1.	
		1

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 69-bis	Art. 69-bis	La semplificazione della procedura dinanzi al
Procedimento in materia di liberazione	Procedimento in materia di liberazione	magistrato di sorveglianza prevista dal comma
anticipata	anticipata	1, ha indubbiamente riscosso un successo
		pratico, consentendo la definizione di un
1. Sull'istanza di concessione della liberazione	1. Identico	numero di procedimenti che non sarebbe stato
anticipata, il magistrato di sorveglianza		possibile raggiungere con le forme procedurali
provvede con ordinanza, adottata in camera di		dell'udienza davanti al tribunale di
consiglio senza la presenza delle parti, che è		sorveglianza. Sembra ragionevole, pertanto,
comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti		implementare una soluzione che ha già dato
indicati nell'articolo 127 del codice di procedura		positivi risultati, prendendo atto che, nell'attuale
penale.		modello di contraddittorio eventuale, appare
		ridondante la richiesta obbligatoria del parere
2. Il magistrato di sorveglianza decide non	2. Soppresso	del pubblico ministero, il quale, peraltro, non è
prima di quindici giorni dalla richiesta del		tenuto ad esprimersi. In tale prospettiva, la
parere al pubblico ministero e anche in assenza		soppressione del comma 2, con la correlativa
di esso.		eliminazione della richiesta del parere al p.m.,
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il	3. Identico	eviterà una cospicua movimentazione di
difensore, l'interessato e il pubblico ministero		fascicoli (tra l'altro in due momenti diversi:
possono, entro dieci giorni dalla comunicazione		prima della decisione e dopo la stessa, con i
o notificazione, proporre reclamo al tribunale di		connessi tempi morti), rappresentando un non
sorveglianza competente per territorio.		trascurabile contributo all'abbattimento dei
		tempi di definizione delle istanze di liberazione
	4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi	anticipata.
1 1	dell'articolo 678 del codice di procedura penale.	Resta intatta la possibilità, tanto per il p.m.
1 1	Del collegio non fa parte il magistrato che ha	• • •
sesto comma dell'articolo 30-bis.	emesso il provvedimento impugnato.	tribunale di sorveglianza mediante reclamo
		contro il provvedimento del magistrato e,
		quindi, di interporre ricorso per cassazione
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei	5. Soppresso	avverso la decisione dell'assise collegiale.
procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1,		L'intervento sul comma 4 obbedisce alla ratio
sia stata presentata istanza per la concessione		di rendere ancor più incisivo il principio di
della liberazione anticipata, può trasmetterla al		incompatibilità a comporre il collegio del

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
magistrato di sorveglianza.		magistrato che ha emesso il provvedimento
		impugnato.
		La soppressione del comma 5 intende
		"attualizzare" la dizione normativa, eliminando
		una disposizione dalla evidente natura
		transitoria che – a dieci anni dalla sua
		introduzione – non ha più ragione di essere
		mantenuta in vita.
Art. 78	Art. 78	La proposta di modifica del comma 1 – la cui
Assistenti volontari	Assistenti volontari	ratio è largamente sovrapponibile all'intervento
		proposto con riferimento all'art. 11, comma 2–
1. L'amministrazione penitenziaria può, su	1. L'amministrazione penitenziaria può	mira a razionalizzare le competenze
proposta del magistrato di sorveglianza,	autorizzare persone idonee all'assistenza e	amministrative inerenti alle attività trattamentali
1	all'educazione a frequentare gli istituti	
	penitenziari allo scopo di partecipare all'opera	
	rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli	
	internati, e al futuro reinserimento nella vita	<u> </u>
internati, e al futuro reinserimento nella vita	sociale.	penitenziaria la competenza relativa al
sociale.		procedimento amministrativo in materia di
2. Gli assistenti volontari possono cooperare	2. Identico	autorizzazioni agli assistenti volontari.
nelle attività culturali e ricreative dell'istituto		La modifica del comma 4, oltre ad operare un
sotto la guida del direttore, il quale ne coordina		lifting della dizione normativa, aggiornandola
l'azione con quella di tutto il personale addetto		con la nuova denominazione dei CSSA (ora
al trattamento.		Uffici di Esecuzione Penale Esterna), sopprime
3. L'attività prevista nei comuni precedenti non	3. Identico	il riferimento esclusivo all'assistenza ai dimessi
può essere retribuita.	A CIP and A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ed alle famiglie nel caso di affidamento in prova
_	4. Gli assistenti volontari possono collaborare	<u> </u>
coi centri di servizio sociale per l'affidamento in	con gu umci di esecuzione penale esterna.	termini eccessivamente angusti le possibilità di
prova, per il regime di semilibertà e per		sinergia degli assistenti volontari con gli UEPE.
l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.		

Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 17	Art. 17	La modifica al comma 6 armonizza la
Assistenza sanitaria	Assistenza sanitaria	disciplina regolamentare con riferimento alla
		distribuzione della competenza prevista dalla
1. I detenuti e gli internati usufruiscono	1. Identico	proposta di intervento sull'art. 11, comma 2,
dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni		ord. penit. La norma, inoltre, è modificata nel
della vigente normativa.		senso di eliminare, nel comma 8 , il riferimento
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo,	2. Identico	alla natura "estrema" dell'urgenza che consente
coordinamento ed organizzazione dei servizi		l'attivazione surrogatoria del direttore
sanitari in ambito penitenziario, nonché di		dell'istituto, con l'analogo disposto dell'art. 11,
controllo sul funzionamento dei servizi		comma 2, della legge di ordinamento
medesimi, sono esercitate secondo le		penitenziario, modificato in termini analoghi.
competenze e con le modalità indicate dalla		
vigente normativa.		
3. L'assistenza sanitaria viene prestata	3. Identico	
all'interno degli istituti penitenziari, salvo		
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo		
11 della legge.		
4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla	4. Identico	
rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie		
della popolazione penitenziaria, sono		
organizzati, con opportune dislocazioni nel		
territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.		
5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere	5. Identico	
psichiatrico non siano assicurate a mezzo		
dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la		
direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai		
sensi del quarto comma dell'articolo 80 della		

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
legge.		
6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese	6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese	
di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo	di un sanitario di fiducia per gli imputati è data	
<i>la pronuncia della sentenza di primo grado</i> e	dal giudice indicato nel secondo comma	
per i condannati e gli internati è data dal	dell'art. 11 della legge e per i condannati e gli	
direttore.	internati è data dal direttore.	
	7. Identico	
7. Con le medesime forme previste per la visita		
a proprie spese possono essere autorizzati		
trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da		
effettuarsi a spese degli interessati da parte di		
sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei		
reparti clinici e chirurgici negli istituti.		
-	8. Quando deve provvedersi con urgenza al	
	trasferimento di un detenuto o di un internato in	
•	luogo esterno di cura e non sia possibile	
1.*	ottenere con immediatezza la decisione della	
-	competente autorità giudiziaria, il direttore	
1	provvede direttamente al trasferimento, dandone	
•	contemporanea comunicazione alla predetta	
=	autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al	
_	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.	
dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.	e ai provveditore regionale.	
9. In ogni istituto devono essere svolte con	0 Identica	
continuità attività di medicina preventiva che		
rilevino, segnalino ed intervengano in merito		
alle situazioni che possono favorire lo sviluppo		
di forme patologiche, comprese quelle		
collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e		
di riduzione del movimento e dell'attività fisica.		
ar made and moviments a deniatività insiet.		

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 19	Art. 19	La modifica al comma 1 è dovuta a ragioni di
Assistenza particolare alle gestanti e alle	Assistenza particolare alle gestanti e alle	uniformità con riferimento alla tecnica di rinvio
madri con bambini. Asili nido	madri con bambini. Asili nido	delle altre disposizioni del d.p.r. 230/2000 alla
		legge n. 354/75.
1	1. Le gestanti e le madri con bambini sono	
	assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia,	
	incaricati o professionisti esterni. Il parto deve	
1	essere preferibilmente effettuato in luogo	
esterno di cura.	esterno di cura, mediante trasferimento	
	disposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, della	
	legge.	
2. E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di	2 Identico	
personale paramedico ostetrico.	2. Idemico	
3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri	3 Identico	
detenute o internate tengono presso di sé, è		
curata da professionisti specialisti in pediatria.		
4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i	4. Identico	
pediatri, il personale paramedico, nonché gli		
operatori in puericultura degli asili nido, sono		
compensati con onorari proporzionati alle		
singole prestazioni effettuate.		
5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati	5. Identico	
gestanti e madri con bambini, sono organizzati,		
di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido.		
Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri		
con i bambini non devono essere chiuse,		
affinché gli stessi possano spostarsi all'interno		
del reparto o della sezione, con il limite di non		
turbare l'ordinato svolgimento della vita nei		
medesimi	6 Identice	
6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli	o. Iaentico	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
istituti attività ricreative e formative proprie	F	
della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento		
dei servizi pubblici territoriali o del		
volontariato, sono accompagnati all'esterno con		
il consenso della madre, per lo svolgimento		
delle attività predette, anche presso gli asili nido		
esistenti sul territorio.		
7. Quando i bambini debbono essere separati		
dalle madri detenute o internate, per avere		
superato il limite di età stabilito dalla legge o		
per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la		
madre, e non esistono persone a cui la madre		
possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto,		
in tempo utile per le necessarie iniziative,		
segnala il caso agli enti per l'assistenza		
all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti		
rapporti tra la madre e il bambino.		
rapporti tra la madre e il ballibilio.		
Art. 37	Art. 37	
Colloqui	Colloqui	La modifica ai commi 1 e 2 armonizza la
		disciplina con riferimento alla distribuzione
1. I colloqui dei condannati, degli internati e	1. I colloqui dei condannati e degli internati	della competenza prevista dalla proposta di
	sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I	
1 0	colloqui con persone diverse dai congiunti e dai	<u> </u>
1	conviventi sono autorizzati quando ricorrono	
diverse dai congiunti e dai conviventi sono	ragionevoli motivi.	
autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.		
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti	
1	debbono presentare il permesso rilasciato	
_	dall'autorità giudiziaria indicata nel comma	
rilasciato dall'autorità giudiziaria <i>che procede</i> .	secondo dell'art. 11 della legge.	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
3. Le persone ammesse al colloquio sono	3. Identico	
identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con		
le modalità previste dal regolamento interno, al		
fine di garantire che non siano introdotti		
nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti		
non ammessi.		
4. Nel corso del colloquio deve essere	4. Identico	
mantenuto un comportamento corretto e tale da		
non recare disturbo ad altri. Il personale		
preposto al controllo sospende dal colloquio le		
persone che tengono comportamento scorretto o		
molesto, riferendone al direttore, il quale decide		
sulla esclusione.		
5. I colloqui avvengono in locali interni senza	5. Identico	
mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò		
destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o		
di sicurezza, i colloqui avvengono in locali		
interni comuni muniti di elementi divisori. La		
direzione può consentire che, per speciali		
motivi, il colloquio si svolga in locale distinto.		
In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il		
controllo a vista del personale del Corpo di		
polizia penitenziaria.		
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei	6. Identico	
detenuti con i loro difensori.		
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui	7. Identico	
possono avere luogo nell'infermeria.		
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei	8. Identico	
colloqui al mese.		
Quando si tratta di detenuti o internati per uno		
dei delitti previsti dal primo periodo del primo		
comma dell'articolo 4-bis della legge e per i		

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
quali si applichi il divieto di benefici ivi		
previsto, il numero di colloqui non può essere		
superiore a quattro al mese.		
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il	9. Identico	
colloquio si svolge con prole di età inferiore a		
dieci anni ovvero quando ricorrano particolari		
circostanze, possono essere concessi colloqui		
anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.		
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora.	10. Identico	
In considerazione di eccezionali circostanze, è		
consentito di prolungare la durata del colloquio		
con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i		
congiunti o conviventi è comunque prolungato		
sino a due ore quando i medesimi risiedono in		
un comune diverso da quello in cui ha sede		
l'istituto, se nella settimana precedente il		
detenuto o l'internato non ha fruito di alcun		
colloquio e se le esigenze e l'organizzazione		
dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio		
con il detenuto o con l'internato possono		
partecipare non più di tre persone. E' consentito		
di derogare a tale norma quando si tratti di		
congiunti o conviventi.		
11. Qualora risulti che i familiari non	11. Identico	
mantengono rapporti con il detenuto o		
l'internato, la direzione ne fa segnalazione al		
centro di servizio sociale per gli opportuni		
interventi.		
12. Del colloquio, con l'indicazione degli	12. Identico	
estremi del permesso, si fa annotazione in		
apposito registro.		
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono	13. Identico	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
attività lavorativa articolata su tutti i giorni		
feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei		
giorni festivi, ove possibile.		
A4 20	A.,4. 20	I and it is a second of the se
Art. 38	Art. 38	La modifica ai commi 6 e 7 armonizza la
Corrispondenza epistolare e telegrafica	Corrispondenza epistolare e telegrafica	disciplina con riferimento alla distribuzione
1. I detenuti e gli internati sono ammessi a	1 Identica	della competenza prevista dalla proposta di intervento sull'art. 11, comma 2, della legge di
inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e	1. Identico	ordinamento penitenziario.
telegrafica. La direzione può consentire la		ordinamento peintenziario.
ricezione di fax.		
2. Al fine di consentire la corrispondenza,	2 Idantico	
l'amministrazione fornisce gratuitamente ai	2. Identico	
detenuti e agli internati, che non possono		
provvedervi a loro spese, settimanalmente,		
l'occorrente per scrivere una lettera e		
l'affrancatura ordinaria.		
3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere	3 Identico	
sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di	3. Identite	
cancelleria necessari per la corrispondenza.		
4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in	4. Identico	
partenza il detenuto o l'internato deve apporre il		
proprio nome e cognome.		
5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o	5. Identico	
in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di		
rilevare l'eventuale presenza di valori o altri		
oggetti non consentiti. L'ispezione deve		
avvenire con modalità tali da garantire l'assenza		
di controlli sullo scritto.		
	6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella	
	corrispondenza epistolare, in arrivo o in	
partenza, siano inseriti contenuti che	partenza, siano inseriti contenuti che	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	costituiscono elementi di reato o che possono	
determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza,	determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza,	
trattiene la missiva, facendone immediata	trattiene la missiva, facendone immediata	
segnalazione, per i provvedimenti del caso, al	segnalazione, per i provvedimenti del caso, al	
magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di	magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di	
imputato sino alla pronuncia della sentenza di	imputato, all'autorità giudiziaria indicata nel	
<i>primo grado</i> , all'autorità giudiziaria che	comma secondo dell'art.11 della legge.	
procede.		
7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a	7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a	
visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è	visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è	
inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato	inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato	
di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria <i>che</i>	di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria	
procede.	indicata nel comma secondo dell'art. 11 della	
	legge.	
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si	8. Identico	
applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo.		
9. Ove la direzione ritenga che un telegramma	9. Identico	
in partenza non debba essere inoltrato, per i		
motivi di cui al comma 6, ne informa il		
magistrato di sorveglianza o l'autorità		
giudiziaria procedente, che decide se si debba o		
meno provvedere all'inoltro.		
10. Il detenuto o l'internato viene	10. Identico	
immediatamente informato che la		
corrispondenza è stata trattenuta.		
11. Non può essere sottoposta a visto di	11. Identico	
controllo la corrispondenza epistolare dei		
detenuti e degli internati indirizzata ad		
organismi internazionali amministrativi o		
giudiziari, preposti alla tutela dei diritti		
dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.		

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 39	Art. 39	Il comma 4 è modificato nel senso di
Corrispondenza telefonica	Corrispondenza telefonica	coordinare la disciplina dell'autorizzazione ai
	_	colloqui telefonici con riferimento alla
1. In ogni istituto sono installati uno o più	1. Identico	distribuzione delle competenze previste
telefoni secondo le occorrenze.		dall'intervento sull'art. 11, comma 2, della
2. I condannati e gli internati possono essere	2. Identico	legge di ordinamento penitenziario.
autorizzati dal direttore dell'istituto alla		
corrispondenza telefonica con i congiunti e		La proposta del comma 6 punta a concedere ai
conviventi, ovvero, allorché ricorrano		detenuti l'autonoma fruizione del diritto ad
ragionevoli e verificati motivi, con persone		effettuare telefonate preventivamente
diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla		autorizzate, così da eliminare, ove possibile,
settima. Essi possono, altresì, essere autorizzati		inutili interventi del personale di polizia
ad effettuare una corrispondenza telefonica, con		penitenziaria. Potranno essere utilizzate le
i familiari o con le persone conviventi, in		modalità tecnologiche più opportune - quali
occasione del loro rientro nell'istituto dal		schede prepagate abilitate ai soli numeri
permesso o dalla licenza. Quando si tratta di		telefonici autorizzati – che salvaguardino le
detenuti o internati per uno dei delitti previsti		specifiche esigenze di sicurezza tutelate
dal primo periodo del primo comma		dall'amministrazione penitenziaria.
dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si		Si è inteso, altresì, prevedere la possibilità di
applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il		autorizzare un tempo massimo di colloquio
numero dei colloqui telefonici non può essere		telefonico superiore agli attuali dieci minuti,
superiore a due al mese.		laddove le esigenze organizzative dell'istituto lo
3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i	3. Identico	consentano.
limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di		
motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se		
la stessa si svolga con prole di età inferiore a		
dieci anni, nonché in caso di trasferimento del		
detenuto.		
<u> </u>	4. Gli imputati possono essere autorizzati alla	
	corrispondenza telefonica con la frequenza e le	
·	modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità	
giudiziaria <i>procedente o, dopo la sentenza di</i>	giudiziaria indicata nel comma secondo	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
primo grado, dal magistrato di sorveglianza.	dell'art. 11 della legge.	
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata. 6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di		
7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18-ter della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o	7. Identico	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis	_	
della legge.		
8. La corrispondenza telefonica è effettuata a	8. Identico	
spese dell'interessato, anche mediante scheda		
telefonica prepagata.		
9. La contabilizzazione della spesa avviene per	9. Identico	
ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.		
10. In caso di chiama dall'esterno, diretta ad	10. Identico	
avere corrispondenza telefonica con i detenuti e		
gli internati, all'interessato può essere data solo		
comunicazione del nominativo dichiarato dalla		
persona che ha chiamato, sempre che non ostino		
particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la		
chiamata provenga da congiunto o convivente		
anch'esso detenuto, si dà corso alla		
conversazione, purché entrambi siano stati		
regolarmente autorizzati ferme restando le		
disposizioni di cui al comma 7.		
Art. 56	Art. 56	La proposta intende razionalizzare la disciplina
Prelievi sulla remunerazione	Prelievi sulla remunerazione	delle controversie in materia di reclami relativi
		ai prelievi sulla remunerazione, concentrando la
1. Il prelievo della quota di remunerazione a	1. Identico	relativa competenza in capo al giudice
titolo di rimborso delle spese di mantenimento e		dell'esecuzione, quale "giudice naturale" di
i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1)		tutte le controversie relative all'attribuzione e
e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei		alla liquidazione delle spese di mantenimento.
confronti dei condannati si effettuano in		
occasione di ogni liquidazione della		
remunerazione.		
	2. Sulle controversie relative all'attribuzione,	
•	alla liquidazione delle spese di mantenimento, e	
all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di	sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
mantenimento, sui reclami relativi all'ordine	di cui all'articolo 145 del codice penale decide il	
seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del	giudice dell'esecuzione.	
codice penale decide il <i>magistrato di</i>		
sorveglianza.		

Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. Codice di procedura penale.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 274	Art. 274	Con riguardo alla definizione delle esigenze
Esigenze cautelari	Esigenze cautelari	legittimanti l'applicazione delle misure
		cautelari, da sempre punto nevralgico dell'intera
1. Le misure cautelari sono disposte:	1. Le misure cautelari sono disposte:	normativa in materia qua, si ritiene opportuno,
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili	a) quando sussistono specifiche ed inderogabili	sul testo attualmente vigente, esito già di una
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti	esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti	travagliata sedimentazione legislativa, apportare
per i quali si procede, in relazione a situazioni di	per i quali si procede, in relazione a situazioni di	alcune ulteriori correzioni. Nella specie, si
		propone, anzitutto, di stabilire expressis verbis
		che il <i>periculum libertatis</i> , anche nelle ipotesi di
di fatto espressamente indicate nel		cui alle <i>lett. b) e c)</i> , secondo quanto già previsto
1=		per la finalità di profilassi probatoria, debba
	d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale	· ·
1=		concretezza, anche) di attualità. L'opportunità
		di introdurre tale precisazione nasce anche a
		fronte di alcune affrettate esegesi dell'attuale
mancata ammissione degli addebiti;	mancata ammissione degli addebiti;	dato normativo, indebitamente avallate dalla
		Cassazione, secondo le quali sarebbe legittimo
_		fondare la sussistenza del pericolo sulla base di
		condotte e comportamenti del soggetto distanti
		nel tempo (da ritenere, invece, proprio in
reclusione;		ragione di ciò, scarsamente probanti), laddove,
		al contrario, si palesa la indispensabilità che il
		pericolo de quo sia connesso all'esistenza di
	per il reato attribuito;	elementi indicativi di una volontà presente del
		soggetto di darsi alla fuga o di una attuale
	c) quando, per specifiche modalità e circostanze	
<u> </u>	<u> </u>	Le altre modifiche, con riguardo alle quali si
sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta	indagini o dell'imputato, desunta da	segnala che all'interno della Commissione si

Codice di muccadana menele	Duonasta di madifica	Delegione illustrative
Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1	comportamenti o atti concreti o dai suoi	,
1	precedenti penali, sussiste il concreto ed attuale	
1	pericolo che questi commetta gravi delitti con	
1	uso di armi o di altri mezzi di violenza	
	personale o diretti contro l'ordine costituzionale	
	ovvero delitti di criminalità organizzata o della	
		valutazione in ordine alla sussistenza del
1 9	pericolo riguarda la commissione di delitti della	^
	stessa specie di quello per cui si procede, le	
		del testo suggerite, recependo questa volta, al
	soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista	-
della reclusione non inferiore nel massimo a	la pena della reclusione non inferiore nel	peraltro, comunque, non univoci - della
quattro anni ovvero, in caso di custodia	massimo a quattro ovvero, in caso di custodia	elaborazione giurisprudenziale, prevedere, al
cautelare in carcere, di delitti per i quali è	cautelare in carcere, di delitti per i quali è	fine di evitare che la misura cautelare si
prevista la pena della reclusione non inferiore	prevista la pena della reclusione non inferiore	trasformi, di fatto, in una anticipazione della
nel massimo a cinque anni.	nel massimo a cinque anni.	pena, che il pericolo di fuga non possa
		desumersi "esclusivamente" dall'entità della
		pena prevista per il reato attribuito. Si vuole in
		questo modo escludere che le ragioni
		giustificatrici della restrizione della libertà
		personale <i>ante iudicium</i> possano fondarsi sulla
		mera contestazione dell'accusa, con un effetto
		di indebita inversione della presunzione di non
		colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost
		r
Art. 275	Art. 275	Con riguardo alla previsione in oggetto la
Criteri di scelta delle misure	Criteri di scelta delle misure	Commissione ha inteso, anzitutto, prevedere,
		attraverso una opportuna modifica del comma
	1. Nel disporre l'applicazione di una misura,	
della specifica idoneità di ciascuna in relazione	da sola o unitamente ad altre, il giudice tiene	applicare cumulativamente, nei confronti della
	conto della specifica idoneità di ciascuna in	
soddisfare nel caso concreto.	relazione alla natura e al grado delle esigenze	cautelari. Come è noto, l'adozione contestuale e

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	cautelari da soddisfare nel caso concreto.	cumulativa di misure diverse è oggi
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di	1-bis. Soppresso	espressamente ammessa solo in relazione a due
condanna, l'esame delle esigenze cautelari è		situazioni alquanto specifiche (trasgressione da
condotto tenendo conto anche dell'esito del		parte del soggetto sottoposto a misura cautelare
procedimento, delle modalità del fatto e degli		delle prescrizioni a quest'ultima inerenti;
elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere		scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei
che, a seguito della sentenza, risulta taluna		termini di durata massima della custodia
delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma		cautelare). Occorre aggiungere che per
1, lettere b) e c).		consolidato orientamento giurisprudenziale tale
2. Ogni misura deve essere proporzionata	2. Identico	elencazione va considerata tassativa, il che
all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o		esclude l'estensibilità della regola ivi stabilita a
si ritiene possa essere irrogata.		casi diversi da quelli espressamente prescritti.
2-bis. Non può essere disposta la misura della	2-bis. Identico	La modifica appare funzionale ad ampliare il
custodia cautelare se il giudice ritiene che con la		ventaglio delle soluzioni a disposizione del
sentenza possa essere concessa la sospensione		giudice nel momento della scelta del tipo di
condizionale della pena.		limitazione della libertà personale (o delle altre
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure	2-ter. Soppresso	libertà, nell'ipotesi di misure interdittive), in
cautelari personali sono sempre disposte,		linea con quel principio di "gradualità",
contestualmente alla sentenza, quando, all'esito		corollario a sua volta di quello del "minimo
dell'esame condotto a norma del comma 1-bis,		sacrificio necessario", il quale, secondo quanto
risultano sussistere esigenze cautelari previste		anche recentemente affermato dalla Corte
dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno		costituzionale, trova fondamento negli artt. 13 e
dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e		27 Cost
questo risulta commesso da soggetto		
condannato nei cinque anni precedenti per		Sulla stessa linea, anche al fine di rendere più
delitti della stessa indole.		rigorosa l'attuazione del principio secondo cui
		la custodia cautelare debba costituire l'extrema
	3. La custodia cautelare in carcere può essere	
	disposta soltanto quando le altre misure	1 11
	cautelari, coercitive o interdittive, anche se	
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui	, <u> </u>	interdittive, non risulti adeguata a fronteggiare
all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, nonché	inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di	l'esigenza cautelare nel caso concreto.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600	colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.	Si propone, altresì, nell'ambito di quell'opera di
bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto	416-bis del codice penale, è applicata la	indispensabile ripulitura del testo normativo da
comma, e 600-quinquies del codice penale, è	custodia cautelare in carcere, salvo che siano	tutti quegli automatismi applicativi, che
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo	acquisiti specifici elementi dai quali risulti che	costituiscono ostacolo ad un uso
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che	le esigenze cautelari non sussistono ovvero	costituzionalmente orientato della custodia
	che, in relazione al caso concreto, le esigenze	
		27 Cost. soltanto come extrema ratio), di
applicano anche in ordine ai delitti previsti		eliminare tanto il comma 1-bis quanto il
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies		comma 2- <i>ter</i> dello stesso art. 275, disposizione
del codice penale, salvo che ricorrano le		quest'ultima criticabile, tra l'altro, anche sotto
circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.		altro profilo, per il fatto, cioè, di prevedere, in
(1)		deroga al principio generale fissato nell'art. 291,
		che misure cautelari personali possano essere
4. Non può essere disposta la custodia cautelare		adottate ex officio dal giudice.
in carcere, salvo che sussistano esigenze		Nello specifico, attraverso l'abrogazione di tali
cautelari di eccezionale rilevanza, quando		previsioni, si intende espungere dal sistema –
imputati siano donna incinta o madre di prole di		ferma la possibilità per il giudice di valutare
età inferiore a tre anni con lei convivente,		caso per caso, alla luce dei criteri generali
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o		indicati nel libro IV del codice di rito, la
assolutamente impossibilitata a dare assistenza		necessità di disporre una qualche forma di
alla prole, ovvero persona che ha superato l'età		restrizione della libertà personale dell'accusato -
di settanta anni.		ogni meccanismo volto, in qualche misura, ad
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la		introdurre una sorta di automatismo tra esito
custodia cautelare in carcere quando l'imputato		provvisorio del processo ed intervento cautelare,
è persona affetta da AIDS conclamata o da		che apra, di fatto, le porte ad una provvisoria
grave deficienza immunitaria accertate ai sensi		esecuzione della pronuncia di condanna
dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra		ancorché non definitiva, prospettiva rispetto
malattia particolarmente grave, per effetto della		alla quale - vale la pensa ancora una volta di
quale le sue condizioni di salute risultano		ribadirlo - si oppone l'affermazione, contenuta
incompatibili con lo stato di detenzione e		nell'art. 27 Cost., della presunzione di non
comunque tali da non consentire adeguate cure		colpevolezza dell'imputato sino alla sentenza
in caso di detenzione in carcere.		definitiva.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se	•	Con riguardo alla fattispecie del cosiddetto
sussistono esigenze cautelari di eccezionale		"carcere cautelare quasi obbligatorio",
rilevanza e la custodia cautelare presso idonee		disciplinata nel secondo e terzo periodo del
strutture sanitarie penitenziarie non è possibile		comma 3 dell'art. 275, oggetto, come è noto,
senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di		recentemente di una lunga serie di interventi
quella degli altri detenuti, il giudice dispone la		censori, di carattere manipolativo, ad opera
misura degli arresti domiciliari presso un luogo		della Corte costituzionale (che hanno preso
di cura o di assistenza o di accoglienza. Se		avvio con la sentenza n. 265 del 2010), la
l'imputato è persona affetta da AIDS		articolata discussione svoltasi in sede di
conclamata o da grave deficienza immunitaria,		Commissione, passando al vaglio le diverse
gli arresti domiciliari possono essere disposti		possibili soluzioni in campo, è pervenuta ad un
presso le unità operative di malattie infettive		esito che, per un verso, recepisce le conclusioni
ospedaliere ed universitarie o da altre unità		espresse dal Giudice delle leggi, e, per un altro,
operative prevalentemente impegnate secondo i		le supera.
piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS,		Nella specie, si prende atto della assoluta
ovvero presso una residenza collettiva o casa		specificità, sotto il profilo della pericolosità
alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della		cautelare, dei cosiddetti reati di mafia in senso
legge 5 giugno 1990, n. 135.		stretto (art. 416-bis c.p.) – da ultimo ribadita
4-quater. Il giudice può comunque disporre la	4-quater. Identico	dalla Consulta nella sentenza n. 57 del 2013 –
custodia cautelare in carcere qualora il soggetto		tale da giustificare, rispetto ai soggetti raggiunti
risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra		da gravi indizi in relazione a questa fattispecie
misura cautelare per uno dei delitti previsti		incriminatrice, un regime cautelare speciale.
dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi		Si ritiene, pero, che il modello adottabile debba
dopo l'applicazione delle misure disposte ai		essere quello della duplice presunzione relativa,
sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il		sia in ordine alla sussistenza delle esigenze
giudice dispone che l'imputato venga condotto		cautelari, sia in ordine alla necessità della
in un istituto dotato di reparto attrezzato per la		custodia carceraria.
cura e l'assistenza necessarie.		Va detto al riguardo che sono emerse in
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere	4-quinquies. Identico	Commissione anche posizioni differenti: in
non può comunque essere disposta o mantenuta		parziale dissenso rispetto all'orientamento
quando la malattia si trova in una fase così		risultato maggioritario, si è proposto di
avanzata da non rispondere più, secondo le		estendere l'operatività della regola della doppia

	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
certificazioni del servizio sanitario penitenziario	-	presunzione in relazione ai procedimenti, oltre
o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie		per che per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.,
curative.		anche per i delitti commessi avvalendosi delle
		condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero
¹ Come è noto, il presente comma va letto alla luce delle		al fine di agevolare l'attività delle associazioni
sentenze della Corte costituzionale che, in relazione ad		previste dallo stesso articolo nonché per i delitti
alcuni dei delitti ivi previsti (art. 74 D.P.R. 309 del 1990; art. 575 c.p.; artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-		di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.
quater c.p.; art. 416 c.p., realizzato allo scopo di		
commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.; art.		
630 c.p.; art. 609-octies; delitti commessi avvalendosi		
delle condizioni previste dall'art. 416 c.p. ovvero al fine		
di agevole l'attività delle associazioni previste dallo		
stesso articolo) hanno dichiarato l'illegittimità della previsione nella parte in cui – nel prevedere che,		
quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, è		
applicabile la custodia cautelare in carcere, salvo che		
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non		
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì,		
l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le		
esigenze cautelari nossono essere soddisfatte con altre i		
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.		
	Art. 275-bis	Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti
misure.	Art. 275-bis Particolari modalità di controllo	Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di controllo a distanza, si prevede di consentirne
misure. Art. 275-bis		E
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo		di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice,
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti	Particolari modalità di controllo	di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia	Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia cautelare in	di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene	Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre una misura cautelare	di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad una qualsiasi misura coercitiva diversa dalla
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado	Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere, anche in sostituzione di quest'ultima,	di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad una qualsiasi misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere.
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso	Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere, anche in sostituzione di quest'ultima, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da	di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad una qualsiasi misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere. L'obiettivo è quello di ampliare il ventaglio di
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo	Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere, anche in sostituzione di quest'ultima, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive	di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad una qualsiasi misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere. L'obiettivo è quello di ampliare il ventaglio di possibili soluzioni adottabili dal giudice della
Art. 275-bis Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti	Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere, anche in sostituzione di quest'ultima, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da	di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad una qualsiasi misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere. L'obiettivo è quello di ampliare il ventaglio di possibili soluzioni adottabili dal giudice della cautela, in modo da consentire a quest'ultimo di

	Dologiono illustrativo
Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1 1	•
	1
anzidetti.	in sede di Commissione non si è però andati
	oltre la formulazione di un generico auspicio –
<u> </u>	
ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso	autonoma. Una siffatta misura potrebbe, nella
	prassi, risultare particolarmente efficace rispetto
con le procedure di controllo di cui	a situazioni in cui la mancanza o l'inidoneità di
all'articolo 275-bis, comma 1.	un alloggio precludano, pur in presenza degli
	altri presupposti richiesti dalla legge, la
	concessione degli arresti domiciliari.
2. Identico	In una chiave di deflazione dell'uso della
	custodia in carcere, il comma 1- <i>bis</i> introduce un
	obbligo "rafforzato" di motivazione nel caso in
	cui il giudice disponga la massima misura,
	dovendo, in questa ipotesi, oltre a quanto già
	previsto dall'art. 275, comma 3, esplicitare le
	ragioni per le quali ha ritenuto inidonea, nel
	caso concreto, la misura di cui all'art. 284
	ulteriormente "aggravata" dalla predisposizioni
3. Identico	delle procedure di controllo previste dall'art.
	275-bis. Lo specifico onere motivazionale qui
	introdotto potrebbe esercitare di fatto un
	importante influsso "pedagogico" sul giudice,
	inducendolo ad un'attenta riflessione
	preliminare sulle ragioni per cui il massimo dei
	controllo extracarcerario (arresti domiciliari con
	monitoraggio elettronico) non sarebbe
	sufficiente nel caso di specie.
	olizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento giudice prevede l'applicazione della misura a adottarsi qualora l'imputato neghi il onsenso all'adozione dei mezzi e strumenti nzidetti. -bis. Nel disporre la custodia cautelare in arcere il giudice deve indicare le specifiche agioni per cui ritiene inidonea, nel caso oncreto, la misura degli arresti domiciliari on le procedure di controllo di cui ll'articolo 275-bis, comma 1.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 276	Art. 276	Nella più generale prospettiva, già richiamata,
Provvedimenti in caso di trasgressione alle	Provvedimenti in caso di trasgressione alle	volta alla eliminazione di ogni ingiustificata
prescrizioni imposte	prescrizioni imposte	rigidità, destinata comunque a riflettersi
		negativamente sul meccanismo applicativo delle
	1. In caso di trasgressione alle prescrizioni	
1	inerenti a una misura cautelare, il giudice può	_
1 2	disporre la sostituzione o il cumulo con altra più	,
	grave, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle	
	circostanze della violazione. Quando si tratta di	
	trasgressione alle prescrizioni inerenti a una	
	misura interdittiva, il giudice può disporre la	
	sostituzione o il cumulo anche con una misura	1
coercitiva.	coercitiva.	carceraria ogniqualvolta il soggetto trasgredisca
-	1-bis. Quando l'imputato si trova nelle	
	condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis,	
	e nei suoi confronti è stata disposta misura	
	diversa dalla custodia cautelare in carcere, il	
	giudice, in caso di trasgressione delle	·
1	prescrizioni inerenti alla diversa misura	Violazione accertata.
	cautelare, può disporre anche la misura della	
	custodia cautelare in carcere. In tal caso il	
15 5	giudice dispone che l'imputato venga condotto	
cura e l'assistenza necessarie.	in un istituto dotato di reparto attrezzato per la	
	cura e l'assistenza necessarie.	
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli		
arresti domiciliari concernenti il divieto di non	1.ter. Suppressu	
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro		
luogo di privata dimora, il giudice dispone la		
revoca della misura e la sua sostituzione con la		
custodia cautelare in carcere.		
Cusionia Caniciale in C arcere.		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 282-bis	Art. 282-bis	L'intervento proposto, volto ad eliminare
Allontanamento dalla casa familiare	Allontanamento dalla casa familiare	l'interpolazione introdotta nel testo dell'art.
		282-bis dalla recente legge n. 93 del 2013,
1. Con il provvedimento che dispone	1. Identico.	risponde a ragioni di coerenza sistematica e
l'allontanamento il giudice prescrive		realizza il necessario raccordo con la nuova
all'imputato di lasciare immediatamente la casa		disciplina introdotta con riguardo all'art. 275-
familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non		bis.
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che		Dal punto di vista sostanziale, comunque,
procede. L'eventuale autorizzazione può		rimane la facoltà di applicazione degli strumenti
prescrivere determinate modalità di visita.		di controllo a distanza unitamente alla misura
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di	2. Identico.	dell'allontanamento dalla casa familiare, dal
tutela dell'incolumità della persona offesa o dei		momento che la soppressione della specifica
suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere		previsione, contenuta nella disposizione in
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi		oggetto, risulta compensata dalla modifica
determinati abitualmente frequentati dalla		introdotta nel nuovo art. 275-bis volta a
persona offesa, in particolare il luogo di lavoro,		consentire l'adottabilità, previa valutazione del
il domicilio della famiglia di origine o dei		giudice, in via generale, di tali strumenti
prossimi congiunti, salvo che la frequentazione		congiuntamente alla applicazione di una
sia necessaria per motivi di lavoro. In tale		qualsiasi misura cautelare personale.
ultimo caso il giudice prescrive le relative		
modalità e può imporre limitazioni.		
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,	3. Identico.	
può altresì ingiungere il pagamento periodico di		
un assegno a favore delle persone conviventi		
che, per effetto della misura cautelare disposta,		
rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice		
determina la misura dell'assegno tenendo conto		
delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e		
stabilisce le modalità ed i termini del		
versamento. Può ordinare, se necessario, che		
l'assegno sia versato direttamente al beneficiario		
da parte del datore di lavoro dell'obbligato,		

detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esceutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia sè è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, aggravate, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, aggravate, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis,	Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia sè revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.		
4. Il provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo		
possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	esecutivo.		
al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3	4. Identico.	
che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	possono essere assunti anche successivamente		
comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	al provvedimento di cui al comma 1, sempre		
assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	che questo non sia stato revocato o non abbia		
revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	comunque perduto efficacia. Essi, anche se		
provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	assunti successivamente, perdono efficacia se è		
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque			
del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	*		
qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	<u> </u>		
dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque			
ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque procedibili d'ufficio o comunque			
ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	1		
coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	•		
 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque 5. Identico. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque 			
essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque			
dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	1		
revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque			
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque			
dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	revocato se la convivenza riprende.		
dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque	C On the state of a second delivery and the state of the second of the s	6 01	
ipotesi procedibili d'ufficio o comunque ipotesi procedibili d'ufficio o comunque			
	1	_	
	1 * *	1 * * *	
609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, secondo comma, del codice penale, 612, secondo comma, del codice penale,			
commesso ai danni dei prossimi congiunti o del commesso ai danni dei prossimi congiunti o del			
convivente, la misura può essere disposta anche convivente, la misura può essere disposta anche			
al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo			

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
280, anche le modalità di controllo previste	280.	
all'articolo 275 bis.		
	Art. 283-bis	Le fonti sovranazionali che accreditano la
	Prestazione di cauzione	cauzione quale misura cautelare personale
		esprimono un deciso favor verso la prestazione
		di garanzie che assicurino la comparizione della
	, 8	persona accusata all'udienza (cfr. artt. 5 § 3
	•	Cedu e 9 § 3 Pidcp). Ancora più dettagliate,
		inoltre, si presentano le Risoluzioni e le
		Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del
	e alla gravità del fatto.	Consiglio d'Europa in tema di carcerazione
		preventiva, le quali, nel dichiarato intento di
	•	«promuovere e sviluppare l'applicazione dei
	- /	principi» consacrati nella Cedu, forniscono
		all'interprete preziose indicazioni in tema di
		cauzione e di malleveria (cfr. Ris. 65-11, del 9
	•	aprile 1965; Racc. R(80)11, del 27 giugno 1980;
		Appendice alla Raccomandazione del Comitato
	essere applicata la sola cauzione.	dei Ministri del Consiglio d'Europa R (99) 22,
		del 30 settembre 1999; Racc. (2006) 13 del 27
	congiuntamente ad altre misure cautelari	,
	personali non custodiali, il giudice può	= =
		malleveria alla tradizione processualistica
		italiana sin dalla codificazione del 1865,
	*	costituisce un dato ineludibile, dal quale
	•	prendere le mosse. Nonostante, non fosse
	•	mancato l'auspicio che le due misure potessero
	•	subire un mutamento genetico, così da poter
	O O	divenire misure autonome, e, come tali,
	fideiussori.	sostitutive <i>ex ante</i> della carcerazione, a
	5. Quando le esigenze cautelari risultano	cominciare dall'iter di attuazione della legge-

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	<u> </u>	delega del 1974, per esse fu, invece, decretato
		una sorta di generale e radicale ostracismo.
	prescrizioni imposte, il giudice revoca con	Inizialmente soppresse, sulla scorta di
	ordinanza il provvedimento di cui al comma	un'asserita connotazione discriminatoria, e
	1 e dispone che la somma depositata o per la	successivamente reintrodotte a larga
	quale è stata data garanzia sia devoluta alla	maggioranza, con un emendamento diretto a
	cassa delle ammende.	«tener conto delle possibilità economiche
		dell'imputato», cauzione e malleveria vennero
		definitivamente sconfessate dalla commissione
	1 0	consultiva. Alla luce di tale evoluzione, la
		Relazione al Progetto preliminare del 1978,
		liquidava tout court i due istituti, che
	1 0	scomparvero – non senza le critiche accese della
		dottrina più sensibile – anche dal dibattito
	ipotecati.	interno alla formulazione della delega del 1987
		e del Progetto preliminare del 1988, ove il
		microsistema cautelare era (ed è), invece, tutto
	, 8	imperniato sui principi di adeguatezza e
		proporzionalità cautelari e, segnatamente, sul
	depositata, la cancellazione dell'ipoteca e	<u> </u>
	l'estinzione della fideiussione.	Attraverso la presente proposta si ipotizza
		l'introduzione dell'art. 283-bis c.p.p., in cui la
		«prestazione di cauzione» è costruita quale
		misura cautelare autonoma, avente per oggetto
		il deposito di una somma di denaro,
		generalmente rateizzabile, commisurata alle
		condizioni economiche dell'imputato ed alla
		gravità del fatto. Sulla falsariga della tradizione
		(ma v. anche l'art. 49, d.lgs. 8 giugno 2001, n.
		231), si potrebbero equiparare alla "somma di
		denaro" delle garanzie ipotecarie o fideiussorie,
		riservando al giudice la verifica sull'idoneità dei

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Course as procedura pessare	Troposta ar mountea	garanti, anche in riferimento ai loro rapporti
		(grado di parentela, rapporti di vicinato, ecc.)
		con l'imputato. A tal riguardo sono state
		evidenziate, all'interno della Commissione,
		talune perplessità circa la possibilità concreta,
		per il giudice, di effettuare una verifica effettiva
		sulla provenienza del deposito cauzionale.
		La «prestazione di cauzione» è misura cautelare
		autonoma ovvero applicabile congiuntamente
		alle altre misure cautelari personali diverse dalla
		custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura
		(artt. 285-286 c.p.p.). Al fine di rafforzare la
		garanzia patrimoniale, si potrebbero, infatti,
		concepire (superando l'attuale orientamento
		giurisprudenziale maggioritario: Cass., Sez.
		Un., 30 maggio 2006, La Stella, in Cass. pen.,
		2006, 3971), delle ipotesi di "cumulo"
		cautelare. Sulla scorta dell'esperienza del bail
		inglese, proporzionalmente al grado delle
		esigenze cautelari, in aggiunta alla cauzione
		potrebbero essere applicati braccialetto
		elettronico, obbligo di presentazione alla p.g.,
		allontanamento dalla casa familiare,
		divieto/obbligo di dimora, arresti domiciliari.
		Nondimeno, quale esclusione di natura
		oggettiva, la Commissione ha ritenuto che, limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis
		c.p., la cauzione debba sempre essere applicata congiuntamente ad altra misura.
		Con riferimento alla revoca dell'ordinanza con
		cui il giudice concede la «prestazione di
		cauzione», occorre distinguere l'ipotesi di
		cauzione, occorre distinguere i ipotesi di

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		cauzione "autonoma" da quella di cauzione
		"congiunta". Nel primo caso, la causa della
		revoca viene individuata nell'aggravamento
		delle esigenze cautelari (art. 299, comma 4
		c.p.p.) per fatto addebitabile all'imputato. Nel
		secondo caso, invece, sarà la trasgressione alle
		prescrizioni imposte (art. 276 c.p.p.) a fungere
		da presupposto per l'emanazione del
		provvedimento giurisdizionale. In ambedue i
		casi, peraltro, solo l'ordinanza non più
		impugnabile (artt. 309-311 c.p.p.) di revoca vale
		quale titolo esecutivo per la confisca della
		somma depositata ovvero per l'esproprio dei
		beni ipotecati. Al contrario, nelle altre ipotesi –
		ed indipendentemente dall'esito del processo –
		la somma viene restituita, l'ipoteca cancellata, la fideiussione estinta.
		L'individuazione del <i>quantum</i> in relazione alle
		capacità economiche del singolo imputato e la
		possibilità di rateizzazione della cauzione
		consentirebbero, infine, di superare eventuali
		dubbi di legittimità costituzionale in relazione
		all'art. 3 Cost., permettendo al giudice di
		determinare l'ammontare della somma in
		misura estremamente ridotta o, viceversa, in
		misura estremamente elevata, a seconda delle
		possibilità dell'imputato, attraverso una
		graduazione indubbiamente atta a fronteggiare
		le più diverse situazioni personali.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 284	Art. 284	Si propone di eliminare la previsione di cui al
Arresti domiciliari	Arresti domiciliari	comma 5-bis, introdotto dalle note riforme
		ispirate ad esigenze securitarie, restituendo al
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti	1. Identico.	giudice, anche rispetto alla fattispecie ivi
domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di		descritta (soggetto condannato per evasione nei
non allontanarsi dalla propria abitazione o da		cinque anni precedenti al fatto per il quale si sta
altro luogo di privata dimora ovvero da un		attualmente procedendo), la possibilità di una
luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,		valutazione in concreto rispetto alla natura e al
ove istituita, da una casa famiglia protetta.		grado delle esigenze cautelari presenti e alla
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti		scelta della misura cautelare più adeguata.
domiciliari in modo da assicurare comunque le		
prioritarie esigenze di tutela della persona offesa		
dal reato.		
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti	2. Identico.	
o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare		
con persone diverse da quelle che con lui		
coabitano o che lo assistono.		
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere	3. Identico.	
alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero		
versa in situazione di assoluta indigenza, il		
giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso		
della giornata dal luogo di arresto per il tempo		
strettamente necessario per provvedere alle		
suddette esigenze ovvero per esercitare una		
attività lavorativa.		
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,	4. Identico.	
anche di propria iniziativa, possono controllare		
in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni		
imposte all'imputato.	[
5. L'imputato agli arresti domiciliari si	5. Identico.	
considera in stato di custodia cautelare.		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
5.bis. Non possono essere, comunque, concessi	•	
gli arresti domiciliari a chi è stato condannato		
per il reato di evasione nei cinque anni		
precedenti al fatto per il quale si procede. A tal		
fine il giudice assume nelle forme più rapide le		
relative notizie.		
4 4 200	4 4 200	T 1101 1 1 1 1 1 1
Art. 299	Art. 299	Le modifiche suggerite si richiamano al
Revoca e sostituzione delle misure.	Revoca e sostituzione delle misure.	proposito – che già trova spazio nell'intervento
1 T	1 71 2	proposto sull'art. 275 e che risulta, altresì, alla
1. Le misure coercitive e interdittive sono	1. Identico	base del successivo intervento sull'art. 307 – di
immediatamente revocate quando risultano		rendere possibile, in via generale (e quindi al di
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le		là delle specifiche e circoscritte ipotesi oggi disciplinate negli art. 276 e 307), la
condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure		applicazione contestuale e cumulativa di più
ovvero le esigenze cautelari previste		misure cautelari personali, nell'ottica sia di
dall'articolo 274.		ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione
	2. Q uando le esigenze cautelari risultano	
<u> </u>	attenuate ovvero la misura applicata non appare	
	più proporzionata all'entità del fatto o alla	
	sanzione che sia stata irrogata o si ritiene	-
	possa essere irrogata, il giudice dispone la	
1	applicazione della stessa con modalità meno	<u>*</u>
grave ovvero ne dispone l'applicazione con	gravose ovvero la sua sostituzione con misura	
modalità meno gravose.	diversa meno grave, applicata da sola o	
	unitamente ad altra.	stesso, tanto in melius (comma 2) quanto in
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2	2-bis. Identico	peius (comma 4).
relativi alle misure previste dagli articoli 282-		, ,
bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei		
procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi		
con violenza alla persona, devono essere		
immediatamente comunicati, a cura della polizia		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al		
difensore della persona offesa o, in mancanza di		
questo, alla persona offesa.		
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono	3. Identico	
la revoca o la sostituzione delle misure al		
giudice, il quale provvede con ordinanza entro		
cinque giorni dal deposito della richiesta. La		
richiesta di revoca o di sostituzione delle misure		
previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284,		
285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al		
comma 2-bis del presente articolo, che non sia		
stata proposta in sede di interrogatorio di		
garanzia, deve essere contestualmente		
notificata, a cura della parte richiedente ed a		
pena di inammissibilità, presso il difensore della		
persona offesa o, in mancanza di questo, alla		
persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso		
essa non abbia provveduto a dichiarare o		
eleggere domicilio. Il difensore e la persona		
offesa possono, nei due giorni successivi alla		
notifica, presentare memorie ai sensi		
dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il		
giudice procede. Il giudice provvede anche di		
ufficio quando assume l'interrogatorio della		
persona in stato di custodia cautelare o quando è		
richiesto della proroga del termine per le		
indagini preliminari o dell'assunzione di		
incidente probatorio ovvero quando procede		
all'udienza preliminare o al giudizio.		
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine	3-bis. Identico	
alla revoca o alla sostituzione delle misure		
coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero.	-	
Se nei due giorni successivi il pubblico		
ministero non esprime il proprio parere, il		
giudice procede.		
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per	3-ter. Identico	
la revoca o la sostituzione delle misure, prima di		
provvedere può assumere l'interrogatorio della		
persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di		
revoca o di sostituzione è basata su elementi		
nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il		
giudice deve assumere l'interrogatorio		
dell'imputato che ne ha fatto richiesta.	4.5	
	4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276,	
	quando le esigenze cautelari risultano aggravate,	
	il giudice, su richiesta del pubblico ministero,	
	dispone l'applicazione della misura con	
	modalità più gravose ovvero il cumulo con	
modalità più gravose.	misura diversa o la sua sostituzione con altra più grave.	
Art. 300	Art. 300	In attesa di un generale ripensamento della
Estinzione delle misure per effetto della	Estinzione delle misure per effetto della	materia della durata della custodia cautelare alla
pronuncia di determinate sentenze.	pronuncia di determinate sentenze.	
pronuncia di determinate sentenze.	pronuncia di determinate sentenze.	luce delle indicazioni provenienti dalla
1. Le misure disposte in relazione a un	1. Identico.	giurisprudenza della Corte europea dei diritti
determinato fatto perdono immediatamente		dell'uomo, dalla quale emerge, come è noto, la
efficacia quando, per tale fatto e nei confronti		sollecitazione ad introdurre un sistema - non
della medesima persona è disposta		necessariamente sostitutivo, ma integrativo,
l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di		semmai, rispetto alla previsione di limiti di
non luogo a procedere o di proscioglimento.		durata massima – di controlli periodici sulla
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia	2. Identico.	ragionevolezza del mantenimento della misura,
cautelare e con la sentenza di proscioglimento o		alla Commissione è parso, comunque,
di non luogo a procedere è applicata la misura		opportuno avanzare la proposta,

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
di sicurezza del ricovero in ospedale	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	immediatamente realizzabile, di un intervento
psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a		modificativo del comma 4 .
norma dell'articolo 312.		E' noto come tale disposizione, inquadrabile
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è	3. Identico.	quale espressione del principio di
pronunciata sentenza di condanna, le misure		proporzionalità - a mente del quale il tipo di
perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.		misura deve essere correlato non solo all'entità
<u> </u>	4. La custodia cautelare perde efficacia quando	del fatto ma anche alla sanzione che sia stata o
	è pronunciata sentenza di condanna, ancorché	si ritiene possa essere irrogata (art. 275, comma
1 -	sottoposta a impugnazione, se la durata della	2) - prevede già che laddove sia intervenuta
durata della custodia già subita non è inferiore	custodia già subita non è inferiore ai due terzi	sentenza di condanna, ancorché sottoposta ad
all'entità della pena irrogata.	della pena irrogata.	impugnazione, la custodia cautelare perda
		efficacia nel caso in cui la sua durata non sia,
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti	5. Identico.	comunque, inferiore all'entità della pena
del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per		concretamente irrogata.
lo stesso fatto, possono essere disposte nei sui		Si propone di abbassare il limite oggi previsto ai
confronti misure coercitive quando ricorrono le		fini della estinzione automatica della custodia,
esigenze cautelari previste dall'articolo 274		stabilendo che questa ultima debba cessare una
comma 1 lettere b) e c).		volta raggiunta una durata corrispondente ai due
, ,		terzi della pena inflitta (potendo, tutt'al più,
		essere sostituita da altra misura, non custodiale).
		In sé ragionevole, la proposta si giustifica anche
		in forza del fatto che nella situazione descritta il
		soggetto interessato finisce per trovarsi, nella
		maggior parte dei casi, in condizioni tali (sotto
		il profilo del residuo di pena) da far
		plausibilmente pronosticare che, quand'anche il
		procedimento si concluda con sentenza di
		condanna irrevocabile, egli possa venire
		ammesso a scontare la pena secondo modalità
		extracarcerarie.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 307	Art. 307	La soppressione della specifica fattispecie di
Provvedimenti in caso di scarcerazione per	Provvedimenti in caso di scarcerazione per	applicazione cumulativa di misure cautelari,
decorrenza dei termini.	decorrenza dei termini.	dettata dal comma 1-bis (per lo più, circoscritta,
		oggettivamente, all'ipotesi in cui si proceda per
1	1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	decorrenza dei termini il giudice dispone, anche	
	cumulativamente, le altre misure cautelari di	
solo se sussistono le ragioni che avevano		
determinato la custodia cautelare.	0	275, attraverso la quale si è inteso introdurre, in
	cautelare.	via generale, la possibilità per il giudice di
1 bis. Qualora si proceda per taluno dei reati	1-bis. Soppresso	disporre l'adozione di una misura cautelare, da
indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il		sola o unitamente ad altre.
giudice dispone le misure cautelari indicate		
dagli articoli 281, 282 e 283 anche		
cumulativamente.		
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a	2 Identia	
norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata:	2. Identico.	
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle		
prescrizioni inerenti a una misura cautelare		
disposta a norma del comma 1, sempre che, in		
relazione alla natura di tale trasgressione,		
ricorra taluna delle esigenze cautelari previste		
dall'articolo 274;		
b) contestualmente o successivamente alla		
sentenza di condanna di primo o di secondo		
grado, quando ricorre l'esigenza cautelare		
prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b).		
3. Con il ripristino della custodia, i termini	3. Identico.	
relativi alla fase in cui il procedimento si trova		
decorrono nuovamente ma, ai fini del computo		
del termine previsto dall'articolo 303 comma 4,		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
si tiene conto anche della custodia	op oans a	
anteriormente subita.		
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria	4 Identico	
possono procedere al fermo dell'imputato che,	The state of the s	
trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una		
misura cautelare disposta a norma del comma 1		
o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera b),		
stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia		
senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro		
ore, al procuratore della Repubblica presso il		
tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito.		
Si applicano, in quanto compatibili, le		
disposizioni sul fermo di indiziato di delitto.		
Con il provvedimento di convalida, il giudice		
per le indagini preliminari, se il pubblico		
ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza,		
quando ne ricorrono le condizioni, la misura		
della custodia cautelare e trasmette gli atti al		
giudice competente.		
	5 Identice	
5. La misura disposta a norma del comma 4		
cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla		
ordinanza, il giudice competente non provvede		
a norma del comma 2 lettera a).		
Art. 308	Art. 308	Rimanendo nell'ambito delle soluzioni
Termini di durata massima delle misure	Termini di durata massima delle misure	prospettabili in chiave di contenimento dell'uso
diverse dalla custodia cautelare.	diverse dalla custodia cautelare.	della custodia cautelare, si è ritenuto che
diverse dana custodia cautelare.	urverse uana custouia cautelate.	l'utilizzo delle misure interdittive, oggi molto
1 Le misure coercitive diverse delle custodie	1 Le misure coercitive diverse delle custodie	sottodimensionato in ragione anche di alcune
		rigidità presenti nella relativa normativa, meriti
della loro esecuzione è decorso un periodo di	<u> </u>	senz'altro di essere rilanciato e potenziato. In
	<u> </u>	questa chiave, si propone di intervenire sulla
tempo pari ai doppio dei termini previsti	esecuzione e decorso un periodo di tempo pari	questa cinave, si propone di intervenire suna

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dall'articolo 303.	al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.	disciplina della durata delle misure de quibus,
		superando – definitivamente - l'originaria
2. Le misure interdittive perdono efficacia	2. Soppresso	impostazione fortemente restrittiva data alla
quando sono decorsi due mesi dall'inizio della		materia dal legislatore dell'89 e non
loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse		adeguatamente (sinora) corretta.
siano state disposte per esigenze probatorie, il		In questo senso, il regime di durata delle stesse
giudice può disporne la rinnovazione anche al		viene quindi è, in via generale, equiparato a
di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione,		quello oggi previsto per le misure coercitive
osservati i limiti previsti dal comma 1.		diverse dalla custodia cautelare (parametrato, a
		sua volta, sul doppio dei termini indicati
2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti	2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti	nell'art. 303), ferma la possibilità che anche
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,	previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,	siffatti limiti possano essere derogati, nelle
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo	317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo	ipotesi descritte dal comma 2-bis, previa
	comma, e 320 del codice penale, qualora le	
	misure interdittive siano state disposte per	
	esigenze probatorie, il giudice può disporne	
	la rinnovazione anche oltre i limiti previsti	
1 2	dal comma 1, fermo restando che comunque la	
	loro efficacia viene meno se dall'inizio della	
	loro esecuzione è decorso un periodo di tempo	
•	pari al triplo dei termini previsti dall'articolo	
loro esecuzione è decorso un periodo di tempo	1	
pari al triplo dei termini previsti dall'articolo		
303.		
303.		
3. L'estinzione delle misure non pregiudica	3 Identico	
l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al		
giudice penale o ad altre autorità		
nell'applicazione di pene accessorie o di altre		
misure interdittive.		
misure interdituve.		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 386	Art. 386	L'idea è quella di mettere a regime (rispetto cioè
Doveri della polizia giudiziaria in caso di	Doveri della polizia giudiziaria in caso di	anche al procedimento ordinario) le novità
arresto o di fermo.	arresto o di fermo.	introdotte dalla legge n. 9 del 2012 solo per
		quanto riguarda il procedimento monocratico (e
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria	1. Identico.	volte ad abbattere il fenomeno delle cosiddette
che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno		"porte girevoli"), in materia di "allocazione" del
avuto in consegna l'arrestato, ne danno		soggetto arrestato o fermato nelle more del
immediata notizia al pubblico ministero del		giudizio di convalida della misura precautelare.
luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.		Dal punto di vista formale, si è proceduto,
Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare una difensore di fiducia.		trasferendo nell'ambito dei rinnovati commi 4 e
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e	2 Identico	5 dell'art. 386 quanto precedentemente inserito
gli agenti di polizia giudiziaria informano	2. Identico.	dalla ricordata legge n. 9 del 2012 nel contesto
immediatamente il difensore di fiducia		dell'art. 558 (ai commi 4- <i>bis</i> e 4- <i>ter</i>).
eventualmente nominato ovvero quello di		Limitati, ma egualmente significativi gli
ufficio designato dal pubblico ministero a		
norma dell'articolo 97.		interventi apportati, sul piano sostanziale, al
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista	3. Identico.	testo. Per un verso, si è sostituito, nel secondo
dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli		periodo del nuovo quinto comma dell'art. 386
agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato		rispetto all'omologa previsione contenuta
o il fermato a disposizione del pubblico		nell'originario comma 4-bis dell'art. 558, il
ministero al più presto e comunque non oltre		riferimento alle "ragioni di necessità ed
ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro		urgenza" con quello a "ragioni di sicurezza".
il medesimo termine trasmettono il relativo		Ciò al fine di esplicitare la possibilità per il
verbale, anche per via telematica, salvo che il		pubblico ministero di disporre che l'arrestato o
pubblico ministero autorizzi una dilazione		il fermato sia condotto nella casa circondariale
maggiore. Il verbale contiene l'eventuale		in luogo della camera di sicurezza allorquando
nomina del difensore di fiducia, l'indicazione		sussistano ragioni di sicurezza in relazione alla
del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o		pericolosità dell'arrestato. Si è così inteso
il fermo è stato eseguito l'enunciazione delle		distinguere le ragioni di inidoneità "logistiche"
ragioni che lo hanno determinato.		delle strutture della polizia giudiziaria da quelle
		di sicurezza connesse all'arrestato o fermato.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria	4. Salvo quanto previsto dal comma 5, il	Per altro verso, non è stata ripresa, nell'ambito
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione	pubblico ministero dispone che l'arrestato o	del nuovo art. 386, la clausola, originariamente
1 *	il fermato sia custodito in uno dei luoghi	contenuta nell'art. 4-ter dell'art. 558, che
nella casa circondariale o mandamentale del	indicati dal comma 1 dell'articolo 284.	prevedeva – sempre – l'obbligo per il pubblico
luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.		ministero di disporre la custodia del soggetto
		presso le strutture nella disponibilità della
* *	5. In caso di mancanza, indisponibilità o	polizia giudiziaria nei casi in cui si procedesse
v	inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono	1 11/4 11 1 111 4 200
S .	ubicati fuori dal circondario in cui è stato	1. 1. 0
	eseguito l'arresto o il fermo, o in caso di	e- <i>bis)</i> ed 1).
per le indagini, presso altra casa circondariale	- -	
o mandamentale.	pubblico ministero dispone che sia custodito	
	presso idonee strutture nella disponibilità	
	degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria	
	che hanno eseguito il fermo o l'arresto o che	
	hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di	
	tali strutture, o se ricorrono altre specifiche	
	ragioni di sicurezza, il pubblico ministero	
	dispone con decreto motivato che l'arrestato	
	o il fermato sia condotto nella casa	
	circondariale del luogo dove l'arresto o il	
	fermo è stato eseguito ovvero, se ne possa	
	derivare grave pregiudizio per le indagini,	
	presso altra casa circondariale vicina.	
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria	-	
trasmettono il verbale di fermo anche al		
pubblico ministero che lo ha disposto, se		
diverso da quello indicato nel comma 1.		
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non	7. Identico.	
sono osservati i termini previsti dal comma 3.		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 558	Art. 558	La modifica realizza il necessario raccordo
		sistematico rispetto alla nuova formulazione
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria	1. Identico.	dell'art. 386. La soppressione, all'interno della
che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che		disposizione de qua, delle interpolazione
hanno avuto in consegna l'arrestato lo		introdotte dalla legge n. 9 del 2012 è stata
conducono direttamente davanti al giudice del		compensata tramite l'espresso rinvio ai nuovi
dibattimento per la convalida dell'arresto e il		commi 4 e 5 dell'art. 386.
contestuale giudizio, sulla base della		
imputazione formulata dal pubblico ministero.		
In tal caso citano anche oralmente la persona		
offesa e i testimoni e avvisano il difensore di		
fiducia o, in mancanza, quello designato di		
ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.		
2 Quando il giudice non tiene udienza gli	2. Quando il giudice non tiene udienza, gli	
	ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che	
	hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in	
	consegna l'arrestato gliene danno immediata	
	notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il	
giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto.	_	
Non si applica la disposizione prevista		
dall'articolo 386, comma 4.		
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato	3. Identico.	
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia		
giudiziaria a una relazione orale e quindi sente		
l'arrestato per la convalida dell'arresto.		
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato	4. Identico.	
in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può		
presentare direttamente all'udienza, in stato di		
arresto, per la convalida e il contestuale		
giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si		
applicano al giudizio di convalida le		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
disposizioni dell'articolo 391, in quanto	-	
compatibili.		
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter,	4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4 il	
nei casi di cui ai commi 2 e 4, il pubblico	pubblico ministero provvede a norma	
ministero dispone che l'arrestato sia custodito	dell'articolo 386, commi 4 e 5.	
un uno dei luoghi indicati dal comma 1	·	
dell'articolo 284. In caso di mancanza,		
indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o		
quando essi sono ubicati fuori dal circondario		
in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di		
pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero		
dispone che sia custodito presso idonee		
strutture nella disponibilità degli ufficiali o		
agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito		
l'arresto o che hanno avuto in consegna		
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità		
o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono		
altre specifiche ragioni di necessità o di		
urgenza, il pubblico ministero dispone con		
decreto motivato che l'arrestato sia condotto		
nella casa circondariale del luogo dove		
l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa		
derivare grave pregiudizio per le indagini,		
presso altra casa circondariale vicina.		
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma	4-ter. Soppresso	
2, lettere e bis) ed f), il pubblico ministero		
dispone che l'arrestato sia custodito presso		
idonee strutture nella disponibilità degli		
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che		
hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in		
consegna l'arrestato. Si applica la disposizione		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
di cui al comma 4-bis, terzo periodo.		
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice	5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice	
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il	restituisce gli atti al pubblico ministero. Il	
giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo	giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo	
quando l'imputato e il pubblico ministero vi	quando l'imputato e il pubblico ministero vi	
consentono.	consentono.	
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi	6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi	
precedenti, si procede immediatamente al	precedenti, si procede immediatamente al	
giudizio.	giudizio.	
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine	7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine	
	per preparare la difesa non superiore a cinque	
giorni. Quando l'imputato si avvale di tale	giorni. Quando l'imputato si avvale di tale	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	facoltà, il dibattimento è sospeso fino	
	all'udienza immediatamente successiva alla	
scadenza del termine.	scadenza del termine.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8. Subito dopo l'udienza di convalida,	
	l'imputato può formulare richiesta di giudizio	
	abbreviato ovvero di applicazione della pena su	
_	richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti	
	allo stesso giudice del dibattimento. Si	
	applicano le disposizioni dell'articolo 452,	
comma 2.	comma 2.	
	9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere	
	al giudizio direttissimo nei casi previsti	
dall'articolo 449, commi 4 e 5.	dall'articolo 449, commi 4 e 5.	
A-A (((A4	
Procedimento di esecuzione	Procedimento di esecuzione	
1 Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta	1 Identico	
	1. Inclusion.	
Art. 666 Procedimento di esecuzione 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.	Art. 666 Procedimento di esecuzione 1. Identico.	

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
2. Se la richiesta appare manifestamente	•	L'introduzione del nuovo comma 4-bis ,
infondata per difetto delle condizioni di legge		consente la possibilità di attivazione della
ovvero costituisce mera riproposizione di una		videoconferenza nei casi previsti dall'art. 146-
richiesta già rigettata, basata sui medesimi		bis D.Lgs. 27/1989, come peraltro già disposto
elementi, il giudice o il presidente del collegio,		dall'art. 45-bis del medesimo D.Lgs
sentito il pubblico ministero, la dichiara		Con la proposta di introduzione del comma 4-
inammissibile con decreto motivato, che è		ter, si è inteso sostituire l'audizione
notificato entro cinque giorni all'interessato.		dell'interessato, detenuto o internato in luogo
Contro il decreto può essere proposto ricorso		posto fuori dalla circoscrizione del Giudice, da
per cassazione.		parte del magistrato di sorveglianza "prima del
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice	3. Identico.	giorno dell'udienza", mediante l'utilizzo del
o il presidente del collegio, designato il		collegamento audiovisivo con il Giudice
difensore di ufficio all'interessato che ne sia		dell'esecuzione. Si ritiene, in tal modo, di
privo, fissa la data dell'udienza in camera di		meglio tutelare le garanzie del detenuto
consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai		assicurando la possibilità di far valere le proprie
difensori. L'avviso è comunicato o notificato		ragioni direttamente – sebbene in
almeno dieci giorni prima della data predetta.		videoconferenza - al Giudice dell'esecuzione
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono		che procede, in luogo dell'attuale "rogatoria
essere depositate memorie in cancelleria.	4 7 1 1 1 1 1 1 1 1	interna" con il magistrato di sorveglianza del
	4. L'udienza si svolge con la partecipazione	
<u> </u>	necessaria del difensore e del pubblico	,
ministero. <i>L'interessato che ne fa richiesta è</i>	ministero.	Cass. 4-12-2006, Di Girolamo, e Cass. 6-11-
sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o		2002, Bello).
internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del		Il nuovo comma 4-quater fa salva la possibilità di far assumere le dichiarazioni dell'interessato
giorno dell'udienza dal magistrato di		dal magistrato di sorveglianza del luogo di
sorveglianza del luogo, salvo che il giudice		detenzione nel caso in cui non siano disponibili
ritenga di disporre la traduzione.	4-his L'interessato se ne fa richiesta à	mezzi tecnici idonei all'attivazione della
Thenga at disporte in tradizione.		videoconferenza. E' ovviamente mantenuta la
		possibilità per il Giudice dell'esecuzione di
		disporre la traduzione in aula, ove lo ritenga
	con le modalità ivi previste.	necessario.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	4-ter. Tuttavia, se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la sua partecipazione all'udienza ha luogo, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, a distanza attraverso il collegamento audiovisivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, commi 2, 3, 4 e 6. Solo ove non siano disponibili mezzi tecnici idonei, il giudice dispone che l'interessato sia sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione.	
 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e 		
ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili,		

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul		
procedimento in camera di consiglio davanti		
alla corte di cassazione.		
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione	7. Identico.	
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha		
emessa disponga diversamente.		
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso	8. Identico.	
previsto dal comma 3 è notificato anche al		
tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il		
giudice o il presidente del collegio nomina un		
curatore provvisorio. Al tutore e al curatore		
competono gli stessi diritti dell'interessato.		
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in	9. Identico.	
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140		
comma 2.		
A 4 (77	A	T 1'C'
Art. 677	Art. 677	La modifica proposta intende – anche nella
Competenza per territorio	Competenza per territorio	prospettiva di favorire un più agevole accesso alle misure alternative alla detenzione -
1. La competenza a conoscere le materie	1 Identico	eliminare la previsione della sanzione di
attribuite alla magistratura di sorveglianza	Ti Tacimico.	inammissibilità della domanda di misura
appartiene al tribunale o al magistrato di		alternativa alla detenzione per la mancata
sorveglianza che hanno giurisdizione		dichiarazione o elezione di domicilio da parte
sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si		del condannato libero.
The state of the s		
trova l'interessato all'atto della richiesta, della		
trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del		Premessa, infatti, la indubbia necessità della dichiarazione o elezione suddetta ai fini della
		Premessa, infatti, la indubbia necessità della
proposta o dell'inizio di ufficio del	2. Identico.	Premessa, infatti, la indubbia necessità della dichiarazione o elezione suddetta ai fini della
proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.	2. Identico.	Premessa, infatti, la indubbia necessità della dichiarazione o elezione suddetta ai fini della concreta applicabilità della misura alternativa, la
proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. 2. Quando l'interessato non è detenuto o	2. Identico.	Premessa, infatti, la indubbia necessità della dichiarazione o elezione suddetta ai fini della concreta applicabilità della misura alternativa, la sanzione di inammissibilità della domanda,
proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. 2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non	2. Identico.	Premessa, infatti, la indubbia necessità della dichiarazione o elezione suddetta ai fini della concreta applicabilità della misura alternativa, la sanzione di inammissibilità della domanda, pronunciata <i>ex</i> art. 666, comma 2, c.p.p., pare

	70 11 110	5.1.1.11
Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
residenza o il domicilio. Se la competenza non		normativa (l'istanza può essere infatti presentata
può essere determinata secondo il criterio sopra		anche personalmente) o per una lettura
indicato, essa appartiene al tribunale o al		rigidamente formalistica del giudice può
magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu		determinare l'ingresso in carcere – a motivo
pronunciata la sentenza di condanna, di		dell'inammissibilità in questione – di molti
proscioglimento o di non luogo a procedere, e,		condannati che pure dispongono di un idoneo
nel caso di più sentenze di condanna o di		domicilio.
proscioglimento, al tribunale o al magistrato di		
sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la		
sentenza divenuta irrevocabile per ultima.		
2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo-	2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo	
_	di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio	
*	con la domanda con la quale chiede una misura	
domanda con la quale chiede una misura	-	
<u>=</u> -	provvedimento attribuito dalla legge alla	
	magistratura di sorveglianza. Il condannato, non	
	detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare	
	ogni mutamento del domicilio dichiarato o	
	eletto. Si applicano in quanto compatibili, le	
eletto. Si applicano in quanto compatibili, le	disposizioni previste dali art. 161.	
disposizioni previste dall'art. 161.		
Art. 678	Art. 678	La proposta interviene sulla norma generale che
Procedimento di sorveglianza	Procedimento di sorveglianza	disciplina il procedimento di sorveglianza. La
1 Toceumento di soi vegnanza	1 Toceumento di soi vegnanza	soluzione suggerita intende privilegiare le
1 Il tribunale di corveglianza nelle materia di	1 II tribunale di corveglianza nelle materia di	esigenze di collocazione sistematica della
		proposta, intervenendo su un tessuto normativo
	_	già dedicato dal legislatore ai profili procedurali
* *	<u> </u>	che attengono alla materia della sorveglianza ed
		evitando ulteriori interpolazioni di altre
dall'art. 148 del codice penale, alle misure di	professionalità nel reato o di tendenza a	disposizioni normative (es. art. 6 (L) del d.p.r.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
sicurezza, alla esecuzione della semidentenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'art. 667.	delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'art. 667. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata procede, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.	Sul piano tecnico, si interviene con la rimodulazione della norma, riservando il comma 1 alle materie per le quali si procede con la più garantita procedura di cui all'art. 666 c.p.p. (poiché involgenti più direttamente profili afferenti a diritti fondamentali, quali la libertà personale) e dedicando il nuovo comma 1-bis alle materia di competenza del magistrato di sorveglianza, per le quali si estende la più snella e semplificata procedura camerale di cui all'art. 69-bis, legge 354/75. La semplificazione della procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza prevista dalla norma di matrice penitenziaria ha indubbiamente riscosso un successo pratico, consentendo la definizione di un numero di procedimenti che non sarebbe stato possibile raggiungere con le forme procedurali dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. Sembra ragionevole, pertanto, implementare una soluzione che ha già dato
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della	norma dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.	raggiungere con le forme procedurali dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. Sembra ragionevole, pertanto,
consulenza dei tecnici del trattamento. 3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.	3. Identico.	

Codice di procedura pena
Art. 684
Rinvio dell'esecuzione

- 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in alternativa al differimento della pena in attesa ordine al differimento dell'esecuzione delle pene ordine al differimento dell'esecuzione delle pene della decisione del tribunale di sorveglianza. La detentive e delle sanzioni sostitutive della detentive e delle sanzioni sostitutive della modifica si rende opportuna per realizzare il semidetenzione e della libertà controllata nei semidetenzione e della libertà controllata nei coordinamento con il disposto dell'art. 47-ter. casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice comma 1-ter della legge di ordinamento penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 penale. Il tribunale ordina, quando occorre, la penitenziario e per attribuire al magistrato un comma l' numero l' del codice penale, nel quale di liberazione del detenuto e adotta gli altri più ampio ventaglio di opzioni rispetto provvede il ministro di grazia e giustizia. Il provvedimenti conseguenti. tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
- 2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che 2. Quando vi è fondato motivo di ritenere che magistrato di sorveglianza immediatamente gli atti.

Proposta di modifica Art. 684 Rinvio dell'esecuzione

- sussistono i presupposti perché il tribunale sussistono i presupposti perché il Tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, può ordinare il differimento dell'esecuzione o la se la protrazione della detenzione può cagionare detenzione domiciliare. Se la protrazione della preventivi. grave pregiudizio al condannato, la liberazione detenzione può cagionare grave pregiudizio al del detenuto. Il provvedimento conserva effetto condannato, il magistrato di sorveglianza può fino alla decisione del tribunale, al quale il disporre, in via d'urgenza, la detenzione trasmette **domiciliare o** la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del Tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

Relazione illustrativa

La proposta modifica del **comma 2** consente al magistrato di sorveglianza di applicare il beneficio detenzione della domiciliare all'attuale alternativa secca tra la liberazione e il dello mantenimento stato detentivo. consentendo l'applicazione in via provvisoria della misura domiciliare in favore dei detenuti per i quali sussiste la elevata probabilità di esecuzione esterna della pena, nella forma della detenzione domiciliare ed in relazione ai quali sussista l'esigenza di un controllo a fini

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 121	Art. 121	Si propone, nella logica di contenere i casi di
		allocazione in carcere dei soggetti destinatari di
1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del	1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del	misure precautelari nelle more del giudizio di
codice, il pubblico ministero dispone con	codice, il pubblico ministero, fatta eccezione	convalida (che sta alla base anche della
decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia	per l'ipotesi di cui all'art. 384-bis del codice,	modifica dell'art. 386), di rendere più stringente
posto immediatamente in libertà quando ritiene	dispone con decreto motivato che l'arrestato o il	l'obbligo del pubblico ministero di disporre
di non dovere richiedere l'applicazione di	fermato sia posto immediatamente in libertà	immediatamente, prima della udienza di cui
misure coercitive.	quando ritiene di non dovere richiedere	all'art. 391, la liberazione dell'arrestato o del
	l'applicazione di una delle misure di cui agli	fermato, prescrivendo che l'organo d'accusa
	articoli 284, 285, 285-bis e 286 del codice.	debba così procedere non solo quando, come
		prescritto dalla disciplina oggi vigente, non
2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1,	2. Identico.	debba chiedere l'applicazione di alcuna misura
il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne		coercitiva, ma anche tutte le volte in cui la
dà avviso, senza ritardo, anche alla persona		misura coercitiva, che intenda comunque
liberata.		richiedere, non sia una di quelle previste dagli
		artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia in
		carcere), 285-bis (custodia in istituto a custodia
		attenuata per detenute madri) e 286 (custodia in
		luogo di cura).
		E' espressamente esclusa l'operatività della
		disposizione de qua, nella versione proposta,
		rispetto all'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 384-
		bis (introdotto dalla recente legge n. 119 del
		2013), sia stata disposta la misura precautelare
		dell'allontanamento d'urgenza dalla casa
		familiare.

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271		
Art. 146-bis		
Partecipazione al dibattimento a distanza		

- 1-Quando si procede per taluno dei delitti 1. Quando si procede **nei confronti di persona** il sistema della videoconferenza. indicati nell'art. 51 comma 3 bis. nonché che si trova in stato di detenzione per taluno nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 del codice, dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis. partecipazione al dibattimento avviene distanza nei seguenti casi:
- ed ordine pubblico;
- distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto

Proposta di modifica

Art. 146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza

- a **per fatti diversi**, avviene a distanza nei seguenti casi:
 - pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;
- complessità e la partecipazione a distanza complessità e la partecipazione a distanza dalle lettere a) e b), l'attivazione della risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in svolgimento del dibattimento è valutata anche in si proceda per fatti diversi. relazione al fatto che nei confronti dello stesso relazione al fatto che nei confronti dello stesso La riformulazione della **lettera** a) del comma 1 imputato siano contemporaneamente in corso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

1-bis. Identico

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte tendono ad ampliare, e razionalizzare, il ricorso allo strumento della partecipazione a distanza al dibattimento tramite

La proposta di modifica del **comma 1** tende ad evitare che, per un detenuto con più processi nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi nonché nell'art. 407, comma 2 lettera a) n. 4 del pendenti, la videoconferenza possa essere titolo, in stato di detenzione in carcere, la codice, la partecipazione al dibattimento, anche attivata solo laddove si proceda per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis e 407, comma 2, lettera a), n. 4 c.p.p., dovendo, invece, garantire la presenza in aula per tutti gli altri a) quando sussistano gravi ragioni di sicurezza a) Quando sussistano gravi ragioni di **ordine** processi, vanificando così le finalità che lo strumento persegue. La proposta di modifica del comma 1 rende possibile per il Giudice, nel b) qualora il dibattimento sia di particolare b) qualora il dibattimento sia di particolare caso sussistano le specifiche esigenze indicate videoconferenza per un detenuto ristretto per taluno dei delitti indicati, anche nel caso in cui

estende la possibilità per il Giudice di attivare il procedimento di partecipazione a distanza al dibattimento anche quando sussistano specifiche esigenze di sicurezza connesse allo stato di detenzione, anche sulla base di specifica richiesta dell'Amministrazione penitenziaria che dia conto di concreti pericoli: si pensi, a titolo esemplificativo, al rischio di evasione traduzione, connesso alla ovvero all'inopportunità dell'assegnazione del detenuto in istituti prossimi alla sede di giustizia per comportamenti che abbiano destabilizzato

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso,	-	l'ordine e la sicurezza penitenziaria, con
diversa motivata disposizione del giudice.		eventuale applicazione del regime di
		sorveglianza particolare ex art. 14-bis legge
		354/1975.
		Il miglioramento della qualità dei collegamenti
		tramite la c.d. "telepresenza", resa possibile dai
		recenti sviluppi tecnologici, rappresenta un
		importante strumento per contemperare il diritto
		alla partecipazione al processo con il dovere,
		per l'Amministrazione penitenziaria, di
		garantire le esigenze di sicurezza,
		determinando, tra l'altro, un forte contenimento
		della spesa pubblica.
Art. 240	Art. 240	La soppressione consegue alla modifica del
Trattamento sanitario del detenuto	Trattamento sanitario del detenuto	comma 2 dell'art. 11 ord. penit. (v. rel. ill. sub
		art. 11, legge n. 354/75)
1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma	a	
2 della L. 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con	Soppresso	
ordinanza dal giudice che procede. Prima		
dell'esercizio dell'azione penale provvede il		
giudice per le indagini preliminari. Dopo la		
pronuncia della sentenza di primo grado		
provvede il magistrato di sorveglianza.		
2. Il provvedimento è revocato appena sono		
cessate le ragioni che lo hanno determinato e		
può essere modificato per garantire le esigenze		
di sicurezza che siano sopravvenute. La		
competenza per la revoca e per la modifica è		
determinata a norma del comma 1.		

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 73.	Art. 73	
Produzione, traffico e detenzione illeciti di	Produzione, traffico e detenzione illeciti di	
sostanze stupefacenti o psicotrope	sostanze stupefacenti o psicotrope	La proposta di modifica dei commi 1, 2 e 5 è
		volta ad attenuare il rigore sanzionatorio
	1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui	* *
<u>-</u>	all'articolo 17, coltiva per uso non	=
	esclusivamente personale , produce, fabbrica,	
	estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,	* * *
	cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura	
	ad altri, invia, passa o spedisce in transito,	=
	consegna per qualunque scopo sostanze	
	stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I	
	prevista dall'articolo 14, è punito con la	
euro 26.000 a euro 260.000.	reclusione da tre a dodici anni e con la multa	g .
	da euro 26.000 a euro 260.000.	del regime edittale della pena detentiva. Nella
		stessa prospettiva si prevede una riduzione del
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1		regime sanzionatorio previsto per le fattispecie
e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui		di cui al comma 2.
all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve		Quanto poi alla modifica del comma 5, essa è
a qualsiasi titolo o comunque illecitamente		diretta a introdurre una autonoma fattispecie
detiene:		incriminatrice per le ipotesi di più lieve entità,
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per		in maniera da sottrarla all'alea del giudizio di
quantità, in particolare se superiore ai limiti		comparazione, che in concreto potrebbe portare
massimi indicati con decreto del Ministro della		a soluzioni sanzionatorie particolarmente
salute emanato di concerto con il Ministro della		pesanti.
giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche	-	
antidroga, ovvero per modalità di presentazione,		
avuto riguardo al peso lordo complessivo o al		
confezionamento frazionato, ovvero per altre		
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un		
uso non esclusivamente personale;		
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o		
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A,		
che eccedono il quantitativo prescritto. In questa		
ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite		
da un terzo alla metà.		
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione	2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione	
di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o	di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o	
procura che altri metta in commercio le sostanze	procura che altri metta in commercio le sostanze	
o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di	o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di	
cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da	cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da	
sei a ventidue anni e con la multa da euro	cinque a diciotto anni e con la multa da euro	
26.000 a euro 300.000.	26.000 a euro 300.000.	
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano	2-bis. Identico	
anche nel caso di illecita produzione o		
commercializzazione delle sostanze chimiche di		
base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e		
3 dell'allegato I al presente testo unico,		
utilizzabili nella produzione clandestina delle		
sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle		
tabelle di cui all'articolo 14.		
3. Le stesse pene si applicano a chiunque	3. Identico	
coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti		
o psicotrope diverse da quelle stabilite nel		
decreto di autorizzazione.		
4. Quando le condotte di cui al comma 1	4. Identico	
riguardano i medicinali ricompresi nella tabella		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, <i>si</i>	5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.	
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
giudice. In deroga a quanto disposto	-	
dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto		
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una		
durata corrispondente a quella della sanzione		
detentiva irrogata.		
Esso può essere disposto anche nelle strutture		
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116,		
previo consenso delle stesse. In caso di		
violazione degli obblighi connessi allo		
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in		
deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del		
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su		
richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il		
giudice che procede, o quello dell'esecuzione,		
con le formalità di cui all'articolo 666 del codice		
di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei		
motivi e delle circostanze della violazione,		
dispone la revoca della pena con conseguente		
ripristino di quella sostituita. Avverso tale		
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per		
Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il		
lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena		
per non più di due volte.		
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si	5-ter. Identico	
applica anche nell'ipotesi di reato diverso da		
quelli di cui al comma 5, commesso, per una		
sola volta, da persona tossicodipendente o da		
assuntore abituale di sostanze stupefacenti o		
psicotrope e in relazione alla propria condizione		
di dipendenza o di assuntore abituale, per il		
quale il giudice infligga una pena non superiore		
ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera	•	
a), del codice di procedura penale o di reato		
contro la persona.		
(Nuovo comma inserito dalla L. n. 94/2013)		
6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in	6. Identico	
concorso tra loro, la pena e' aumentata.		
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono	7. Identico	
diminuite dalla metà a due terzi per chi si		
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia		
portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando		
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità		
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti		
per la commissione dei delitti.		
Art. 74.	Art. 74	Coerentemente con le modifiche apportate
Associazione finalizzata al traffico illecito di	Associazione finalizzata al traffico illecito di	sull'art. 73 d.p.r. 309/90, la proposta di modifica
sostanze stupefacenti o psicotrope	sostanze stupefacenti o psicotrope	sull'art. 74 riguarda la rideterminazione sulle
1 0	1 0	soglie, minime e massime, delle elevate pene
	1. Quando tre o più persone si associano allo	
1 -	scopo di commettere più delitti tra quelli	1
	previsti dall'articolo 73, chi promuove,	
	l'associazione è punito per ciò solo con la	nella determinazione della pena relativa alla
reclusione non inferiore a <i>venti</i> anni.	reclusione non inferiore a quindici anni.	ratuspecie discipiliata ai comma2 .
	2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la	Paraltro l'asparianza giudiziaria à indicativa di
reclusione <i>non inferiore</i> a <i>dieci</i> anni.	reclusione da cinque a quindici anni.	come, talvolta, la struttura organizzativa o le
lectusione non injeriore a dieci allili.	reclusione da cinque a quindici ainn.	modalità di partecipazione possano avere
3. La pena è aumentata se il numero degli	3 Identico	caratteristiche di gravità molto differenti. Per
associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti		tale motivo l'abbassamento del minimo edittale
vi sono persone dedite all'uso di sostanze		consente al giudice di adeguare la sanzione
1 1 30110 persone dedite an aso at sostanze		consente ai giudice di adeguare la sanzione

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi	4. Identico	singola partecipazione appaiano scarsamente
indicati dai commi 1 e 3, non può essere		offensive (si pensi al ruolo che possono avere le
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel		cosiddette "sentinelle" in un luogo di spaccio o
caso previsto dal comma 2, a dodici anni di		ai corrieri extracomunitari utilizzati per il
reclusione.		trasporto).
L'associazione si considera armata quando i		
partecipanti hanno la disponibilità di armi o		
materie esplodenti, anche se occultate o tenute		
in luogo di deposito.		
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza		
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo		
80.		
6. Se l'associazione è costituita per commettere i		
fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si		
applicano il primo e il secondo comma		
dell'articolo 416 del codice penale.		
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono		
diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia		
efficacemente adoperato per assicurare le prove		
del reato o per sottrarre all'associazione risorse		
decisive per la commissione dei delitti.		
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato		
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre		
1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma		
1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il		
richiamo si intende riferito al presente articolo.		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309
A 4 00

Proposta di modifica Art. 89

Relazione illustrativa

Art. 89

custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non **preclusione** all'adozione della misura degli sussistano esigenze cautelari di eccezionale sussistano esigenze cautelari di eccezionale arresti domiciliari in sostituzione della custodia rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando cautelare, espressa, per altro in termini assoluti, imputata è una persona tossicodipendente o imputata è una persona tossicodipendente o dal comma 4 nei confronti di alcuni soggetti, alcooldipendente che abbia un corso un alcooldipendente che abbia in corso un individuati per il solo fatto di essere sottoposti a programma terapeutico di recupero presso i programma terapeutico di recupero presso i procedimento per uno dei delitti previsti servizi pubblici l'assistenza per tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo secondo comma, c.p. purché non siano 116, e l'interruzione del programma può 116, e l'interruzione del programma può ravvisabili elementi di collegamento con la pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando criminalità organizzata od eversiva. di procede per i delitti di cui agli articoli 628, di procede per i delitti di cui **all'articolo 416-** L'intervento proposto si muove su due piani: terzo comma, o 629, secondo comma, del codice | bis del codice penale e comunque nel caso | - eliminare la preclusione così come formulata, il tossicodipendente l'alcooldipendente prosegua il programma di prosegua il programma di recupero ed indica gli eseguiti presso una struttura residenziale; recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali orari ed i giorni nei quali lo stesso può lo stesso può assentarsi per l'attuazione del assentarsi per l'attuazione del programma. programma.

1. Qualora ricorrano i presupposti per la 1. Qualora ricorrano i presupposti per la eccessive rigidità, propone di eliminare la ai servizi pubblici l'assistenza per o tossicodipendente

carcere, intende sottoporsi ad un programma di carcere, intende sottoporsi ad un programma di riguarda l'accesso per le persone condannate in

La Commissione, seguendo la generale esigenza di rendere fluido un sistema bloccato da ai dall'art. 4-bis ord. penit., ad eccezione di quelli

- penale e comunque nel caso sussistano sussistano particolari esigenze cautelari, il convogliando quell'esigenza di maggiore particolari esigenze cautelari, il provvedimento provvedimento è subordinato alla prosecuzione controllo nei confronti di soggetti considerati è subordinato alla prosecuzione del programma del programma terapeutico in una struttura particolarmente pericolosi nella ben diversa terapeutico in una struttura residenziale. Con lo residenziale. Con lo stesso provvedimento, o previsione che gli arresti domiciliari – per altro stesso provvedimento, o con altro successivo, il con altro successivo, il giudice stabilisce i adottabili, sulla base dell'attuale comma 1, solo giudice stabilisce i controlli necessari per controlli necessari per accertare che il a condizione che non sussistano esigenze l'alcooldipendente cautelari di eccezionale rilevanza - vengano
- ridefinire l'ambito soggetti "particolarmente pericolosi". sostituendo l'improprio riferimento alle persone imputate o 2. Se una persona tossicodipendente o 2. Se una persona tossicodipendente o indagate per taluno dei reati di cu all'art. 4-bis alcooldipendente, che è in custodia cautelare in alcooldipendente, che è in custodia cautelare in ord. penit. (disposizione quest'ultima che

DPR 9 ottobre 1990, n. 309
recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116, la misura cautelare è sostituita con quella
degli arresti domiciliari ove non ricorrano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La
sostituzione è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegato
certificazione, rilasciata da un servizio pubblico
per le tossicodipendenze o da una struttura
privata accreditata per l'attività di diagnosi
prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo
116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale è
stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento
rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è
comunque tenuto ad accogliere la richiesta
dell'interessato di sottoporsi al programma
terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si
procede per i delitti i cui agli articoli 628, terzo
comma, o 629, secondo comma, del codice
penale e comunque nel caso sussistano
particolari esigenze cautelari, subordina
l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di
una struttura residenziale.

Proposta di modifica

presso i servizi pubblici er recupero a esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La dalla Commissione). a sostituzione concessa o dell'interessato: all'istanza o certificazione, rilasciata da un servizio pubblico della sottoponibilità del soggetto alla misura a per le tossicodipendenze o da una struttura carceraria (subordinandola al requisito della si privata accreditata per l'attività di diagnosi sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale o prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo rilevanza) - del tossico/alcool dipendente, che li 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di abbia in corso o voglia intraprendere un alcooldipendenza, la procedura con la quale è trattamento stato accertato l'uso abituale di sostanze soggettive già oggi individuate dai commi 4 e 4a stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la bis dell'art. 275 c.p.p.. a comunque tenuto ad accogliere la richiesta consapevolezza delle difficoltà di e del codice penale e comunque nel caso alcuni o sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in terapeutici di recupero. carcere o ne dispone il rispristino quando carcere o ne dispone il rispristino quando

Relazione illustrativa

per via definitiva agli strumenti dell'area penale a l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una esterna) con quello ai medesimi soggetti per i o struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo quali è già destinato ad applicarsi lo speciale a 116, la misura cautelare è sostituita con quella regime dettato dal secondo periodo del comma degli arresti domiciliari ove non ricorrano 3 dell'art. 275 c.p.p. (nella versione suggerita

> istanza La portata dell'intervento, quindi, si rinviene allegato nella sostanziale equiparazione - sotto il profilo disintossicante. alle figure

o dichiarazione di disponibilità all'accoglimento La Commissione, inoltre, pur senza giungere rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è alla formulazione di una precisa proposta, nella a dell'interessato di sottoporsi al programma organizzativo che un intervento normativo di si terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si questo tipo implicherebbe, ritiene auspicabile θ procede per i delitti i cui **all'articolo 416-bis** che, sulla scia delle buone prassi realizzate in uffici giudiziari. vengano istituzionalizzate forme di più intenso raccordo tra i servizi territoriali e il circuito giudiziario, che consentano una più rapida presa in carico dell'imputato tossico/alcooldipendente e il suo più funzionale inserimento in percorsi

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione	accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione	
del programma, ovvero mantiene un	del programma, ovvero mantiene un	
comportamento incompatibile con la corretta	comportamento incompatibile con la corretta	
esecuzione, o quando accerta che la persona non	esecuzione, o quando accerta che la persona non	
ha collaborato alla definizione del programma o	ha collaborato alla definizione del programma o	
ne ha rifiutato l'esecuzione.	ne ha rifiutato l'esecuzione.	
4. Le disposizione di cui ai commi 1 e 2 non si	4. Soppresso	
applicano quando si procede per uno dei delitti		
previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio		
1975 , n.354, e successive modificazioni, ad		
eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo		
comma, e 629, secondo comma, del codice		
penale purché non siano ravvisabili elementi di		
collegamento con la criminalità organizzata od		
eversiva.		
5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1	5.Identico	
e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.		
5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si	5-his Identico	
svolge il programma terapeutico di recupero e	5-bis. Identico	
socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare		
all'autorità giudiziaria le violazioni commesse		
dalla persona sottoposta al programma. Qualora		
tali violazioni integrino un reato, in caso di		
omissione, l'autorità giudiziaria ne dà		
comunicazione alle autorità competenti per la		
sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui		
all'articolo 117, ferma restando l'adozione di		
misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento		
presso la struttura.		
Art. 94.	Art. 94	La vigente formulazione, stabilisce una soglia di
Affidamento in prova in casi particolari	Affidamento in prova in casi particolari	pena differenziata per tipologia di delitti. Tale
		regime "a doppio binario", introdotto con la
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei	1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei	legge n. 49/2006, vede innalzato l'originario
confronti di persona tossicodipendente o alcool-	confronti di persona tossicodipendente o alcool-	limite di pena di quattro anni a sei per i
dipendente che abbia in corso un programma di	dipendente che abbia in corso un programma di	condannati per reati "comuni", mentre si è
±	recupero o che ad esso intenda sottoporsi,	mantenuto invariato il precedente tetto nel caso

successive modificazioni. Alla domanda è 354, e successive allegata, pena

l'interessato può chiedere in ogni momento di l'interessato può chiedere in ogni momento di di condannati per taluno dei particolari delitti essere affidato in prova al servizio sociale per essere affidato in prova al servizio sociale per indicati nell'art. 4-bis ord penit. per una più proseguire o intraprendere l'attività terapeutica proseguire o intraprendere l'attività terapeutica forte tutela delle esigenze preventive nel caso di sulla base di un programma da lui concordato sulla base di un programma da lui concordato fatti-reato di maggiore allarme sociale. con una azienda unità sanitaria locale o con una con una azienda unità sanitaria locale o con una L'esperienza applicativa ha, peraltro, dimostrato struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo che di frequente, anche nel caso di taluni tra i 116. L'affidamento in prova in casi particolari 116. L'affidamento in prova in casi particolari delitti contemplati dall'articolo 4-bis, al titolo di può essere concesso solo quando deve essere può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei potrebbero – in un'ottica di graduazione delle anni od a quattro anni se relativa a titolo anni od a quattro anni se relativa a titolo esigenze di difesa sociale – essere ricomprese esecutivo comprendente reato di cui all'articolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo nella più favorevole disciplina. Occorre 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. considerare, inoltre - attesa la situazione del modificazioni. inammissibilità, l'esclusione dei delitti di cui agli articoli 628, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria comma 3 e 629, comma 2, del codice penale. pubblica o da una struttura privata accreditata Alla domanda è allegata, a pena di potenzialità per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, inammissibilità, certificazione rilasciata da una accresciuta lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di struttura sanitaria pubblica o da una struttura tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la privata accreditata per l'attività di diagnosi recupero e la cura dai tossicodipendenti.

reato astrattamente grave non corrisponde una offensività delle fattispecie concrete, che ben con sovraffollamento carcerario, aggravato dalla presenza di una rilevantissima quota di detenuti tossicodipendenti le non trascurabili deflative collegate ad una dell'affidamento applicazione "terapeutico", quale misura di elezione per il

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive	116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30	
2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26		
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.		
3. Ai fini della decisione, il tribunale di	3. Identico	
sorveglianza può anche acquisire copia degli atti		
del procedimento e disporre gli opportuni		
accertamenti in ordine al programma		
terapeutico concordato; deve altresì accertare		
che lo stato di tossicodipendenza o alcool-		
dipendenza o l'esecuzione del programma di		
recupero non siano preordinati al		
conseguimento del beneficio. Si applicano le		
disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.		
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il	4 Identico	
programma di recupero, anche attraverso le altre		
prescrizioni di cui al all'articolo 47, comma 5,		
della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce		
al recupero del condannato ed assicura la		
prevenzione del pericolo che egli commetta altri		
reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone		
l'affidamento, tra le prescrizioni impartite		
devono essere comprese quelle che determinano		
le modalità di esecuzione del programma. Sono		
altresì stabilite le prescrizioni e le forme di		
controllo per accertare che il tossicodipendente		
o l'alcool-dipendente inizi immediatamente o		
prosegua il programma di recupero.		
L'esecuzione della pena si considera iniziata		
dalla data del verbale di affidamento, tuttavia		
qualora il programma terapeutico al momento		
della decisione risulti già positivamente in		
corso, il tribunale, tenuto conto della durata		
delle limitazioni alle quali l'interessato si e'		

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
spontaneamente sottoposto e del suo	- 1 op oom #	21010020 211002 002 00
comportamento, può determinare una diversa,		La proposta di soppressione del comma 5
più favorevole data di decorrenza		risponde ad una diffusa percezione degli
dell'esecuzione.		operatori sulla utilità di consentire una
		applicazione della misura terapeutica oltre gli
5. L'affidamento in prova al servizio sociale	5. Soppresso	attuali stringenti limiti, tenuto conto della
non può essere disposto, ai sensi del presente		fenomenologia della tossicodipendenza, che
articolo, più di due volte.		implica fisiologicamente un trattamento portato
6. Si applica, per quanto non diversamente	6. Identico	sul lungo termine e la possibilità di ricadute del
stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26		soggetto affetto da dipendenza, il quale non per
luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge		questa sola ragione deve considerarsi non
10 giugno 1986, n. 663.		meritevole di ulteriori concessioni
6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento	6-bis. Identico	dell'affidamento "terapeutico".
disposto ai sensi del presente articolo		
l'interessato abbia positivamente terminato la		
parte terapeutica del programma, il magistrato		
di sorveglianza, previa rideterminazione delle		
prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai		
fini del reinserimento sociale anche qualora la		La proposta soppressiva del secondo periodo del
pena residua superi quella prevista per		comma 6-ter è coerente con l'obiettivo di
l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47		valorizzare la natura originaria dell'affidamento
della legge 26 luglio 1975, n. 354.		in casi particolari, il cui contenuto può esser
6 tor Il responsabile delle strutture presse qui si	6 tan II rasponsabila dalla struttura prassa avi si	ritenuto prevalente rispetto alle esigenze
		preventive. In tale prospettiva, appare eccessivo il rigore dell'attuale disciplina a carico degli
		operatori delle comunità e delle strutture di
dalla persona sottoposta al programma. Qualora		incidere sulla pienezza del ruolo educativo e
tali violazioni integrino un reato, in caso di	anna poroona oonoposta ar programma.	terapeutico svolto dagli operatori responsabili
omissione, l'autorità giudiziaria ne da'		dei percorsi terapeutici e di allineare il profilo di
comunicazione alle autorità competenti per la		responsabilità di questi ultimi a quello degli altri
sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui		operatori sociali e terapeutici.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui	-	
all'articolo 117, ferma restando l'adozione di		
misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento		
presso la struttura.		
Art. 94-bis		
[Concessione dei benefici ai recidivi]		
Articolo abrogato		D 101 001 001
	4 . 04 .	Per gli internati, in coerenza con la filosofia che
	Art. 94-ter	ha ispirato il sistema della Casa di Lavoro, è
	Concessione del beneficio all'internato	prevista, come unica modalità di esecuzione
		alternativa, a parte la detenzione domiciliare ex
		art. 47-quater per i casi ivi contemplati (soggetti
		affetti da AIDS conclamata o da grave
)	deficienza immunitaria), la semilibertà. Misura,
		non solo di difficile applicazione, date le
		endemiche difficoltà di reperire un lavoro
	programma di recupero o che ad esso	all'esterno, ma oltretutto, per i soggetti
		tossicodipendenti, del tutto inadeguata, se non
		accompagnata da un programma terapeutico
	nelle forme dell'affidamento al servizio	
	sociale per proseguire o intraprendere	La concessione dell'affidamento al servizio
	•	sociale anche per gli internati appare pertanto
		quanto mai opportuna per la soddisfazione delle
		esigenze di prevenzione positiva, oltre che
	dell'articolo 116.	negativa, considerato che fino a quando
		persisterà lo stato di tossicodipendenza del
		condannato, perdurerà anche la sua pericolosità
	disposto ai sensi del presente articolo	sociale.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	l'internato abbia positivamente terminato la	Tale opportunità è tanto più evidente quando
	parte terapeutica del programma, il	l'ordine di consegna per l'esecuzione di una
	magistrato di sorveglianza, previa	misura di sicurezza interviene mentre il
	rideterminazione delle prescrizioni, può	condannato tossicodipendente o alcool
	disporne la prosecuzione ai fini del	dipendente ha già in corso un programma
	reinserimento sociale nelle forme della	terapeutico ed è costretto ad interromperlo, con
	libertà vigilata.	grave danno per i risultati positivi già raggiunti.
	3. Si applicano le disposizioni dell'art. 94, in	La durata della misura sarà commisurata in
	quanto compatibili.	questo caso alla durata del programma
		terapeutico, ferma restando la possibilità per il
		magistrato di sorveglianza di sostituirla con la
		libertà vigilata qualora l'interessato abbia
		portato a termine la parte terapeutica del
		programma e residuino profili di pericolosità
		sociale.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. **Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 12	Art. 12	In linea con l'intervento operato sul comma
Disposizioni contro le immigrazioni	Disposizioni contro le immigrazioni	terzo dell'art. 275 c.p.p., e, quindi, nella
clandestine.	clandestine.	medesima prospettiva volta ad attuare il
[]	[]	principio, in tema di limitazione della libertà personale, del "minimo sacrifico necessario", la Commissione propone la soppressione del comma 4- <i>bis</i> . Tale comma è già stato dichiarato
4 bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari². []		parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi di indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere - non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. sent. n. 331 del 2011). La proposta soppressione, quindi, superando ogni schema di natura presuntiva (sia di carattere assoluto sia di carattere relativo), vuole ricondurre l'adottabilità, quando si procede per i delitti de quibus, della misura custodiale sotto l'operatività delle regole ordinarie, che presuppongono un positivo accertamento, da

-

² Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n.331).

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		parte del giudice, volta a volta, tanto della
		sussistenza del <i>periculum libertatis</i> , quanto
		della adeguatezza della sola misura più grave a
		fronteggiare le esigenze del caso concreto.
Art. 16	Art. 16	La proposta di aumento del limite di pena a
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o	Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o	tre anni si pone l'obiettivo, attraverso un
alternativa alla detenzione.	alternativa alla detenzione.	ampliamento della platea dei potenziali
		destinatari della misura ed un più efficace
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di	1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di	coordinamento degli organi coinvolti nell'iter
condanna per un reato non colposo o	condanna per un reato non colposo o	procedurale, di accrescere il tasso di
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi	nell'applicare la pena su richiesta ai sensi	applicazione dell'istituto, con auspicabili,
dell'articolo 444 del codice di procedura penale	dell'articolo 444 del codice di procedura penale	significativi effetti sulla riduzione del
nei confronti dello straniero che si trovi in	nei confronti dello straniero che si trovi in	sovraffollamento degli istituti penitenziari,
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,	taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,	considerato che, secondo le statistiche elaborate
	comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la	
pena detentiva entro il limite di <i>due</i> anni e non	pena detentiva entro il limite di due / tre anni e	nelle strutture penitenziarie italiane sono
ricorrono le condizioni per ordinare la	non ricorrono le condizioni per ordinare la	presenti 22.812 stranieri, di questi all'incirca
	sospensione condizionale della pena ai sensi	
	dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel	
	pronunciare sentenza di condanna per il reato di	
	cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le	
	cause ostative indicate nell'articolo 14, comma	
1		modifica del comma 5 che potrebbe portare da
		due a tre anni il limite di pena ai fini
	accompagnamento alla frontiera a mezzo della	
		il numero di detenuti che potranno essere
	con la misura dell'espulsione per un periodo	
non inferiore a cinque anni. <i>Le diposizioni di cui</i>	non inferiore a cinque anni.	ammortizzare i tempi richiesti per istruire la
al presente comma si applicano, in caso di		procedura, consentendo una più tempestiva
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo		esecuzione del provvedimento di espulsione
14, commi 5-ter e 5-quater.		(considerato anche l'effetto sospensivo

Doorsto Logislative 25 luglie 1000 p. 206	Dranasta di madifia	Relazione illustrativa
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	
		dell'opposizione proposta dall'interessato al
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal	2. Identico	tribunale di sorveglianza e i tempi della relativa
questore anche se la sentenza non è irrevocabile,		definizione). Al fine di estendere l'ambito
secondo le modalità di cui all'articolo 13,		applicativo dell'istituto si propone una modifica
comma 4.		del comma 5 finalizzata a sciogliere
_	•	definitivamente il nodo, assai controverso nella
<u> </u>	*	concreta pratica applicativa, relativo alla
1 -		possibilità di disporre l'espulsione, previo
		scioglimento del cumulo, nel caso in cui il titolo
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal	procedura penale, fatta eccezione per quelli	esecutivo ricomprenda uno o più reati ostativi.
presente testo unico, puniti con pena edittale	consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo	In tal caso, infatti, la prevalente giurisprudenza
superiore nel massimo a due anni.		di legittimità accede alla soluzione negativa,
	penale, ovvero i delitti previsti dal presente	ponendo una significativa limitazione alla
	testo unico, puniti con pena edittale superiore	possibilità di ricorrere allo strumento.
	nel massimo a due anni.	Ulteriore impulso all'efficacia deflativa
		dell'istituto è impresso dalla proposta
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1	4. Identico	estensione dell'area applicativa della sanzione
rientra illegalmente nel territorio dello Stato		alternativa de qua per un verso ai delitti meno
prima del termine previsto dall'articolo 13,		rilevanti previsti dal testo unico immigrazione e,
comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal		per altro verso, ai delitti di cui agli artt. 628,
giudice competente.		comma 3, e 629, comma 2, del codice penale.
		In proposito si evidenzia che, anche senza le
5. Nei confronti dello straniero, identificato,	5. Nei confronti dello straniero identificato,	modifiche di ampliamento alle categorie di reato
		sopra riportate e l'eventuale aumento della pena
		residua da due a tre anni, il numero di stranieri
		che alla data del 30 luglio 2013 potrebbero
±	•	essere espulsi con questa procedura sono 5.018.
	*	Tale numero aumenterebbe di circa 1.200
		persone con l'aumento a tre anni e di circa
	• •	ulteriori 1.300 con l'apertura ai reati di cui 628,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	superiore nel massimo a due anni, ovvero per	*
previsti dal presente testo unico.	-	Le modifiche dei commi 1 e 3 intendono

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	lett. a), del codice di procedura penale, fatta	armonizzare l'istituto della espulsione come
	eccezione per quelli consumati o tentati di cui	sanzione sostitutiva, applicata dal giudice della
	agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, del	cognizione, con l'omologa fattispecie della
	codice penale.	espulsione come sanzione alternativa alla
	In caso di concorso di reati o di unificazione	
		Si è inoltre eliminato, sempre al comma 1, il
	anche quando sia stata espiata la parte di	riferimento ai commi 5-ter e seguenti dell'art.
	pena relativa ai reati che non la consentono.	14, atteso che dopo le recenti modifiche
		normative conseguenti alla pronuncia, da parte
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	della Corte di giustizia, della sentenza El Dridi,
		per tali fattispecie di reato non è più prevista la
	penitenziario richiede all'autorità di pubblica	-
		Sul versante procedurale, la finalità di
		abbattimento dei tempi di definizione e di
		efficacia pratica dell'istituto è perseguita dalle
		proposte modifiche in tema di coordinamento
	_	degli organi coinvolti nell'istruttoria del
	stranieri che, a qualunque titolo, subiscono	
		realizzarsi anche a mezzo delle necessarie intese
		interministeriali e con l'introduzione di
	i necessari strumenti di coordinamento.	disposizioni in funzione acceleratoria delle
		procedure di identificazione del detenuto
		straniero (comma 5-bis) e di investimento
		dell'autorità giudiziaria (comma 6). Le
	<u>-</u>	informazioni sulla identità e sulla nazionalità
		del detenuto straniero saranno inserite nella sua
	230.	cartella personale di cui all'art. 26 del d.p.r. 30
Commenter to the same Property of the same Property	(Calmanda Dandanidà di malabitani	giugno 2000, n. 230 (comma 5- ter).
	6. Salvo che l'autorità di pubblica sicurezza	
	segnali che lo straniero non è stato	
v	compiutamente identificato, la direzione	_
acquisite le informazioni degli organi di polizia	dell'istituto penitenziario trasmette gli atti	(attivabile d'ufficio, senza consenso

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	utili per l'adozione del provvedimento di	
Il decreto <i>di espulsione</i> è comunicato allo	espulsione al magistrato di sorveglianza	del Giudice) non contiene i caratteri propri delle
straniero che, entro il termine di dieci giorni,	1	
può proporre opposizione dinanzi al tribunale di	detenzione del condannato. Il magistrato	1
sorveglianza. <i>Il tribunale decide nel termine di</i>	,	1 '
venti giorni.		tratta di una disposizione che, qualora non
	· =	utilizzata, potrebbe condurre gli extracomunitari
	il termine di dieci giorni, possono proporre	
		ulteriore passaggio dai CIE per giungere, in
		ogni caso, alla espulsione amministrava. Si
	, <u> </u>	tratta, dunque, di una strada che, a legislazione
	di un difensore d'ufficio.	data, appare equo e doveroso percorrere. Un
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui	7. Identico	accorgimento di tipo politico potrebbe
al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei		consistere nella costruzione, quantomeno con i
termini di impugnazione o della decisione del		paesi dai quali proviene la maggior parte dei
tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato		detenuti extracomunitari (Marocco, Tunisia,
di detenzione permane fino a quando non siano		Algeria, Albania), di accordi diretti alla
stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.		realizzazione di reti di accoglienza che possano
L'espulsione è eseguita dal questore competente		ricevere i destinatari di questa misura sui quali
per il luogo di detenzione dello straniero con la		investire al fine di operare un tentativo di
modalità dell'accompagnamento alla frontiera a		reinserimento nel paese di provenienza. Si tratta
mezzo della forza pubblica.		ovviamente di strade non facili, ma destinare
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di	8. Identico	aiuti a questi paesi per realizzare condizioni di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui		accoglienza per chi ha commesso reati in Italia
al comma 5, sempre che lo straniero non sia		può servire ad evitare che rientrino ed anche a
rientrato illegittimamente nel territorio dello		ridurre il trauma che spesso deriva dal rimpatrio
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è		coattivo. Inoltre, per questa via, si potrebbero
ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.		migliorare le relazioni con le ambasciate ed i
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva	9. Identico	consolati di tali paesi, che sono notoriamente
o alternativa alla detenzione non si applica ai		lenti nel rispondere alle richieste di
casi di cui all'articolo 19.		identificazione.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104)

LIBRO QUARTO OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I Giudizio di ottemperanza

Art. 112

Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

- 1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
- 2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:
- a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
- b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
- c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
- d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione
- e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

f) delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, non più soggette ad impugnazione.

- 3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
- 5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Art. 113 Giudice dell'ottemperanza

1.Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale

amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d), e) **e f**), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza **o** l'ordinanza di cui alla lettera **f**) di cui è chiesta l'ottemperanza.

Art. 114 Procedimento

- 1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, dall'ordinanza di cui all'art. 112, comma 2, lettera f), o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero l'ordinanza non è più soggetta ad impugnazione.
- 2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
- 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
- 4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
- a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
- b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
- c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
- 5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
- 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
- 7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
- 8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
- 9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Relazione.

Le modifiche proposte agli artt. 112, 113 e 114 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 02.07.2010, n. 104) si sono rese necessarie in relazione alla facoltà per l'interessato, introdotta con il comma 6-bis dell'art. 69 ord. penit., di promuovere l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'attuazione delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza in sede di definizione dei reclami proposti ai sensi del nuovo art. 35-bis ord. penit..